




MINISTERO
DELL'INTERNO

REFERENDUM

2022



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI



A cura del

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI



Ministero dell'Interno

Giugno 2022 rev. 2.0

interno.gov.it

(I dati rappresentati sono aggiornati all'8 giugno 2022)



PRESENTAZIONE

Domenica **12 giugno 2022** si terranno i cinque *referendum abrogativi* in materia di "giustizia", sulla separazione delle carriere dei magistrati, sulla custodia cautelare, sulle firme per le candidature al CSM, sui consigli giudiziari, sulla "legge Severino" per l'incandidabilità, ai quali potranno partecipare **50.915.402** elettori, di cui **4.735.783** all'estero.

La presente pubblicazione è rivolta, oltre che agli addetti ai lavori, a tutti i cittadini che desiderano approfondire, con crescente consapevolezza, l'evento referendario. All'interno vi sono cenni storici, notizie sui precedenti *referendum*, sul procedimento referendario, nonché sulle modalità e le operazioni di voto e di scrutinio; il tutto, aggiornato con gli interventi normativi per agevolare il voto dei malati di *Covid-19*.

Il *Dossier* è arricchito da tabelle, dati (aggiornati alla data odierna di pubblicazione 8 giugno 2022) e grafici sugli elettori e sezioni, con varie curiosità, fonti normative, glossario e l'indicazione di tutti i *link* utili per i collegamenti a contenuti diffusi su diversi siti *web*.

Realizzato dalla Direzione Centrale per i servizi elettorali di questo Dipartimento, anche in versione digitale, è diffuso *online* sui siti *web* "<https://www.interno.gov.it/it>" e "<https://dait.interno.gov.it/elezioni>" ed è consultabile sia nella versione integrale, sia per singoli argomenti. Sugli stessi siti *web* nonché attraverso l'*App* per dispositivi mobili "*Eligendo mobile*" saranno consultabili, per tutte le consultazioni elettorali e referendarie, i dati relativi all'affluenza al voto e i risultati ufficiosi diffusi in tempo reale durante lo scrutinio.

Nell'ottica del miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e di una Amministrazione sempre più partecipata, su "*Eligendo*" è stato sviluppato un questionario di *customer satisfaction*, cui si accede *online* in forma anonima attraverso l'indirizzo *web* "<https://dait.interno.gov.it/elezioni/sondaggio>".

Il 12 giugno si svolgerà anche il primo turno delle elezioni amministrative, per le quali risultano interessati complessivamente nel territorio nazionale 971 comuni, di cui 142 con popolazione superiore a 15.000 abitanti e 829 sino a 15.000 abitanti, per un totale di 8.831.743 elettori. In particolare, sono chiamati al voto 26 capoluoghi di provincia (Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Lodi, Monza, Belluno, Padova, Verona, Gorizia, Genova, La Spezia, Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia, Frosinone, Rieti, Viterbo, L'Aquila, Barletta, Taranto, Catanzaro, Palermo, Messina, Oristano).

Roma, 8 giugno 2022

Claudio Sgaraglia

Capo Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali

1.	BREVI CENNI STORICI	11
2.	I REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE	15
2.1.	Il referendum abrogativo	15
2.2.	Il referendum regionale	16
2.3.	I referendum territoriali	16
2.4.	Il referendum costituzionale	16
3.	IL REFERENDUM ABROGATIVO	19
3.1.	La disciplina normativa	19
3.1.1.	Fase dell'iniziativa	20
3.1.2.	Fase di verifica della regolarità	23
3.1.3.	Fase del giudizio di ammissibilità	24
3.1.4.	Fase di convocazione dei comizi	24
3.1.5.	Fase dello svolgimento dei referendum e proclamazione dei risultati	24
3.2.	Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative con i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022	25
4.	LE DISPOSIZIONI GENERALI	27
4.1.	L'elettorato attivo	27
4.2.	La disciplina della propaganda referendaria	28
4.3.	Le liste elettorali	34
4.4.	Le sezioni elettorali	37
4.5.	La tessera elettorale personale	38
4.6.	Le agevolazioni tariffarie di viaggio per l'elettore che si reca al voto	41
4.6.1.	Il trasporto aereo	42
4.6.2.	Il trasporto ferroviario	43
4.6.3.	Il trasporto marittimo	47
4.6.4.	Le autostrade	48
5.	IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO	49
5.1.	L'indizione del referendum	49
5.1.1.	I decreti di convocazione dei comizi	49
5.1.2.	L'avviso agli elettori tramite affissione del manifesto di convocazione dei comizi	51

6.	I SEGGI ELETTORALI	53
6.1.	L'Ufficio elettorale di sezione o seggio ordinario	54
6.1.1.	Le caratteristiche dei locali sedi dei seggi	55
6.2.	La sezione ospedaliera	56
6.2.1.	Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti <i>Covid-19</i> e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera	57
6.3.	Il seggio speciale	58
6.4.	L'Ufficio distaccato di sezione o seggio volante	59
6.5.	L'insediamento del seggio elettorale	59
6.6.	I componenti dei seggi elettorali	61
6.6.1.	Il presidente	61
6.6.2.	Lo scrutatore	62
6.6.3.	Il segretario	64
6.7.	Gli onorari spettanti ai componenti di seggio	64
6.8.	Le cause di esclusione dalle funzioni di componente di seggio	66
6.9.	I permessi ai lavoratori che adempiono funzioni presso il seggio elettorale	66
7.	LE SCHEDE DI VOTO, I RELATIVI COLORI E I QUESITI REFERENDARI	67
8.	LE OPERAZIONI DI VOTO	75
8.1.	Il voto in Italia	75
8.1.1.	L'elettore al seggio (schema riassuntivo)	76
8.1.2.	L'identificazione dell'elettore	76
8.1.3.	Il voto dei componenti e degli addetti alla sicurezza del seggio	77
8.1.4.	L'esercizio del diritto di voto dei militari delle Forze armate, degli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, degli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché dei naviganti (<i>aviatori e marittimi</i>)	77
8.1.5.	Gli elettori ammessi al voto, nella sezione elettorale in cui non sono iscritti, in base ad una sentenza o all'attestazione del sindaco	79
8.1.6.	Il voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione	79
8.1.7.	L'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per <i>Covid-19</i>	81
8.1.8.	Modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini delle operazioni di votazione	82
8.1.8.1.	Il protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022	83
8.1.8.2.	La circolare del Ministero della Salute n. 24924 del 10 maggio 2022	85
8.1.8.3.	La circolare del Ministero della Salute n. 25769 in data 18 maggio 2022	89
8.1.9.	Il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura, dei ricoverati in case di riposo e i tossicodipendenti degenti presso comunità	89
8.1.10.	Il voto dei detenuti	90
8.1.11.	Il voto assistito	91
8.1.12.	Il voto degli elettori non deambulanti nella sezione esente da barriere architettoniche	92

8.2.	Il voto all'estero	93
8.2.1.	La disciplina normativa	93
8.2.2.	Le schede di voto e le modalità per votare	95
8.2.3.	L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero	96
8.2.4.	Il decreto del Ministero dell'Interno 28 gennaio 2022	97
8.2.5.	Tabella Stati e territori delle quattro ripartizioni della circoscrizione Estero	98
8.2.6.	Gli Stati in cui non si vota per corrispondenza	102
8.2.7.	L'elenco degli elettori italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE	104
8.2.8.	Il voto degli elettori italiani residenti all'estero che hanno optato per votare in Italia (<i>optanti</i>)	104
8.2.9.	Il voto degli elettori italiani temporaneamente all'estero	105
9.	LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO	107
9.1.	Lo scrutinio del voto espresso in Italia	107
9.2.	Lo scrutinio del voto espresso all'estero	108
9.2.1.	Lo schema dello scrutinio del voto espresso all'estero	110
9.3.	La diffusione dei dati ufficiosi da parte del Ministero dell'Interno	111
9.3.1.	Lo schema del flusso dei dati	112
9.4.	La proclamazione del risultato	113
10.	I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI	115
10.1.	Gli elettori in Italia e all'estero	115
10.2.	Gli elettori e le sezioni del territorio nazionale	116
10.3.	Gli elettori residenti all'estero che hanno optato per il voto in Italia (<i>optanti</i>)	119
10.4.	Gli elettori all'estero che votano per corrispondenza	120
10.4.1.	Gli elettori residenti all'estero e quelli temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza	120
10.4.2.	Gli elettori residenti all'estero ammessi al voto per corrispondenza tramite attestazione consolare	128
10.4.3.	Riepilogo elettori all'estero	128
10.4.4.	Seggi di scrutinio relativi alla circoscrizione Estero istituiti presso la Corte d'Appello di Roma	129
10.5.	Riepilogo elettori in Italia e all'estero	129
10.6.	Notizie di interesse particolare	129
10.6.1.	Comuni con il corpo elettorale meno numeroso e più numeroso	129
10.6.2.	I diciottenni che potranno votare per la prima volta ad un <i>referendum</i> a carattere nazionale (compresi gli AIRE)	130
11.	LE STATISTICHE	133
11.1.	I risultati dei <i>referendum</i> dal 1946 al 2020	133
11.2.	Percentuali dei votanti dei <i>referendum</i> abrogativi dal 1974 al 2016	137
11.3.	Percentuali dei votanti dei <i>referendum</i> costituzionali dal 2001 al 2020	138

12.	IL GLOSSARIO	139
13.	LE ABBREVIAZIONI E/O ACRONIMI	143
14.	LINK UTILI A CONTENUTI SU <i>WEB</i>	145
15.	IL QUESTIONARIO DI CUSTOMER SATISFACTION	149



1. BREVI CENNI STORICI

La **legge 29 marzo 1903, n. 103**, sulla municipalizzazione dei servizi pubblici presentata dal Ministro dell'Interno Giovanni Giolitti, a firma di Vittorio Emanuele e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia n. 78 del 3 aprile 1903, aveva **introdotto** nel nostro Paese un **voto popolare** simile al *referendum* [articolo 13].

	<p>LEGGE 29 marzo 1903, n. 103 <i>Sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni</i></p> <p>Articolo 13 <i>In seguito al parere favorevole della Commissione, la deliberazione del Consiglio Comunale è sottoposta al voto degli elettori del Comune convocati con manifesto della Giunta municipale, da pubblicarsi 15 giorni prima della convocazione stessa. L'elettore vota pel sì o pel no sulla questione dell'assunzione diretta del servizio. Nel caso di risultato contrario alla deliberazione del Consiglio Comunale, la proposta di assunzione diretta del servizio non può essere ripresentata se non dopo tre anni, salvo che un quarto almeno degli elettori iscritti ne faccia richiesta nelle forme prescritte dal regolamento; ma anche in questo caso non dovrà essere trascorso meno di un anno dall'avvenuta votazione</i></p>	
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1903-03-29;103		

Il **decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98** - emanato dal governo De Gasperi a firma di Umberto di Savoia Principe di Piemonte - affidava, per la **prima volta**, la scelta della **forma istituzionale** dello **Stato Italiano** ad un *referendum* popolare da tenersi contemporaneamente alle elezioni per l'Assemblea Costituente [articolo 1].

<p>GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA</p> <p>n.69 del 23/3/1946</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 marzo 1946, n. 98 <i>Integrazioni e modifiche al decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche</i></p>	
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1946/03/23/046U0098/sg		



Con il **decreto luogotenenziale n. 99**, emanato nella stessa data del 16 marzo 1946, vennero convocati i **comizi elettorali** «*per il giorno 2 giugno 1946, per deliberare, mediante "referendum", sulla forma istituzionale dello Stato e per eleggere i deputati all'Assemblea Costituente*» [articolo 1].

 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA n.69 del 23/3/1946	DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 marzo 1946, n. 99 <i>Convocazione dei comizi elettorali per il referendum sulla forma istituzionale dello Stato e l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente</i>	
 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1946/03/23/046U0099/sg		

Con il **decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 219**, furono successivamente dettate ulteriori norme per lo svolgimento del *referendum*.

 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA n.102 del 3/5/1946	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 aprile 1946, n. 219 <i>Norme per lo svolgimento del "referendum" istituzionale e per la proclamazione dei risultati di esso</i>	
 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1946/05/03/046U0219/sg		

Il **primo referendum** popolare si svolse il **2 e il 3 giugno 1946** e fu un *referendum istituzionale*, tramite il quale i cittadini furono chiamati a scegliere tra due forme di governo: la Repubblica e la Monarchia. Gli italiani votarono e scelsero, come noto, la Repubblica.

Sempre il 2 e 3 giugno venne eletta l'Assemblea Costituente che, a sua volta, approvò la **Costituzione della Repubblica Italiana** il 22 dicembre 1947, entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Le norme costituzionali che regolano l'istituzione del *referendum abrogativo* sono contenute nell'**articolo 75 della Costituzione**.



“È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*”.



La disciplina normativa del suo procedimento è contenuta nel Titolo II della **legge 25 maggio 1970, n. 352**, nonché nella giurisprudenza della Corte costituzionale.

 Testo vigente	LEGGE 25 maggio 1970, n. 352 <i>Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo</i>	
 <a data-bbox="395 528 1289 555" href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352!vig=">http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352!vig=		

Il **primo referendum abrogativo** della storia dell'Italia repubblicana si tenne il **12 e 13 maggio 1974** e riguardò l'abrogazione della legge 1° dicembre 1970, n. 898, che aveva introdotto il **divorzio**. Tale *referendum*, di iniziativa del Partito Radicale, si concluse con la vittoria del "no" e dunque con la conferma della legge.



2. I REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE



2.1. Il referendum abrogativo

Il *referendum* abrogativo è disciplinato dal Titolo II della legge 25 maggio 1970, n. 352 [articoli da 27 a 40] e riguarda l'abrogazione totale o parziale di leggi o atti aventi forza di legge [articolo 75 della Costituzione]. Nel quesito si chiede agli elettori se vogliono o meno abrogare, in tutto o in parte, una o più disposizioni di legge ordinaria o atto avente forza di legge.

 Testo vigente	LEGGE 25 maggio 1970, n. 352 <i>Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo</i>	
 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352!vig=		

Tale *referendum* ha le seguenti caratteristiche:

- è **eventuale** in quanto i soggetti costituzionalmente abilitati a presentare la richiesta referendaria non hanno l'obbligo, bensì la semplice facoltà di chiedere che si proceda alla consultazione popolare;
- ha **estensione nazionale**, poiché possono parteciparvi tutti i cittadini che hanno il diritto di voto per la Camera dei deputati (aventi la maggiore età);
- è ad **iniziativa mista**, poiché la richiesta può provenire alternativamente da **500.000 elettori** o da **cinque consigli regionali**;
- è **successivo**, perché può intervenire solo dopo l'entrata in vigore di una legge ordinaria o atto avente forza di legge;
- ha **funzione abrogativa**, poiché lo stesso articolo 75 della Costituzione conferisce esplicitamente alla pronuncia referendaria popolare tale funzione in caso di esito positivo della consultazione.

Due quorum sono necessari perché la richiesta referendaria abrogativa sia approvata:

- **uno** relativo alla partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto al voto;
- **l'altro** per il raggiungimento della maggioranza dei voti favorevoli all'abrogazione, calcolato sul totale dei voti validi (non si tiene conto delle schede bianche e delle schede nulle).



2.2. Il *referendum* regionale

Il *referendum* regionale è un *referendum* popolare su leggi, provvedimenti amministrativi e statuto della regione [articolo 123 della Costituzione, commi primo e terzo].

Ciascuna **regione** ha uno **statuto** che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Lo **statuto** regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo **statuto** è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un **cinquantesimo** degli **elettori** della **Regione** o un **quinto** dei componenti il **Consiglio regionale**.

Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

2.3. I *referendum* territoriali

a) *Referendum* riguardante la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni [articolo 132 della Costituzione, primo comma].

Si può con **legge costituzionale**, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di **regioni** esistenti o la **creazione di nuove regioni** con un minimo di **un milione d'abitanti**, quando ne facciano richiesta tanti **consigli comunali** che rappresentino almeno **un terzo delle popolazioni interessate** e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

b) *Referendum* riguardante il passaggio da una regione ad un'altra di province o comuni [articolo 132 della Costituzione, secondo comma].

Si può, con l'**approvazione** della maggioranza delle **popolazioni** della **provincia** o delle province interessate e del **comune** o dei comuni interessati, espressa mediante *referendum* e con **legge della Repubblica**, sentiti i consigli regionali, **consentire** che **province** e **comuni**, che ne facciano richiesta, siano **staccati** da una **regione** ed aggregati ad un'altra.

c) *Referendum* per l'istituzione di nuovi comuni o la modifica della circoscrizione comunale o della denominazione [articolo 133 della Costituzione, secondo comma].

La **regione**, sentite con *referendum* le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio **nuovi comuni** e **modificare** le loro **circoscrizioni** e **denominazioni**.

2.4. Il *referendum* costituzionale

Con il *referendum* costituzionale, disciplinato dal **Titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352** [articoli da 1 a 26], viene sottoposta all'approvazione popolare una **legge costituzionale** o di **revisione costituzionale** [articolo 138 della Costituzione].



Tale *referendum* ha le seguenti caratteristiche:

- è **eventuale** in quanto i soggetti costituzionalmente abilitati a presentare la richiesta referendaria non hanno l'obbligo, bensì la semplice facoltà di chiedere che si proceda alla consultazione popolare;
- ha **estensione nazionale**, poiché possono parteciparvi tutti i cittadini che hanno il diritto di voto per la Camera dei deputati (aventi la maggiore età);
- è ad **iniziativa mista**, poiché la richiesta può provenire alternativamente da **500.000 elettori** o da **cinque consigli regionali** o da un **quinto dei membri di una Camera**;
- è **preventivo**, poiché costituisce una fase del procedimento di approvazione di una legge costituzionale o di revisione costituzionale;
- ha **funzione confermativa**, poiché il suo esito permette l'entrata in vigore di una legge di rango costituzionale già approvata dal Parlamento o, viceversa, ne determina la mancata promulgazione.

La **legge sottoposta a *referendum* non è promulgata** dal Presidente della Repubblica se **non è approvata dalla maggioranza dei voti validi** espressi dagli elettori. Per la validità della consultazione non sono richiesti *quorum* di partecipazione.



3. IL REFERENDUM ABROGATIVO

3.1. La disciplina normativa

Come detto, la **legge 25 maggio 1970, n. 352**, e successive modificazioni, detta le norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione. In particolare, il **Titolo II** (articoli da 27 a 40) disciplina il *referendum* abrogativo previsto dall'**articolo 75** della Costituzione.

 Testo vigente	LEGGE 25 maggio 1970, n. 352 <i>Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo</i>	
 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352!vig=		

L'art. 75 della Costituzione prevede l'indizione di un *referendum* per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di "*una legge o di un atto avente valore di legge*"; pertanto, è ammesso il *referendum* abrogativo solo in riferimento a norme di rango normativo primario e non anche di fonti secondarie e, tanto meno, di natura costituzionale.

Inoltre, il secondo comma dell'art. 75 della Costituzione prevede espressamente che il *referendum* abrogativo non possa essere promosso per alcune specifiche fattispecie normative.



Il *referendum* abrogativo **non** è ammesso:

- per le leggi tributarie e di bilancio;
- per le leggi di amnistia e di indulto;
- per l'autorizzazione a ratificare i trattati internazionali.

Il **procedimento** relativo al *referendum* abrogativo si articola in **cinque fasi** interdipendenti tra loro.

- La **prima fase** riguarda l'iniziativa referendaria [articoli 27 – 31 della legge n. 352/1970].
- La **seconda fase** attiene alla verifica di legittimità della richiesta di *referendum* riservata all'Ufficio Centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione [articolo 32 della legge n. 352/1970].
- La **terza fase** attiene alla valutazione di ammissibilità costituzionale che si svolge dinanzi alla Corte costituzionale [articolo 33 della legge n. 352/1970].
- La **quarta fase** riguarda la convocazione degli elettori [articolo 34 della legge n. 352/1970].
- La **quinta fase** riguarda lo svolgimento del procedimento referendario con la votazione e la proclamazione dei risultati [articoli 35–40 della legge n. 352/1970].



3.1.1. Fase dell'iniziativa

Il *referendum* abrogativo può essere richiesto da:

- **5 Consigli regionali**

In questo caso il quesito da sottoporre a *referendum* deve essere deliberato a **maggioranza da ognuno dei 5 Consigli regionali** e deve essere presentato alla Corte di Cassazione per mezzo di alcuni delegati;

oppure

- **500.000 elettori**

In questa seconda ipotesi i promotori del *referendum* devono essere almeno **3 cittadini iscritti nelle liste elettorali**. Essi formano il Comitato dei promotori e depositano presso la Corte di Cassazione il quesito che vogliono sottoporre al *referendum* abrogativo. Quindi devono raccogliere almeno **500.000 firme** su appositi fogli vidimati (dalle segreterie comunali o dalle Cancellerie degli Uffici giudiziari); tale raccolta deve avvenire entro tre mesi dalla vidimazione dei fogli.

La legge n. 120/2020, in sede di conversione del D.L. 76/2020, ha introdotto l'art. 16-bis apportando modifiche all'articolo 14 della legge 53/1990. Con tale modifica è stata estesa agli avvocati iscritti all'albo, che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, ai consiglieri regionali e ai membri del Parlamento, la competenza ad **autenticare le sottoscrizioni** previste dalle leggi elettorali e referendarie, inclusi i *referendum* e le proposte di legge di iniziativa popolare.

Successivamente l'articolo **38-bis, comma 8, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, c.d. "Decreto Semplificazioni Bis"** (convertito dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108) recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" ha disposto ulteriormente la modifica dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 53/1990, come qui di seguito riportato.

NOVITÀ



Articolo 38-bis, comma 8, D.L. 31/5/2021, n. 77

I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono competenti ad eseguire le **autenticazioni** che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n.161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i **notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'Appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza**



metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma **gli avvocati** iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

NOVITÀ



Il c.d. "*Decreto Semplificazioni Bis*" – D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto la possibilità di:

- richiedere in **formato digitale** il **certificato di iscrizione nelle liste elettorali**, necessario per la firma di proposte referendarie (articolo 38-bis, comma 3);
- raccogliere in **formato digitale**, attraverso un'**apposita piattaforma online e strumenti elettronici**, le **firme degli elettori**, necessarie per dar corso alle procedure di *referendum* costituzionale, abrogativo o di modificazioni territoriali di cui rispettivamente agli articoli 75, 138 e 132 della Costituzione (articolo 38-quater, comma 1).



NORMA TRANSITORIA

L'articolo 38-quater del D.L. 77/2021, convertito dalla legge 108/2021 ha introdotto una normativa transitoria diretta a favorire l'immediata raccolta delle sottoscrizioni digitali.

Con tale modifica è stato previsto che a decorrere **dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma digitale**, le **firme degli elettori** necessarie per i *referendum* previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, **possono essere raccolte anche mediante documento informatico**, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi.



Ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 352/1970 non è possibile presentare richieste di *referendum*:

- **nell'anno anteriore** alla scadenza di una delle due Camere;
- **nei 6 mesi successivi** alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime.



Le richieste di *referendum* devono essere depositate presso la Corte di Cassazione dal 1° gennaio al 30 settembre di ciascun anno.

PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI *REFERENDUM*

NOVITÀ

In conseguenza della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'articolo 11, comma 1-bis, del D.L. 22/4/2021, n. 52 (convertito dalla legge n. 87/2021) aveva disposto, per le richieste di *referendum* abrogativo annunciate nella Gazzetta Ufficiale **entro il 15 maggio 2021**, il **deposito dei fogli** contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori **entro quattro mesi** (e non più tre mesi) dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi, in deroga all'articolo 28 della legge n. 352/1970.

Successivamente, l'articolo 39-bis del D.L. 31/5/2021, n. 77 ha esteso la predetta deroga anche per le richieste di *referendum* annunciate nella Gazzetta Ufficiale **entro il 15 giugno 2021**, nonché ha prescritto che i termini stabiliti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 fossero differiti di un mese.

In seguito, l'articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2021, n. 132, convertito dalla legge n. 178/2021, ha previsto ulteriormente che la medesima deroga valesse anche per le richieste di *referendum* annunciate nella Gazzetta Ufficiale **dopo il 15 giugno 2021 ed entro la data di entrata in vigore del presente decreto**, ribadendo la proroga di un mese dei termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della legge n. 352/1970.

Ogni richiesta di *referendum* abrogativo deve contenere:

- a. **indicazione della legge** o delle disposizioni di legge che si intendono sottoporre a *referendum* abrogativo;
- b. **indicazione del quesito** referendario secondo la formula "Volete che sia abrogata...". Se il *referendum* è solo parziale (cioè ha ad oggetto solo una parte della legge) è necessaria l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il *referendum* è richiesto. Se il *referendum* ha, invece, ad oggetto solo una parte o parti di uno stesso articolo o di articoli, deve essere inserita l'indicazione del comma o dei commi e dovrà altresì integralmente essere trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge delle quali sia proposta l'abrogazione.



3.1.2. Fase di verifica della regolarità

Alla scadenza del **30 settembre** di ogni anno (per la suddetta proroga nel 2021: 30 ottobre), termine ultimo per la presentazione della richiesta di *referendum*, l'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di Cassazione procede al controllo della **regolarità formale** della richiesta di *referendum*. A tal proposito esamina tutte le richieste, per verificare che sia stato raggiunto il numero di 500.000 firme per ciascuna richiesta, che tali sottoscrizioni siano regolari, siano state validamente raccolte e che la richiesta sia stata assunta e presentata conformemente alle prescrizioni di legge.

Esula dal controllo di legittimità effettuato dall'Ufficio centrale per il *referendum* la valutazione di ammissibilità costituzionale che è, invece, riservata alla Corte costituzionale.

Entro il **31 ottobre** (per la suddetta proroga nel 2021: 30 novembre) l'Ufficio centrale per il *referendum* rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine per la sanatoria delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.

Sanate eventuali irregolarità da parte dei richiedenti, l'Ufficio centrale per il *referendum* entro il **15 dicembre** dell'anno in cui è stata depositata la richiesta (per il *referendum* in svolgimento 15 gennaio 2022 per la suddetta proroga), decide tramite ordinanza definitiva, sulla legittimità delle richieste di *referendum* provvedendo alla eventuale concentrazione di quelle tra esse che rivelano uniformità o analogia di materia.



L'Ufficio centrale per il *referendum* stabilisce, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di *referendum* da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del *referendum*, riportata poi anche nella sentenza di ammissibilità della Corte costituzionale.



L'Ufficio centrale per il *referendum* è costituito presso la Corte di Cassazione ed è composto dai tre presidenti di Sezione della Corte di Cassazione più anziani nonché dai tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti presiede l'Ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente [articolo 12, primo comma, legge n. 352/1970].



NOVITA'

L'articolo 5 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge n. 205/2021, ha previsto alcune disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione, nel numero massimo di 100 unità di personale, da impiegare nell'espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme.



3.1.3. Fase del giudizio di ammissibilità

Una volta accertata la regolarità formale del *referendum*, si passa al controllo sulla ammissibilità dal punto di vista costituzionale. Tale controllo spetta alla **Corte costituzionale** che verifica che il *referendum* non riguardi una materia sulla quale esso è vietato dalla Costituzione e che non abbia un contenuto comunque non pienamente conforme ai valori costituzionali.

La Corte costituzionale decide con sentenza da depositarsi **entro il 10 febbraio** (per la suddetta proroga nel 2022: 10 marzo) con la quale dichiara quali richieste meritino accoglimento e quali vadano invece rigettate perché inammissibili.



In caso di elezioni politiche anticipate, il *referendum* deve essere rinviato di un anno al fine di evitare una sovrapposizione delle campagne elettorali per le elezioni e per il *referendum*.
I termini del procedimento per il *referendum* riprendono a decorrere dal 365° giorno successivo alla data della elezione.



Il *referendum* non viene effettuato nel caso in cui, nel frattempo, il Parlamento abbia provveduto a modificare la legge oggetto del *referendum* abrogativo in linea con la richiesta referendaria.

3.1.4. Fase di convocazione dei comizi

Le sentenze della Corte costituzionale, con le quali viene dichiarata l'ammissibilità o meno delle richieste di *referendum*, vengono comunicate, tra gli altri, al Presidente della Repubblica che, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice con decreti i *referendum* fissando la data di convocazione degli elettori in una **domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno** (paragrafo 5.1 "L'indizione del *referendum*").

3.1.5. Fase dello svolgimento dei *referendum* e proclamazione dei risultati

Le schede per i *referendum*, secondo il modello prescritto dalla legge, sono fornite dal Ministero dell'Interno e contengono il quesito formulato nella richiesta di *referendum*, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.



All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di *referendum* che risultano ammesse.

L'esito dei *referendum* è accertato dall'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione che provvede alla **verifica dei *quorum*** (paragrafo 9.4. "La proclamazione del risultato").

Qualora il risultato del *referendum* sia **favorevole all'abrogazione**, il **Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione** della legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle singole disposizioni di essa oggetto di *referendum*.

L'abrogazione ha effetto a decorrere **dal giorno successivo a quello della pubblicazione** del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione delle disposizioni oggetto del *referendum* per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della



pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del suddetto decreto (articolo 37 della legge n. 352/1970).

Nel caso che il risultato del *referendum* sia **contrario all'abrogazione** di una **legge**, o di un atto avente forza di **legge**, o di singole disposizioni di essi, ne è data notizia e non può proporsi medesima richiesta di *referendum* prima che siano trascorsi **cinque anni**.

3.2. Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative con i *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022

Per il contemporaneo svolgimento nel 2022 del primo turno delle elezioni **amministrative** con i *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione, l'**articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41**, stabilisce che, per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari della votazione si applicano le disposizioni in vigore per i *referendum*.

- La **composizione** degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le elezioni amministrative e l'entità degli **onorari** fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinati dalla normativa per le **elezioni amministrative**, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dalla legge n. 70/1980, a seconda del tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente.
- Lo **scrutinio relativo ai *referendum*** ha inizio appena completate le operazioni di votazione (ore 23:00 di domenica 12 giugno 2022) e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione.
- Lo **scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 14:00 del lunedì**, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali.



n.103 del
4/5/2022

DECRETO-LEGGE 4 maggio 2022, n. 41

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.



<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/04/22G00053/SG>



4. LE DISPOSIZIONI GENERALI

4.1. L'elettorato attivo

L'**elettorato attivo** consiste nella capacità giuridica di **votare** e necessita del possesso dei seguenti **requisiti**:

- la cittadinanza italiana;
- la maggiore età, cioè 18 anni compiuti entro il giorno della votazione.



Costituzione

Articolo 48, modificato dalla legge costituzionale n. 1/2000

Sono **elettori** tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la **maggiore età** [primo comma].

Il **voto** è **personale** ed **eguale, libero** e **segreto**. Il suo esercizio è **dovere civico** [secondo comma].

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del **diritto di voto** dei **cittadini residenti all'estero** e ne assicura l'effettività. A tale fine è **istituita** una **circoscrizione Estero** per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il **diritto di voto** non può essere **limitato** se non per **incapacità civile** o per **effetto di sentenza penale irrevocabile** o nei casi di **indegnità morale** indicati dalla legge [quarto comma].



GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
n. 106 del
28/4/1967

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223

Articolo 2, modificato da ultimo dall'articolo 152, comma 1, d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5

Sono **esclusi** definitivamente o temporaneamente dal diritto di **elettorato attivo** [comma 1]:

- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi (oggi art. 6 del d.lgs. n. 159/2011);
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato [comma 2].



4.2. La disciplina della propaganda referendaria



La propaganda referendaria è soggetta a regolamentazione al fine di dare piena attuazione ai principi del pluralismo e della parità di trattamento tra **diversi soggetti politici** con opposte indicazioni di voto sul quesito referendario, ovvero fra i favorevoli ed i contrari, al fine di consentire agli elettori di averne una adeguata conoscenza e piena consapevolezza della scelta che sono chiamati ad effettuare.

L'articolo 52 della legge n. 352/1970, modificato dall'articolo 3, comma 1, legge 22 maggio 1978, n. 199, stabilisce espressamente che alla **propaganda** relativa allo svolgimento del **referendum** si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212, e nella legge 24 aprile 1975, n. 130. Le **facoltà** riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono **attribuite ai partiti o gruppi politici** che siano **rappresentati in Parlamento** nonché ai **promotori del referendum**, questi ultimi considerati come gruppo unico.

 Testo vigente	LEGGE 4 aprile 1956, n. 212 <i>Norme per la disciplina della propaganda elettorale</i>	
	http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-04-04;212!vig=	

 Testo vigente	LEGGE 24 aprile 1975, n. 130 <i>Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali</i>	
	http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-24;130!vig=	

- La legge definisce come **comunicazione politica radiotelevisiva** la diffusione di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche [articolo 2, comma 2, legge n. 28/2000].

 Testo vigente	LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28 <i>Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica</i>	
	http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-02-22;28!vig=	



L'articolo 11-*ter* della legge n. 28/2000, introdotto dall'articolo 1, comma 2, legge n. 313/2003, definisce per:

- **emittente radiofonica e televisiva locale**, ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale [lettera *a*];
- **programma di informazione**, il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca [lettera *b*];
- **programma di comunicazione politica**, ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni [lettera *c*].



L'offerta di **programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria** per le **concessionarie radiofoniche nazionali** e per le **concessionarie televisive nazionali** con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita [articolo 2, comma 4, legge n. 28/2000].

Dal **sabato** prima del giorno di votazione entra in vigore il cosiddetto "**silenzio elettorale**" (sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda) [articolo 9, primo comma, legge n. 212/1956, modificato dall'articolo 8, legge n. 130/1975].

- **Comunicazione istituzionale e obblighi di informazione** [articolo 9, legge n. 28/2000, modificato dall'articolo 1, legge n. 313/2003]

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto **divieto** a tutte le **amministrazioni pubbliche** di svolgere **attività di comunicazione ad eccezione** di quelle effettuate in **forma impersonale ed indispensabili** per l'efficace **assolvimento** delle proprie **funzioni** [comma 1].

Le **emittenti radiotelevisive pubbliche e private**, su indicazione delle istituzioni competenti, **informano** i cittadini delle **modalità di voto** e degli orari di **apertura** e di **chiusura** dei **seggi elettorali** [comma 2].



COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Provvedimento 26 aprile 2022

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i *referendum* popolari abrogativi indetti per il giorno 12 giugno 2022.



n.98 del
28/4/2022



Viene disciplinata la programmazione RAI durante la campagna referendaria, individuati i soggetti legittimati alle trasmissioni, disciplinata l'illustrazione delle materie proprie dei quesiti referendari e delle modalità di votazione, i programmi autogestiti e i programmi dell'Accesso.



<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/28/98/sg/pdf>



L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con la delibera 28 aprile 2022, n. 135/22/CONS ha approvato le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i *referendum* popolari abrogativi del 12 giugno 2022.



<https://www.agcom.it/documents/10179/26490289/Delibera+135-22-CONS/263b1ed3-0ccb-448b-88b1-d25880d5aff1?version=1.0>



Provvedimento del Garante della Privacy 18 aprile 2019 (registro n. 96), in materia di **propaganda elettorale e comunicazione politica** che fissa le regole per il corretto uso dei dati degli elettori da parte di partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati

Dati utilizzabili senza consenso

Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza consenso i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai comuni. Possono essere usati anche altri elenchi e registri pubblici in materia di elettorato passivo e attivo (ad esempio: elenco dei cittadini residenti all'estero aventi diritto al voto o degli elettori italiani che votano all'estero per le elezioni del Parlamento europeo) e altre fonti documentali, detenute da soggetti pubblici, accessibili da chiunque. Si possono utilizzare senza previo consenso anche i dati degli aderenti a partiti o movimenti politici o di soggetti che hanno con essi contatti regolari.

Dati utilizzabili solo con il previo consenso

E' necessario il consenso informato invece per poter utilizzare recapiti telefonici contenuti negli elenchi telefonici e quindi per effettuare chiamate o inviare sms e mail. C'è l'obbligo di consenso anche per poter trattare i dati reperibili sul web, come, ad esempio: quelli presenti nei profili dei social network e di messaggistica; quelli ricavati da forum e blog; quelli raccolti automaticamente con appositi software (*web scraping*); le liste di abbonati di un provider; i dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, commerciale o associative.

È necessario il consenso anche per i dati raccolti nell'esercizio di attività professionali, di impresa o nell'ambito della professione sanitaria, nonché per l'utilizzo dei dati di persone contattate in occasione di singole specifiche iniziative (es. petizioni, proposte di legge, *referendum*, raccolte di firme) e di quelli di sovventori occasionali.

Chi intende utilizzare dati raccolti previa informativa e consenso, è tenuto a verificare che siano stati effettivamente rispettati gli adempimenti di legge. Lo stesso vale per i servizi di propaganda elettorale curata da terzi a favore di movimenti, partiti, candidati.

Dati non utilizzabili

Non sono in alcun modo utilizzabili i dati raccolti o usati per lo svolgimento di attività istituzionali come l'anagrafe della popolazione residente; gli archivi dello stato civile; le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; gli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali; gli indirizzi



n. 105 del
7/5/2019





di posta elettronica tratti dall'Indice nazionale dei domicili digitali. Non sono utilizzabili i dati resi pubblici sulla base di atti normativi per finalità di pubblicità o di trasparenza come, ad esempio quelli presenti nei documenti pubblicati nell'albo pretorio on line; quelli relativi agli esiti di concorsi; quelli riportati negli organigrammi degli uffici pubblici contenenti recapiti telefonici ed indirizzi mail. Non si possono infine utilizzare dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altri incarichi pubblici nell'esercizio del loro mandato elettivo o dell'attività istituzionale.

Informativa a cittadini

Gli elettori devono essere sempre informati sull'uso che verrà fatto dei loro dati personali. Se i dati sono ottenuti direttamente presso gli interessati, l'informativa va data all'atto della raccolta. Per i dati acquisiti da altre fonti è necessario che gli interessati siano informati in un tempo ragionevole, al massimo entro un mese. Qualora tale adempimento sia però impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono esimersi dall'informativa, a condizione che adottino misure adeguate per tutelare i diritti e le libertà dei cittadini, utilizzando, per esempio, modalità pubbliche di informazione.



<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/07/19A02800/sg>

➤ Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni



I **partiti** o **gruppi politici** rappresentati in Parlamento e il gruppo/comitati di **promotori del referendum** che intendano **affiggere** stampati, giornali murali od altri e manifesti di **propaganda** per il **referendum** devono presentare alla giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente quello della votazione [articolo 52, quarto comma, legge n. 352/1970].

Sono **vietati** gli **scambi** e le **cessioni** delle **superfici** assegnate [articolo 4, quarto comma, legge n. 212/1956, modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 400, lettera h), legge n. 147/2013].



Le **giunte comunali**, dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione **provvedono ad individuare, delimitare e ripartire** gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di **propaganda**, distintamente e in parti uguali, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo promotore del **referendum**, che ne abbiano fatto richiesta [articoli 1, 2 e 3, legge n. 212/1956].



Rimozione propaganda abusiva [articolo 15, comma 3, legge n. 515/1993]

Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.



Divieto di alcune forme di propaganda referendaria

Al fine di tutelare l'estetica urbana e soprattutto il patrimonio storico-monumentale, artistico e archeologico, sono **vietate** le **affissioni** e le **iscrizioni murali** e quelle su sfondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni [articolo 1, ultimo comma, legge n. 212/1956].

Dal **trentesimo** giorno antecedente la votazione è **vietato**:

- **affiggere** o **esporre** stampati, giornali murali e manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda referendaria in qualsiasi altro **luogo pubblico** o esposto al pubblico (al di fuori degli spazi assegnati dal comune), ad esempio nelle vetrine dei negozi, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sulle finestre o sui balconi, sugli alberi, su palloni o aerostati ancorati al suolo, ecc.;
- il **lancio** o getto di **volantini** in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di **propaganda elettorale luminosa** o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di **propaganda luminosa mobile**.

➤ **Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili**



Dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni è **consentito** l'uso di **altoparlanti** su **mezzi mobili** soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9:00 alle ore 21:30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti [articolo 7, comma 2, legge n. 130/1975].



Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, d.P.R. n. 495/1992 (modificato dall'articolo 49, comma 1, d.P.R. n. 610/1996), tale forma di **propaganda elettorale** è subordinata alla preventiva **autorizzazione** del **sindaco** o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del **Prefetto** della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

➤ **Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici**



Nei **quindici** giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è **vietato rendere pubblici** o, comunque, **diffondere** i risultati di **sondaggi demoscopici** sull'esito del **referendum** e sugli **orientamenti politici** e di **voto degli elettori**, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo



precedente a quello del divieto. I criteri secondo i quali devono realizzarsi i sondaggi vengono definiti dall'AGCOM [articolo 8, commi 1 e 2, legge n. 28/2000].



Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezioni statistiche, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non deve interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione.

La presenza di incaricati all'interno delle sezioni, per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini può essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.



Nel giorno in cui si svolgono le votazioni è vietata ogni forma di **propaganda elettorale** entro il raggio di **200 metri** dall'ingresso delle **sezioni elettorali** [articolo 9, secondo comma, legge n. 212/1956, modificato dall'articolo 8, legge n. 130/1975].

È vietata anche la **propaganda** nei locali del **seggio** o in quelli adiacenti.

4.3. Le liste elettorali



Le liste degli elettori di ciascun comune si distinguono in:

- **generali**, che comprendono indistintamente tutto il corpo elettorale;
- **sezionali**, che comprendono gli elettori suddivisi per la rispettiva sezione elettorale di assegnazione.



Testo
vigente

Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223

Articolo 5

Ogni comune deve compilare, in ordine alfabetico, distintamente per sesso, le liste generali maschili e quelle femminili



<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223!vig=>



La **lista elettorale generale** è l'elenco di tutti gli elettori del comune e comprende tutti i cittadini italiani maggiorenni (o che lo diverranno nel semestre successivo), iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente (APR) o nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e per i quali non esistano cause di incapacità elettorale.

Deve essere tenuta costantemente **aggiornata** a seguito di apposite **revisioni** effettuate dagli ufficiali elettorali, successivamente **approvata** dalla **Commissione elettorale circondariale**.

Particolare attenzione viene prestata nell'attività di tenuta e di aggiornamento delle suddette **liste** elettorali **sezionali**, in quanto costituiscono la base sulla quale si svolge l'intera attività di voto nel seggio elettorale.

In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie viene compilato un estratto della **lista sezionale**, da consegnare al presidente per l'affissione nel seggio, in un'ottica di trasparenza delle operazioni.

L'**iscrizione** o la **cancellazione** dalle **liste elettorali** avviene d'ufficio ad opera degli ufficiali elettorali dei comuni al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa:

- al compimento del 18° anno di età;
- al trasferimento di residenza da un comune ad un altro;
- alla perdita o riacquisto della capacità elettorale in base alle condizioni previste dalla legge.

L'aggiornamento costante delle **liste elettorali** avviene tramite apposite **revisioni** a scadenza determinata e con procedure identiche in tutti i comuni italiani:

- **semestrali**;
- **dinamiche ordinarie**;
- **dinamiche straordinarie**.

Con la **revisione semestrale**, vengono **iscritti** coloro che compiono il diciottesimo anno di età nel semestre successivo e si procede alla **cancellazione** di coloro che sono stati anche cancellati:

- dall'**Anagrafe della popolazione residente (APR)** per irreperibilità, in occasione del censimento generale o a seguito di ripetuti accertamenti;
- dall'**Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)** per irreperibilità presunta, al compimento del centesimo anno di età o a seguito di due rilevazioni con esito negativo.

Le **revisioni dinamiche ordinarie** sono due e si attuano nei mesi di gennaio e luglio, rispettivamente con due "**tornate**" nella prima e nella terza decade dei suddetti mesi, nelle quali si procede a:

- cancellazioni per decesso;
- iscrizioni o cancellazioni per trasferimento di residenza in altro comune;
- cancellazioni per perdita della cittadinanza italiana;
- cancellazioni per perdita della capacità elettorale;
- iscrizioni per immigrazione, per riacquisto della capacità elettorale e per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età.

La normativa prevede che, in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, debba attuarsi, in ciascun comune, una **revisione dinamica straordinaria** con termini abbreviati, così suddivisa:



- una **prima tornata** con le cancellazioni degli elettori trasferiti in altro comune, entro il secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi;
- una **seconda tornata** con le iscrizioni nelle liste degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni, quarantacinque giorni prima della data di votazione (cioè il giorno della pubblicazione di detto manifesto);
- quarantacinque giorni prima della data di votazione si effettuano le **cancellazioni per perdita della cittadinanza italiana** [articolo 32, primo comma, numero 2], testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967] nonché le **variazioni** conseguenti al **cambio di abitazione** nell'ambito dello stesso comune;
- entro il decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi la commissione elettorale comunale compila l'**elenco dei cittadini che non avranno compiuto il 18° anno di età** nel giorno fissato per la votazione [articolo 33, d.P.R. n. 223/1967];
- entro il trentesimo giorno antecedente quello di votazione si effettuano le **iscrizioni** concernenti l'acquisto del **diritto elettorale** per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative [articolo 32, primo comma, numero 5], d.P.R. n. 223/1967];
- entro quindici giorni prima della data di votazione si effettuano le **cancellazioni degli elettori deceduti**.

Successivamente al quindicesimo giorno antecedente la data della votazione **non** è più possibile **variare** le **liste elettorali** ed il sindaco, su decisione della Commissione elettorale circondariale, ammette con apposita **attestazione al voto** chi matura il diritto elettorale all'ultimo momento [articolo 32-*bis*, T.U. n. 223/1967, introdotto dall'articolo 3, comma 1, legge n. 40/1979].

Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, **pervenga al comune un provvedimento** dal quale risulti la **perdita del diritto elettorale** per:

- perdita della **cittadinanza italiana**;
- perdita del **diritto elettorale**, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria;

il **sindaco** fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il **ritiro della tessera elettorale** se già consegnata [articolo 32-*ter*, testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967, introdotto dall'articolo 10, comma 1, legge n. 15/1992].



Le **spese** per la **tenuta** e la **revisione** annuale delle **liste elettorali** sono a carico dei **comuni** [articolo 62, primo comma, d.P.R. n. 223/1967].



4.4. Le sezioni elettorali



Il territorio di ogni comune in Italia è suddiviso in **sezioni elettorali** [articolo 34, primo comma, testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967].

La **divisione** in **sezioni** è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione elettorale il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, né inferiore a 500 [articolo 34, secondo comma, testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967, modificato dall'articolo 55, comma 6, legge n. 449/1997].



Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50 [articolo 34, terzo comma, d.P.R. n. 223/1967, modificato dall'articolo 55, comma 6, legge n. 449/1997].

Ogni sezione ha una propria **circoscrizione territoriale**.

Tutti gli elettori residenti nella suddetta circoscrizione territoriale sono assegnati alla relativa sezione. La **definizione** delle **sezioni elettorali** compete ai singoli **comuni** nei limiti dei vincoli fissati dalla legge e sulla **base** delle disposizioni del **decreto del Ministero dell'Interno 2 aprile 1998**.

 <p>GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA</p> <p>n. 96 del 27/4/1998</p>	<p>Decreto del Ministro dell'interno del 2 aprile 1998 recante: "<i>Regolamento concernente i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni</i>", emanato in attuazione dell'articolo 55, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449</p> <p>CIRCOLARE 9 aprile 1998, n. 20 Disposizioni esplicative e direttive</p>	
 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/04/27/098A3376/sg		

Alla **ripartizione** del territorio del comune in sezioni elettorali provvede l'ufficiale elettorale del comune con una propria delibera (approvata dalla Commissione elettorale circondariale), che ne determina la circoscrizione, individua il luogo di riunione e assegna gli elettori a ciascuna di esse (articoli dal 34 al 41 del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967).

	<p>Dal sito <i>internet</i> del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno è possibile consultare, tramite apposite ricerche, tutti i dati statistici, comunicati dai comuni, relativi alle sezioni elettorali e al numero degli iscritti nelle liste elettorali.</p>	
 https://dait.interno.gov.it/elezioni/rileseme/index_ricerca.php		



4.5. La tessera elettorale personale

La tessera elettorale personale, prevista dall'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ed istituita con d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, attesta la regolare iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali del comune in cui risiede.

E' un documento ufficiale a carattere permanente da conservare con cura, che permette di esercitare il diritto di voto, unitamente ad un documento di identificazione, in occasione di ogni elezione o *referendum* [articolo 1, d.P.R. 299/2000]; essa è utilizzabile fino ad un massimo di 18 consultazioni, corrispondenti agli spazi utili al suo interno per l'apposizione del bollo della sezione elettorale al momento del voto [articolo 2, comma 3, d.P.R. n. 299/2000].

La tessera elettorale:

- **contiene** il cognome e nome dell'elettore, il luogo e la data di nascita, la data e l'Autorità che l'ha rilasciata, l'indirizzo dell'elettore, il numero e l'indirizzo della sezione alla quale l'elettore è iscritto e assegnato, il collegio o la circoscrizione o la regione nelle quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione, le note e avvertenze e l'eventuale data di aggiornamento della tessera;
- è **idonea** a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali (politiche, europee, regionali, comunali e circoscrizionali) e referendarie;
- è **valida** fino all'esaurimento degli appositi spazi (18) per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione;
- **esauriti** tali spazi, su domanda dell'interessato, si procede al suo rinnovo.

➤ *Consegna della tessera agli elettori*

La tessera elettorale è **gratuita**, rilasciata dall'Ufficio elettorale del comune in cui risiede l'elettore in esenzione totale da bolli e diritti, sia per nuovo rilascio, sia per rinnovo o duplicato.



Ove, per qualsiasi motivo, non è possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un **attestato** del **sindaco** sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per la sola consultazione interessata [articolo 7, d.P.R. n. 299/2000].



Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120



Testo vigente

La **rappresentazione grafica** dei modelli della tessera elettorale è alle seguenti tabelle:



- Tabella A, per tutte le regioni, escluse Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige;
- Tabella B, per la regione Trentino-Alto Adige;
- Tabella C, per la regione Valle d'Aosta;
- Tabella D, per i cittadini di altro Stato membro dell'UE residenti in Italia.



<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-08;299!vig=>

La tessera viene emessa e rilasciata, su apposito modello, dall'Ufficio elettorale del comune di residenza.

Le modalità di rilascio e del suo eventuale rinnovo sono definite in modo da garantire la consegna della stessa nel rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

La consegna è eseguita a cura del comune, in plico chiuso, all'indirizzo del titolare ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente [articolo 3, comma 1, primo periodo, d.P.R. n. 299/2000].



Qualora il titolare risulti **irreperibile**, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa [articolo 3, comma 3, d.P.R. n. 299/2000].

Gli elettori che non sono comunque in possesso della tessera elettorale possono ritirarla presentandosi all'Ufficio elettorale del comune muniti di valido documento di identità.

E' altresì possibile ritirare la tessera elettorale dei propri familiari presentandosi all'Ufficio elettorale del comune muniti del proprio documento di identità, di quello degli interessati e di una delega scritta e firmata da ciascuno degli interessati.

Gli elettori residenti all'estero, che hanno esercitato il diritto di *opzione* per il voto in Italia (*optanti*), possono ritirare la tessera elettorale presso l'Ufficio elettorale del comune di iscrizione elettorale.

I giovani, che raggiungono la maggiore età entro il primo giorno fissato per le elezioni, ricevono gratuitamente al loro domicilio la tessera elettorale.



Per agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, gli **Uffici elettorali comunali resteranno aperti** [articolo 1, comma 400, lettera g), legge n. 147/2013]:

- nei due giorni antecedenti la data di inizio votazione dalle ore 9 alle ore 18;
- nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, cioè dalle ore 7:00 alle 23:00.

➤ ***Utilizzo della tessera per l'esercizio del voto***

In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per poter esercitare il diritto di voto, l'elettore deve presentare al seggio di appartenenza la propria tessera elettorale unitamente ad un documento di identificazione.

L'avvenuta partecipazione al voto viene attestata dalla apposizione della data di votazione e del bollo negli appositi spazi sulla tessera e mediante annotazione del numero della tessera elettorale del votante sull'apposito registro del seggio.

La tessera elettorale, inoltre, è necessaria per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio che vengono concesse agli interessati in occasione delle votazioni (paragrafo 4.6 "Le agevolazioni tariffarie di viaggio per l'elettore che si reca al voto").

➤ ***Aggiornamento dei dati nella tessera***

In caso di variazione dei dati contenuti nella tessera (dovuti a rettifica delle generalità, trasferimento di residenza, chiusure o spostamenti di sedi di seggio, modifica delle circoscrizioni o dei collegi elettorali), i necessari aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'Ufficio elettorale del comune che provvede, a seconda dei casi, ad inviare a domicilio la nuova tessera o a trasmettere per posta un tagliando adesivo con le variazioni da applicare nell'apposito spazio.

➤ ***Trasferimento di residenza in altro comune o cambio abitazione***

Qualora l'elettore **trasferisca** entro il 45° giorno antecedente la votazione la **residenza** da un comune ad un altro, è il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali a consegnare al titolare una nuova tessera, previo ritiro di quella rilasciata dal comune della precedente residenza.

➤ ***Variazione della sezione elettorale***

Nel caso di variazione del locale di votazione e/o della sezione elettorale, è l'Ufficio elettorale del comune di residenza a curare gli aggiornamenti della tessera trasmettendo per posta ai cittadini un tagliando adesivo con le variazioni da applicare nell'apposito spazio della tessera.

➤ ***Esaurimento degli spazi sulla tessera relativi alla certificazione del voto***

L'elettore può richiedere una nuova tessera elettorale all'Ufficio elettorale del comune, previa esibizione della vecchia con gli spazi esauriti, il quale procede al rilascio immediato di una nuova tessera senza il contestuale ritiro del vecchio documento.



➤ ***Deterioramento, smarrimento o furto della tessera***

Nel caso di **deterioramento della tessera**, l'elettore può richiederne un duplicato presso l'Ufficio elettorale del comune di residenza, previa presentazione di apposita domanda e riconsegna del documento deteriorato. Qualora invece il titolare delega al ritiro un'altra persona, questa deve presentarsi con un proprio documento di riconoscimento valido, consegnare il modulo di richiesta compilato e firmato dal delegante, accompagnato dalla fotocopia di un documento di riconoscimento e da una delega in carta libera.

In caso di **smarrimento della tessera**, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza o, più semplicemente, di una dichiarazione nella quale il titolare afferma, sotto la propria personale responsabilità, di averla smarrita.

Anche nel caso di **furto della tessera**, il comune rilascia il duplicato della tessera elettorale al titolare, previa domanda corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

➤ ***Annotazione permanente sulla tessera del diritto al voto assistito***

Gli elettori affetti da grave infermità fisica possono richiedere al comune di iscriverne nelle liste elettorali l'annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione di un timbro o di un'annotazione sulla tessera elettorale, nel rispetto delle disposizioni vigenti (paragrafo 8.1.11. "Il voto assistito").

4.6. Le agevolazioni tariffarie di viaggio per l'elettore che si reca al voto

Tutte le agevolazioni di viaggio sono concesse previa esibizione, da parte degli elettori, del documento elettorale (tessera elettorale o altro equipollente rilasciato dalle Autorità preposte per l'esercizio del voto) e di un documento di riconoscimento valido.

In occasione del viaggio di ritorno deve essere esibita la tessera elettorale al personale della compagnia di trasporto con la quale si è viaggiato, regolarmente timbrata e datata dalla sezione elettorale presso cui è stato espresso il voto, o, in mancanza di essa, un'apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l'avvenuta votazione.



Il **Ministero dell'interno** ha stipulato apposite **convenzioni** con ITA AIRWAYS, Trenitalia S.p.A., Trenord S.r.l. e Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. per l'applicazione delle **agevolazioni di viaggio** (di seguito descritte) [articolo 116, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, e articolo 2, legge n. 241/1969, quest'ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, D.L. n. 37/2011, convertito senza modificazioni dalla legge n. 78/2011].



Per maggiori **informazioni** sulle **agevolazioni** tariffarie di viaggio è opportuno **consultare** i siti **internet** delle rispettive **società** di trasporto, poiché possono subire delle variazioni all'ultimo momento.



4.6.1. Il trasporto aereo



Sito *web* del vettore



<https://www.ita-airways.com>



La società "ITA Airways" applica all'elettore che si reca al voto nel comune di iscrizione elettorale una **riduzione** pari al **40%** della tariffa, fino ad un massimo di 40 euro, iva 10% inclusa, sul prezzo base del biglietto di andata e ritorno dei propri **voli nazionali (tratte domestiche)**, con le eccezioni di quelli di seguito indicati.

Non è applicata la tariffa agevolata per:

- tariffe pubbliche valide per viaggi di andata e ritorno con importo inferiore a 40 euro;
- destinazioni domestiche con tariffe soggette a regime di bandi di gara;
- tariffe promozionali;
- destinazioni domestiche in *code-share*;
- tratte operate da vettori partner con codice volo ITA Airways.



Il "*code-share*" è un accordo tra linee aeree nel quale un vettore commercializza un servizio e pone il suo codice sui voli di un altro vettore, finalizzato ad ottimizzare la capacità operativa, evitando possibili duplicazioni di voli sulle medesime tratte.

I **biglietti** di viaggio a prezzo agevolato **sono validi**, per il **viaggio di andata**, dal **settimo giorno** antecedente la data di votazione e per il **viaggio di ritorno**, fino al **settimo giorno** successivo.

Per **usufruire** dell'**agevolazione tariffaria**, l'elettore deve esibire al *check-in* e/o all'imbarco, oltre al biglietto di viaggio, la tessera elettorale.

Qualora l'**elettore** sia **sprovvisto** della **tessera elettorale**, solo per il viaggio di **andata** (e comunque solo per gli **elettori residenti in Italia**), il biglietto può essere utilizzato previa sottoscrizione da parte dell'elettore di una dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'articolo 48 del testo unico di cui al d.P.R. n. 445/2000) da presentare al personale di scalo.

Al **ritorno**, l'elettore deve esibire la tessera elettorale regolarmente vidimata dalla sezione elettorale presso cui è stato espresso il voto e recante la data di votazione.



4.6.2. Il trasporto ferroviario



I biglietti di viaggio di andata e ritorno per gli **elettori residenti in Italia** e per quelli **residenti all'estero**, che si recano al voto presso il comune di iscrizione elettorale, devono essere intestati agli aventi diritto al voto.

➤ Trenitalia S.p.A.

Sito *web* del vettore

 <https://www.trenitalia.com>



Per i viaggi degli elettori è previsto il rilascio di biglietti di andata e ritorno con la **riduzione** del:

- **60%** sulle tariffe regionali (tariffe 39) e regionali con applicazione sovra regionale (tariffa 39/AS);
- **70%** sul prezzo base previsto per tutti i treni del servizio nazionale (*Alta Velocità Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity notte*) e per il servizio cuccette.

Le **riduzioni** sono **applicabili** per la **seconda classe** e per il **livello di servizio Standard**.

L'**agevolazione non è valida** in prima classe, nei livelli di servizio *Executive, Business e Premium*, nei servizi vagoni letto, nelle vetture *Excelsior*, nei salottini, nonché su tutti i servizi accessori (ad esempio: ristorazione) e **non è cumulabile** con altre riduzioni e/o promozioni.

È **fatta eccezione** per le agevolazioni previste in favore dei non vedenti, dei mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e dei possessori di *Carta Blu* che mantengono comunque il diritto alla gratuità del viaggio per l'accompagnatore.

Sulla base di specifici **accordi internazionali** con alcune Imprese ferroviarie estere, per i viaggi degli elettori residenti all'estero con i treni diretti internazionali *Italia-Svizzera* è prevista la **riduzione del 70%** in seconda classe sulla quota spettante a Trenitalia rispetto al prezzo globale di mercato relativo al viaggio da una delle stazioni estere ad una delle stazioni italiane o viceversa servite dal treno internazionale.

Per gli **elettori residenti in Italia**, il **rilascio** dei biglietti a prezzo ridotto (andata e ritorno) è **effettuato** dalle **biglietterie, self service** e dalle **agenzie di viaggio Trenitalia**, dietro esibizione da parte del viaggiatore del documento elettorale e del documento di riconoscimento, sui quali deve essere apposto il nominativo dell'elettore destinatario dell'agevolazione.



Gli elettori residenti in Italia, se **sprovvisi del documento elettorale**, devono **produrre una dichiarazione sostitutiva**.



Per gli **elettori** residenti **all'estero**, l'emissione dei biglietti deve avvenire previa esibizione, oltre che del documento elettorale, ove in loro possesso, della cartolina avviso o della dichiarazione delle Autorità consolari italiane attestanti che il connazionale si reca in Italia per votare e riportante l'agevolazione di viaggio spettante.

Il rilascio dei biglietti a prezzo ridotto, può avvenire anche accedendo ai canali digitali di Trenitalia (App mobile e sito <https://www.trenitalia.com>). Al riguardo l'elettore dovrà inserire il nome, il cognome, data di nascita, numero della tessera elettorale o, qualora non ne fosse in possesso, apposito modulo di autocertificazione da compilare e portare a bordo treno.

Per poter **usufruire** delle **agevolazioni**, gli **elettori** devono **esibire** nel **viaggio di ritorno** il documento elettorale recante l'attestazione dell'avvenuta votazione.



Gli **elettori** devono anche **esibire**, nei viaggi di **andata** e **ritorno**, idoneo **documento di riconoscimento** ai fini del necessario riscontro del nominativo apposto sui titoli di viaggio.

In caso di partenza per il **viaggio di andata** da **stazione impresenziata** o **disabilitata**, l'elettore munito del documento elettorale o di autocertificazione ottiene dal **personale di bordo** l'emissione di un biglietto nominativo valido per il viaggio di andata e ritorno.

I **biglietti** emessi in favore degli elettori residenti in **Italia** e **all'estero** hanno un periodo di **utilizzo** di **venti giorni**. Tale periodo **decorre**, per il viaggio di **andata**, dal **decimo giorno** antecedente il giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di **ritorno** si estende fino alle ore 24 del **decimo giorno** successivo al giorno di votazione (questo escluso).



I **biglietti** con contestuale assegnazione del posto sono **validi**, nell'ambito del periodo di utilizzazione di **venti giorni**, solo per il **giorno** e il **treno prenotati** e non sono da convalidare.

Il **viaggio di andata** deve essere **completato** entro l'orario di **chiusura** delle operazioni di votazione e quello di **ritorno** non può avere inizio se non dopo l'apertura del seggio elettorale.

I **biglietti** per i **treni** del servizio **nazionale** e **internazionale** (a tariffa *Italian Elector*) *Alta Velocità Frecciarossa* e *Frecciargento*, *Freccia Bianca*, *Intercity*, *Intercity Notte* e *Eurocity*, sono **validi** esclusivamente per il **giorno** ed il **treno prenotati** e non sono da convalidare.



Per l'**accesso** a un **treno** diverso da quello prenotato, valgono le regole previste per il **biglietto Base**.

I **biglietti** per i **treni Regionali** sono senza assegnazione del posto e, per essere validi, devono essere **convalidati** prima di **iniziare** sia i **viaggi di andata** sia quelli di **ritorno**.



➤ **ITALO – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.**

Sito web del vettore

 <https://www.italotreno.it>



Per i viaggi degli elettori verso la località della propria sede elettorale di iscrizione, o comunque verso località limitrofe o utili a raggiungere tale località, è previsto il rilascio di biglietti di andata e ritorno con una **riduzione** pari al **60%** sul prezzo al pubblico dei suddetti biglietti.

L'**agevolazione** è **applicata** esclusivamente ai biglietti ferroviari di andata e ritorno dei treni Italo acquistati per viaggiare in ambiente *Smart e Comfort*, con le offerte *Flex, Economy, Extratempo e Bordo*.

I biglietti a tariffa agevolata possono essere acquistati tramite contact-center Italo-Pronto Italo-, biglietterie Italo di stazione, sito web <https://www.italotreno.it> e il Portale Agenzie di viaggio.



Nessuna agevolazione è riconosciuta da Italo per l'acquisto di:

- biglietti in ambiente *Prima e/o Club*;
- biglietti cumulativi, ovvero relativi a due o più passeggeri;
- servizi accessori al servizio di trasporto (ad esempio: servizio ristorazione, servizio cinema).

I biglietti a tariffa agevolata devono essere nominativi e **sono validi**, per il **viaggio di andata**, dal **decimo giorno** antecedente la data di votazione (questo compreso) e, per il **viaggio di ritorno**, fino alle ore 24 del **decimo giorno** successivo al giorno della votazione (questo escluso).

Gli **elettori**, per usufruire dell'agevolazione, devono **esibire** al personale di Italo addetto al controllo a bordo treno:

- nel **viaggio di andata**, unitamente ad un valido **documento di identità**, la propria **tessera elettorale** o una dichiarazione sostitutiva attestante che il biglietto agevolato è stato acquistato per recarsi presso la località della propria sede elettorale di iscrizione, al fine di esercitare il diritto di voto;
- nel **viaggio di ritorno**, unitamente ad un valido **documento di identità**, la propria **tessera elettorale** recante l'attestazione dell'avvenuta votazione.

L'**elettore**, per poter continuare a **beneficiare** dell'agevolazione, può:

- **effettuare**, tramite tutti i canali di vendita, il **cambio** del **nominativo** indicato sul biglietto agevolato al momento dell'acquisto solo a favore di un altro elettore ed a condizione che l'offerta commerciale con cui è stato acquistato il suddetto biglietto consenta il cambio;
- **cambiare** la **data** e/o l'**orario** di **partenza** e/o di **ritorno** solo per date comprese nel periodo e se l'offerta commerciale con cui è stato acquistato il biglietto agevolato lo consente in base al contratto di trasporto di Italo.



Si **perde** il **beneficio** dell'**agevolazione** nel caso in cui l'elettore chiede:

- di **cambiare** la data e/o l'orario di partenza e/o di ritorno per un giorno non rientrante nel periodo di utilizzazione;
- di **viaggiare** in un ambiente differente dalla *Smart e Comfort*.

➤ **Trenord S.r.l.**

Sito *web* del vettore



<http://www.trenord.it>



Per i viaggi degli elettori residenti nel **territorio nazionale**, **ovvero all'estero**, che si recano nella propria località sede elettorale di iscrizione per esercitare il diritto di voto, è previsto il rilascio dei biglietti nominativi di andata e ritorno con la **riduzione del 60%** sulle tariffe regionali n. 39, applicabili per la **seconda classe**.



L'**agevolazione non è valida** in **prima classe** e sui treni del servizio aeroportuale *Malpensa Express* nonché su titoli integrati.

L'**agevolazione non è cumulabile** con altre riduzioni e/o promozioni, fatta **eccezione** per i possessori di **Carta Blu** che mantengono il diritto alla gratuità del viaggio per l'accompagnatore.

I **biglietti** emessi in favore degli elettori residenti sia in **Italia** che **all'estero** hanno un periodo di **utilizzazione** di **venti giorni**. Tale periodo **decorre**, per il viaggio di **andata**, dal **decimo giorno** antecedente il giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di **ritorno** si estende fino alle ore 24 del **decimo giorno** successivo al giorno di votazione (questo escluso).



In ogni caso, il **viaggio di andata** deve essere **completato** entro l'orario di chiusura delle operazioni di voto al seggio e quello di **ritorno** non può avere inizio se non dopo l'apertura del seggio elettorale.

I biglietti a tariffa agevolata possono essere acquistati presso le biglietterie di stazione e a bordo treno.

I **biglietti**, per essere validi, devono essere **convalidati** prima di iniziare sia il viaggio di andata sia quello di ritorno.

Gli **elettori**, per poter usufruire dell'agevolazione, devono **esibire** al **personale** di *Trenord* addetto al controllo, sia presso le biglietterie di stazione sia a bordo treno, la **tessera elettorale** e un **documento di riconoscimento**.



Gli **elettori** residenti in Italia, se **sprovisti** del **documento elettorale**, devono **produrre** una **dichiarazione** sostitutiva.



Per gli **elettori residenti all'estero**, l'emissione dei biglietti deve avvenire previa esibizione, oltre che del documento elettorale, ove in loro possesso, della cartolina avviso o della dichiarazione delle Autorità consolari italiane attestanti che il connazionale si reca in Italia per votare e riportante l'agevolazione di viaggio spettante.

L'**elettore** deve **esibire** nel **viaggio di ritorno** la **tessera elettorale** recante l'attestazione dell'avvenuta votazione.



4.6.3. Il trasporto marittimo

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato disposizioni alle **Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A.**, alla **Società Navigazione Siciliana S.c.p.A.**, alla **GNV S.p.A.**, alla **Grimaldi Euromed S.p.A.** e alla **NLG- Navigazione Libera del Golfo** di applicare, agli elettori che si recheranno a votare nel comune di propria iscrizione, la tariffa agevolata che prevede la riduzione del 60% del nolo passeggeri della sola "tariffa ordinaria"; nel caso di elettori che abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, si applicherà la "tariffa residenti", ad eccezione dei casi in cui la tariffa "elettori" risultasse più vantaggiosa.

- "**Compagnia italiana di navigazione S.p.A. (Tirrenia)**", che effettua il servizio pubblico di collegamento con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti;

Sito web del vettore

 <https://www.tirrenia.it> 

- "**Società Navigazione Siciliana S.c.p.A.**" che assicura il servizio pubblico di linea tra la Sicilia e le sue isole minori.

Sito web del vettore

 <https://carontetourist.it/it> 



4.6.4. Le autostrade

(Aiscat Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori)

Sito *web* del vettore



<http://www.aiscat.it>



E' prevista la **gratuità** (esenzione) del pedaggio autostradale su tutta la rete nazionale delle Società concessionarie associate per i soli **elettori italiani residenti all'estero**, sia per il viaggio di raggiungimento del seggio elettorale che per quello di ritorno, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esazione di tipo "*aperto*".



Il sistema di esazione "*aperto*" prevede la suddivisione dell'autostrada in tratte, ciascuna delle quali è controllata in un solo punto; di conseguenza, non è più necessario munire l'utente di biglietto di viaggio perché il pedaggio dovuto presso ogni stazione è indipendente dalla reale provenienza e destinazione del veicolo ma varia solo in funzione della sua classe tariffaria.

La validità dell'agevolazione avrà inizio, per il viaggio di andata, dalle ore 22:00 del quinto giorno precedente quello della consultazione e, per quello di rientro, dal giorno di inizio delle operazioni di voto fino alle ore 22:00 del quinto giorno successivo alla conclusione delle operazioni stesse.

L'elettore, per poter usufruire dell'agevolazione, dovrà esibire, per il viaggio di andata, la tessera elettorale o la cartolina-avviso inviatagli dal comune di iscrizione elettorale o l'attestazione rilasciata dal Consolato della località di residenza e, per il viaggio di ritorno, la tessera elettorale opportunamente vidimata dal presidente del seggio dove è avvenuta la votazione.



5. IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

5.1. L'indizione del *referendum*

5.1.1. I decreti di convocazione dei comizi

REFERENDUM N. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2022, recante *"Indizione del referendum popolare per l'abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi"*.

 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2022	
n. 82 del 7/4/2022	 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/07/22A02320/SG	

REFERENDUM N. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2022, recante *"Indizione del referendum popolare per la limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale."*

 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2022	
n. 82 del 7/4/2022	 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/07/22A02321/SG	



REFERENDUM N. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2022, recante *“Indizione del referendum popolare per la separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.”*

 <p>GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA</p> <p>n. 82 del 7/4/2022</p>	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>6 aprile 2022</p>	
<p> http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/07/22A02322/SG</p>		

REFERENDUM N. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2022, recante *“Indizione del referendum popolare per la partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.”*

 <p>GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA</p> <p>n. 82 del 7/4/2022</p>	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>6 aprile 2022</p>	
<p> http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/07/22A02323/SG</p>		



REFERENDUM N. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2022, recante *“Indizione del referendum popolare per l’abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.”*

 <p>GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA</p> <p>n. 82 del 7/4/2022</p>	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>6 aprile 2022</p>	
<p> http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/07/22A02324/SG</p>		

5.1.2. L’avviso agli elettori tramite affissione del manifesto di convocazione dei comizi

I comuni procedono, entro il 45° giorno antecedente la data di votazione, alla pubblicazione all’albo pretorio *online* e all’affissione in altri luoghi pubblici del **manifesto**, a firma del sindaco, con il quale viene dato annuncio agli elettori della **convocazione dei comizi** per la consultazione referendaria, della data e degli orari della votazione [articolo 11, quarto comma, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, e articolo 32, commi 1 e 5, legge n. 69/2009].



FAC-SIMILE del modello n. 1/REF - Manifesto di convocazione dei comizi

REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022

CONVOCAZIONE DEI COMIZI

COMUNE DI

IL SINDACO

Visto l'articolo 75 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, applicabile ai referendum a norma dell'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);

RENDE NOTO

che, con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 82 del 7 aprile 2022, sono stati convocati per il giorno di **domenica 12 giugno 2022** i comizi per lo svolgimento dei seguenti referendum popolari:

REFERENDUM POPOLARE N. 1

Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?

REFERENDUM POPOLARE N. 2

Limitazione delle misure cautelari:

abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale

Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni."?

REFERENDUM POPOLARE N. 3

Separazione delle funzioni dei magistrati.

Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati

Volete voi che siano abrogati: l'"Ordinamento giudiziario" approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: "e, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura"; la legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3; "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre"; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa"; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150", nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall'art. 2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n. 111 e dall'art. 3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti"; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti"; art. 13, comma 3; "3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima."; art. 13, comma 4; "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario civile o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il mutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il mutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento."; art. 13, comma 5; "5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche."; art. 13, comma 6; "6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'art. 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa."; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160."?

REFERENDUM POPOLARE N. 4

Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.

Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n. 150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera a)"; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e)";

REFERENDUM POPOLARE N. 5

Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura

Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole "unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'art. 23, né possono candidarsi a loro volta";

Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 11 giugno 2022.

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ DOMENICA 12 GIUGNO 2022 DALLE ORE 7 ALLE ORE 23.

....., addì 28 aprile 2022

IL SINDACO

L'ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO
LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE (O UN ATTESTATO SOSTITUTIVO) E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO




6. I SEGGI ELETTORALI



L'espressione del suffragio deve rispettare i principi costituzionali della personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto stesso.

La messa a disposizione e l'allestimento delle sedi dei seggi elettorali sul territorio nazionale rientra nelle competenze delle Amministrazioni comunali.



Relativamente alle operazioni di voto e scrutinio, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti le norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al d.P.R. n. 361/1957 [articolo 50, legge n. 352/1970, modificato dall'articolo 23, comma 2, lettera e), legge n. 459/2001].

Alle operazioni di ogni seggio ordinario, ospedaliero, speciale e volante in Italia e di quelli costituiti presso la circoscrizione Estero, possono assistere i rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, dei promotori dei referendum, dei partiti e dei gruppi politici rappresentati nel Parlamento, se designati [articolo 19, legge n. 352/1970, articolo 13, comma 3, d.P.R. n. 104/2003, e articolo 25, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957].



Le **designazioni** dei rappresentanti possono essere **presentate entro il giovedì antecedente** la data di **votazione** alla segreteria del **comune** che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio.

Le **designazioni** possono essere anche **presentate direttamente** ai singoli **presidenti di seggio** il **sabato pomeriggio**, durante la costituzione/insediamento del seggio o la **domenica mattina** prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

Durante l'esercizio delle loro funzioni, i **rappresentanti**, compresi i **membri dell'Ufficio di sezione**, sono **considerati**, per ogni effetto di legge, **pubblici ufficiali** [articolo 40, comma 3, T.U. n. 361/1957]

I **rappresentanti** ed i **componenti del seggio** sono **tenuti a trattare** con la massima **riservatezza**, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i **dati personali conosciuti** nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell'elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore medesimo [Garante per la protezione dei dati personali provvedimenti del 18 aprile 2019 e del 6 marzo 2014 pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019 e n. 71 del 26 marzo 2014] (paragrafo 4.2. "La disciplina della propaganda referendaria").

6.1. L'Ufficio elettorale di sezione o seggio ordinario



Per ogni sezione elettorale è istituito un **Ufficio elettorale di sezione**, composto da [articolo 19 della legge n. 352/1970]:

- un **presidente**;
- **tre scrutatori**, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente;
- un **segretario**.



n. 139 del
3/6/1957 e
n. 303 del
30/12/2005

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

Articolo 40

L'**ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario** è **obbligatorio** per le persone designate [primo comma].

Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di **vicepresidente**; lo coadiuva e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento [secondo comma].

Tutti i **membri del seggio**, compresi i **rappresentanti**, presso il seggio medesimo, dei **promotori del referendum** e dei **partiti/gruppi politici presenti nel Parlamento**, sono **considerati**, per ogni effetto di legge, **pubblici ufficiali** durante l'esercizio delle loro funzioni [terzo comma, modificato dall'articolo 6, comma 13, legge n. 270/2005].

Per la **validità** delle operazioni del seggio devono essere **sempre presenti** almeno **tre** componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente [articolo 66, secondo comma, T.U. n. 361/1957].



Per i **reati** commessi in **danno** dei **membri** dell'Ufficio elettorale di sezione, compresi i **rappresentanti** dei promotori del *referendum* e dei partiti/gruppi politici presenti nel Parlamento, si procede con giudizio direttissimo [articolo 112, d.P.R. n. 361/1957].

L'**ubicazione** dei **seggi elettorali** è prevista in edifici pubblici, talvolta anche non scolastici [articolo 17, comma 50, della legge n. 127/1997].



È il Ministero dell'Istruzione che impartisce ai dirigenti degli uffici scolastici regionali opportune istruzioni affinché gli stessi mettano a disposizione delle amministrazioni comunali i **locali scolastici** nei giorni strettamente necessari per l'approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio. Normalmente il **locale** viene messo a **disposizione** il **venerdì antecedente** il giorno della **votazione** fino al giorno successivo la chiusura delle operazioni di scrutinio.



Testo vigente

Articolo 38, testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967, modificato dall'articolo 8, comma 1, D.L. n. 75/1981, convertito con modificazioni dalla legge n. 219/1981

Disciplina il numero delle sezioni elettorali nei fabbricati sedi dei seggi



<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art38>

6.1.1. Le caratteristiche dei locali sedi dei seggi

L'articolo 42, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, applicabile anche alle consultazioni referendarie, prevede che siano assicurate alcune particolari **caratteristiche strutturali** e di capienza dei **locali** che **ospitano** i **seggi**, tra cui:

- la **sala della votazione** (cosiddetta "*sala delle elezioni*"), delimitata da una porta di ingresso, è destinata ai componenti del seggio e ai rappresentanti dei promotori del *referendum* e dei partiti/gruppi politici presenti nel Parlamento, Gli elettori possono entrarvi solo per votare e, pertanto, occorre che vi sia uno spazio antistante ove gli elettori possono attendere il proprio turno prima di fare ingresso nella sezione elettorale per le operazioni di voto;
- in ciascun **seggio**, salva comprovata impossibilità logistica, devono essere predisposte **quattro cabine**, di cui una destinata ai portatori di *handicap*, collocate in maniera da rimanere isolate, oltre ad essere munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto;
- il seggio deve essere dotato di un **tavolo** di dimensioni tali per consentirvi il collocamento delle urne (una per ogni consultazione elettorale e referendaria), sempre visibile a tutti, disposto in modo che i rappresentanti, allorché sia stata chiusa la votazione, possano girarvi attorno.



L'accessibilità del seggio elettorale

Gli arredi della **sala di votazione** dei seggi elettorali devono essere disposti in modo da permettere agli **elettori non deambulanti** di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le **funzioni di componente** di seggio o di **rappresentante** dei promotori del *referendum* e dei partiti/gruppi politici.



Deve essere predisposta almeno una **cabina** per consentire agevolmente l'accesso agli elettori disabili e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, o un tavolo munito di ripari, che garantisca la stessa segretezza.

I seggi debbono essere poi raggiungibili anche dall'esterno, dove deve essere segnalata l'**accessibilità** attraverso il **simbolo della carrozzina**, tramite percorsi accessibili.

6.2. La sezione ospedaliera



La **sezione ospedaliera** opera esattamente come il **seggio ordinario**.

 <p>GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA</p> <p>n. 139 del 3/6/1957</p>	<p>Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361</p> <p><i>Articolo 52</i></p> <p>Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazione di 500 [primo comma].</p> <p>Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, per l'esercizio del voto, gli elettori facenti parte del personale dell'Istituto di cura, che ne facciano domanda al comune.</p>
--	---

L'articolo 9, comma 9, della legge n. 136/1976, prevede la possibilità di **istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale** (paragrafo 6.3. Il seggio speciale) per la raccolta del voto dei ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono accedere alla cabina di votazione.



6.2.1. Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti *Covid-19* e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera

NOVITÀ



L'articolo 3 del D.L. 4 maggio 2022, n. 41 prevede che:

1- Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022:

- a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti letto, che ospitano reparti *Covid-19* sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere, di cui all'art. 52 del T.U. 361/1957 e all'art. 43 del d.P.R. 570/1960;
- b) ogni sezione ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti *Covid-19* è abilitata alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per *Covid-19*, nonché ricoverati presso reparti *Covid-19* di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto, per il tramite di seggi speciali;
- c) nei casi suddetti ai componenti di ogni sezione ospedaliera/seggio speciale che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.

2. In caso di impossibilità di costituzione di una sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare personale USCAR (personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero in subordine, soggetti appartenenti alla protezione civile che abbiano manifestato la loro disponibilità.

3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti da personale USCAR.

4. Nei comuni dove non sono ubicate strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti letto, che ospitano reparti *Covid-19*, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione, seggi speciali, nominati dal sindaco, che provvedono alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per *Covid-19* e provvedono all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio.

5. In caso di impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, può essere istituito un solo seggio speciale per



due o più comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e i sindaci interessati.

6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al *Covid-19* in trattamento ospedaliero o domiciliare, o in condizioni di isolamento, **i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali, sono muniti delle certificazioni verdi *Covid-19*.**

7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi suddetti spetta l'onorario fisso forfettario di cui alla legge 70/1980, **umentato del 50%.**

6.3. Il seggio speciale

[articoli 8 e 9, legge n. 136/1976, e articolo 1, primo comma, lettere d) ed e), del D.L. n. 161/1976, convertito con modificazioni dalla legge n. 240/1976]

In occasione di ogni consultazione, un **seggio speciale** viene **costituito in aggiunta** al seggio **ordinario** o alla **sezione ospedaliera**:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il **seggio speciale** è composto da un **presidente**, nominato dal presidente della Corte d'Appello, e da **due scrutatori**, di cui uno con mansioni di segretario, nominati dalla Commissione elettorale comunale.

Il **seggio speciale** che opera presso un **luogo di cura** può essere incaricato anche della **raccolta del voto** presso il **domicilio** di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura (paragrafo 8.1.6. "Il voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione").

I **compiti** del seggio speciale si esauriscono non appena le schede votate, racchiuse in apposito plico, vengono portate nella sede della sezione elettorale (ordinaria od ospedaliera) e immediatamente immesse nella stessa urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

I **componenti** del seggio speciale **non** devono prendere parte ad alcuna altra **operazione** del procedimento elettorale (ad esempio: non devono partecipare alle operazioni di autenticazione delle schede).



6.4. L'Ufficio distaccato di sezione o seggio volante

[articolo 53, T.U. n. 361/1957, e articolo 1, D.L. n. 1/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 22/2006]

Il seggio volante viene **costituito**:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio.

Il seggio volante è composto dal **presidente**, da **uno scrutatore** e dal **segretario del seggio ordinario** nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura con meno di 100 posti letto e/o dimorano elettori ammessi al voto domiciliare (paragrafo 8.1.6. "Il voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione").

Lo scrutatore del seggio volante è **designato** mediante sorteggio tra gli scrutatori del seggio ordinario.

Il seggio volante ha il **compito** di:

- **raccogliere** il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura e di quelli che votano al proprio domicilio;
- **portare** le schede votate, racchiuse piegate in apposito plico, nella sede della sezione elettorale "madre" da cui si distacca provvisoriamente il seggio volante medesimo;
- **immettere** immediatamente tali schede piegate nella stessa urna dove confluiscono le altre schede votate dagli elettori della sezione stessa.

6.5. L'insediamento del seggio elettorale



Le urne da utilizzare per raccogliere il voto, una per ciascun *referendum*, sono di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica Italiana e la scritta "MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI".

Sotto tale scritta, nello spazio bianco sottostante, il presidente di seggio deve applicare, su ogni urna, un'etichetta autoadesiva che, per ciascuna consultazione, è dello stesso colore della scheda di votazione, reca una dicitura della relativa consultazione e, inoltre, per ciascuno dei cinque *referendum*, il numero d'ordine progressivo. La fornitura delle urne e delle etichette autoadesive è approntata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.



n. 81 del
8/4/2011

Decreto del Ministero dell'Interno

1° aprile 2011

Determinazione delle **caratteristiche** essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali



<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/04/08/11A04812/sg>



Il **presidente del seggio** deve accuratamente **controllare** l'arredamento della **sala della votazione** (cabine, tavole, sedie, altro) [articolo 42 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957], **redigere** il **verbale** sulla ricognizione effettuata e **disporre** la **vigilanza** sulla sala destinata alla votazione per mezzo degli agenti della forza pubblica.

Sabato 11 giugno 2022, alle ore 16:00, il presidente **costituisce** il **seggio** chiamando a farne parte il **segretario** da lui scelto e gli **scrutatori**, i cui nominativi risultano dall'estratto del verbale di nomina, invitando i **rappresentanti**, se designati, ad assistere alle operazioni elettorali [articolo 41, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957].

Se tutti o alcuno degli **scrutatori non siano presenti** o ne sia **mancata** la **designazione**, il **presidente** chiama in **sostituzione** alternativamente il più **anziano** e il più **giovane** tra gli **elettori presenti**, che **non siano rappresentanti** effettivi o supplenti, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui al paragrafo **6.8. "Le cause di esclusione dalle funzioni di componente di seggio"**.

Il **pacco delle schede** di voto e il **plico** contenente il **bollo della sezione** devono essere **aperti** dopo la **costituzione del seggio**; il seggio procede, poi, all'autenticazione delle schede di votazione.



Esposizione bandiere all'esterno degli edifici sedi dei seggi

Dall'**insediamento** dei seggi e fino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio, le **bandiere** della **Repubblica italiana** e dell'**Unione europea** sono **esposte all'esterno** dei **seggi elettorali** nonché all'**esterno** degli **ospedali** e dei **luoghi di cura** e di **detenzione** nei quali è **istituita** una **sezione ospedaliera** o in cui opera un **seggio speciale** [articolo 2, comma 2, legge n. 22/1998, e articolo 4, comma 4, d.P.R. n. 121/2000].



6.6. I componenti dei seggi elettorali



Ruolo	Nominato	Requisiti essenziali per la nomina	Data nomina in generale	Seggio ordinario e sezione ospedaliera	Seggio speciale	Seggio volante
				numero componenti		
Presidente	dal Presidente della Corte di Appello	Iscrizione all'Albo dei presidenti di seggio	entro il 30° giorno antecedente la votazione	1	1	1 (del seggio ordinario)
Vice presidente	tra gli scrutatori	di legge	all'atto dell'insediamento del seggio	1 (tra gli scrutatori)	-	-
Scrutatore	dalla Commissione elettorale comunale	Iscrizione all'Albo degli scrutatori di seggio	mediante nomina tra il 25° ed il 20° giorno antecedente la votazione	3 4 (*)	2	1 (del seggio ordinario)
Segretario	dal Presidente	di legge	prima della costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione	1	1 (tra i 2 scrutatori)	1 (del seggio ordinario)

(*) per i seggi costituiti presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (scrutinio dei voti degli elettori italiani all'estero) [articolo 13, comma 3, legge n. 459/2001];

per gli Uffici di sezione (seggio ordinario) nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di 100 posti letti e/o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare [articolo 2, legge n. 199/1978, modificato dall'articolo 2, legge n. 46/2009];

per gli Uffici di sezione in cui si svolgono anche le elezioni amministrative [art. 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 41/2022].

6.6.1. Il presidente



Per poter svolgere la **funzione di presidente di seggio** è necessario essere **iscritti** nell'apposito **Albo** delle persone idonee tenuto presso le rispettive Corti d'Appello, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53.



Legge 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

Testo vigente



<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-03-21;53!vig=>



Il **presidente** di seggio è **nominato** dal **Presidente** della **Corte d'Appello** fra coloro che sono **iscritti** nell'apposito **Albo**, garantendo professionalità ed efficienza; laddove è possibile la nomina avviene tra i residenti del comune in cui è ubicato il seggio elettorale.



Entro il **trentesimo** giorno antecedente quello della **votazione** il **Presidente** della **Corte d'Appello** competente per territorio provvede alla nomina dei **presidenti** [articolo 35, primo comma, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957].

Entro il **ventesimo** giorno antecedente quello della **votazione** il **Presidente** stesso della **Corte d'Appello** **trasmette** ad ogni comune l'**elenco** dei **presidenti** designati alle rispettive sezioni elettorali dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni [articolo 35, quarto comma, T.U. n. 361/1957].

Se il **presidente** del seggio, per **giustificati motivi**, **non** è in grado di **assumere** la **carica**, deve avvertire immediatamente il **Presidente** della **Corte d'Appello** e il sindaco del comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale è stato destinato.

In caso di improvviso **impedimento** del presidente che non consente la sua normale sostituzione da parte del **Presidente** della **Corte d'Appello**, assume la presidenza del seggio il sindaco o un suo delegato.

Se l'**assenza** o l'**impedimento** sono temporanee, il **presidente** è **sostituito** dal **vicepresidente** nominato tra gli scrutatori dal presidente stesso.

Il **presidente** ha la **potestà** di **decisione** su tutte le **operazioni**, previa acquisizione del parere degli scrutatori, e può **disporre** della **forza pubblica**.

Il **presidente** o il **vicepresidente** devono essere sempre **presenti** a tutte le **operazioni** del seggio.

6.6.2. Lo scrutatore

Per poter **svolgere** la funzione di **scrutatore** è necessario essere **iscritti** nell'**Albo** unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, depositato presso l'Ufficio elettorale del comune, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata da ultima dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, necessariamente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune di ubicazione del seggio elettorale stesso.

 <p>Testo vigente</p>	<p>Legge 8 marzo 1989, n. 95</p> <p><i>Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570</i></p>	
<p> http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-08;95!vig=</p>		



Tra il 25° e il 20° giorno antecedenti la data stabilita per la votazione [articolo 6, legge n. 95/1989], la Commissione elettorale comunale (composta dal sindaco e da tre consiglieri comunali) procede, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'Albo pretorio *online* del comune e in altri luoghi pubblici, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati:

- alla nomina degli scrutatori, all'unanimità, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'Albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;



In caso di mancata unanimità si procede a votazione; ciascun componente la Commissione vota per un solo nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

[articolo 6, comma 2, legge n. 95/1989, modificato dall'articolo 3-*quinqüies*, comma 1), D.L. n. 1/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 22/2006].

- alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi (supplenti), compresi nell'Albo, per sostituire gli scrutatori già nominati in caso di eventuale loro rinuncia o impedimento (qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio);
- alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'Albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Non oltre il 15° giorno antecedente la data del voto il sindaco o il commissario (in caso di ente sciolto) notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina.

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore deve essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria dei supplenti.



La comunicazione della nomina in sostituzione è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno antecedente quello di votazione.

La legge prevede il caso in cui, all'atto della costituzione del seggio, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino oppure ne sia mancata la nomina. In tal caso, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti nel seggio:

- che sappiano leggere e scrivere;
- che non siano rappresentanti di lista;

per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio (paragrafo 6.8. "Le cause di esclusione dalle funzioni di componente di seggio").



Lo **scrutatore** provvede alle **operazioni** di:

- **autenticazione** delle schede di voto;
- **identificazione** degli elettori;
- **scrutinio** (spoglio delle schede votate);
- **recapito** dei plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di voto e scrutinio;

ed ha **potestà consultiva** nei casi indicati dalla legge o su richiesta del presidente di seggio.

6.6.3. Il segretario



Il segretario è scelto direttamente dal presidente del seggio elettorale, prima dell'insediamento del seggio, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in cui ha sede il seggio.

Deve essere in **possesso** del **titolo di studio** non inferiore al **diploma** di istruzione secondaria di secondo grado [articolo 2, legge 21 marzo 1990, n. 53] e non deve incorrere nelle cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio (paragrafo 6.8. "Le cause di esclusione dalle funzioni di componente di seggio").

Il presidente, se non vi ha provveduto prima, può scegliere il segretario anche all'atto della costituzione del seggio (paragrafo 6.5. "L'insediamento del seggio elettorale").

Nel caso di **temporanea assenza** o di **impedimento** sopraggiunto del segretario, il presidente del seggio sceglie il **sostituto** tra gli **scrutatori**.

Il **segretario** assiste il presidente in tutte le **operazioni** del seggio, in particolare:

- **compila** i verbali delle operazioni di voto e di scrutinio e i relativi estratti;
- **registra** i voti durante lo spoglio delle schede insieme agli scrutatori;
- **raccoglie** gli atti da allegare ai verbali;
- **confeziona** i plichi con i verbali e con le liste di votazione.



Ogni foglio che compone i verbali e i relativi estratti deve recare il timbro della sezione e la firma di tutti i membri del seggio.

6.7. Gli onorari spettanti ai componenti di seggio

La **legge 13 marzo 1980, n. 70**, e successive modificazioni, determina, tra l'altro, gli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.

I compensi previsti ai componenti dei seggi **dove si svolgono esclusivamente i referendum** ammontano rispettivamente a euro **130,00 per il presidente** e a euro **104,00 per lo scrutatore**. Le maggiorazioni previste per ogni scheda referendaria aggiuntiva alla prima, ammontano rispettivamente a euro 33,00 per il presidente e a euro 22,00 per lo scrutatore.



LEGGE 13 marzo 1980, n. 70

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione



www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-03-13;70!vig=



Nei seggi in cui vi è **contemporaneo svolgimento** dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione con il primo turno di votazione delle elezioni **amministrative...*(omissis)***, l'entità degli **onorari** fissi forfettari spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione è **determinata dalla normativa per le elezioni amministrative**, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b) della legge 70/1980, con riferimento ai tipi di consultazione che si effettuano contemporaneamente.

Pertanto i compensi previsti ai componenti dei seggi **dove si svolgono contemporaneamente i *referendum* e il primo turno delle elezioni amministrative** ammontano rispettivamente a euro **150,00 per il presidente** e a euro **120,00 per lo scrutatore**. Le maggiorazioni previste per ogni scheda referendaria aggiuntiva alla prima, ammontano rispettivamente a euro 33,00 per il presidente e a euro 22,00 per lo scrutatore.



In occasione dei *referendum* abrogativi del 12 giugno 2022 l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali costituiti presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, per lo scrutinio del voto dei cittadini italiani residenti all'estero, è **aumentato del 50 per cento** [articolo 7, comma 9, lettera c), D.L. 4 maggio 2022, n. 41].



6.8. Le cause di esclusione dalle funzioni di componente di seggio

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario [articolo 38, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]:

	Presidente	Vice presidente e scrutatore	Segretario
i dipendenti del Ministero dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti	SI	SI	SI
gli appartenenti alle Forze armate in servizio	SI	SI	SI
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici condotti	SI	SI	SI
i segretari comunali e i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali	SI	SI	SI
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione	SI	SI	SI
coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età	SI	NO	NO

6.9. I permessi ai lavoratori che adempiono funzioni presso il seggio elettorale

A tutti i **lavoratori**, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, chiamati a svolgere le funzioni di **presidente**, **scrutatore** e **segretario** presso i seggi elettorali - ai sensi dell'articolo 119 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, modificato dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 - è riconosciuto il **diritto** di **assentarsi** dalla propria sede di lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. **L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.**

Lo stesso **diritto** spetta anche ai **rappresentanti di lista**.

Più esattamente, i lavoratori hanno diritto, per i giorni festivi o non lavorativi di servizio al seggio, a quote retributive da aggiungersi alla normale retribuzione (solo se previste dal rispettivo contratto) ovvero a riposi compensativi, così come disposto dall'articolo 1, legge 29 gennaio 1992, n. 69.

Il **lavoratore** dovrà **documentare** al proprio **datore di lavoro** il proprio impegno elettorale, inizialmente, con la convocazione ricevuta dall'Ufficio elettorale del comune, e successivamente, con il certificato del presidente del seggio che indica data ed orario di inizio e chiusura delle operazioni alle quali ha partecipato.



7. LE SCHEDE DI VOTO, I RELATIVI COLORI E I QUESITI REFERENDARI


Le schede per i *referendum*, di carta consistente, di tipo unico e di colore diverso per ogni quesito referendario, sono fornite dal Ministero dell'Interno con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle P e Q allegate alla legge n. 70/1980. Ognuna di esse contiene la denominazione sintetica e lo specifico quesito formulato a termini dell'articolo 16 della legge n. 352/1970, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.



Le schede di voto sono stampate dalle tipografie autorizzate iscritte all'Albo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

REFERENDUM N. 1 - "Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi".



- Il colore della scheda di voto per il *referendum* n. 1 è rosso (codice Pantone® Rubine red-U).
- Il quesito riportato sulla scheda è il seguente: «*Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?*».





REFERENDUM N. 2 - "Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale".

- Il colore della scheda di voto per il referendum n. 2 è arancione (codice Pantone® 151-U).
- Il quesito riportato sulla scheda è il seguente: «*Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni."*».





REFERENDUM N. 3 - "Separazione delle funzioni dei magistrati.

Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati".

- Il colore della scheda di voto per il referendum n. 3 è **giallo** (codice Pantone® Yellow-U).


- Il quesito riportato sulla scheda è il seguente: *«Volete voi che siano abrogati: l' "Ordinamento giudiziario" approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura"; la legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre"; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 50», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa"; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150", nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall'art. 2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n. 111 e dall'art. 3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti"; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,"; art. 13, comma 3: "3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di Appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento*



delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di Appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di Appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'Appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima."; art. 13, comma 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'Appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento."; art. 13, comma 5: "5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche"; art. 13, comma 6: "6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'art. 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa"; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto





*anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
 requirenti e viceversa, previsto dall'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo
 5 aprile 2006, n. 160."?* ».





REFERENDUM N. 4 - "Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte".


- Il colore della scheda di voto per il referendum n. 4 è grigio (codice Pantone® 422-U).
- Il quesito riportato sulla scheda è il seguente: «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n. 150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera a)"; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e)"?».





REFERENDUM N. 5 - "Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura".

- Il colore della scheda di voto per il referendum n. 5 è verde (codice Pantone® Green-U).
- Il quesito riportato sulla scheda è il seguente: *«Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte art. 25, comma 3, limitatamente alle parole "unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'art. 23, ne' possono candidarsi a loro volta"?».*





8. LE OPERAZIONI DI VOTO




8.1. Il voto in Italia

		INSEDIAMENTO SEGGI (paragrafo <u>6.5.</u> <u>"L'insediamento del seggio elettorale"</u>)
--	--	---

	Si vota nella giornata di DOMENICA , dalle ore 7:00 alle ore 23:00
--	---

ELETTORE AL VOTO

DOMENICA 12 GIUGNO 2022





8.1.1. L'elettore al seggio (schema riassuntivo)



8.1.2. L'identificazione dell'elettore

Per poter votare occorre presentarsi al seggio con:

- la **tessera elettorale** con almeno uno spazio vuoto dei diciotto previsti per la certificazione del voto, o l'**attestato del sindaco** sostitutivo della tessera;
- un **documento** di riconoscimento per l'**identificazione**.

I **documenti di riconoscimento ammessi al seggio** sono compresi in tre categorie [articolo 57, secondo comma, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]:

- la **carta d'identità** ed ogni altro **documento di riconoscimento** munito di fotografia, rilasciato da una Pubblica amministrazione italiana o di altri Stati



(patente di guida, patente nautica, passaporto, libretto di pensione, porto d'armi, tessera AT, altro) [articolo 1, comma 1, lettere c) e d), T.U. n. 445/2000]. Questi documenti possono essere utilizzati anche se scaduti purché risultino regolari sotto ogni altro aspetto e la fotografia assicuri la precisa identificazione dell'elettore;

- la **tessera di riconoscimento** rilasciata dall'**Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia**, che dev'essere munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- la **tessera di riconoscimento** rilasciata da un **ordine professionale**, munita di fotografia.

In mancanza di un documento di identificazione idoneo, l'elettore può essere riconosciuto anche con le seguenti modalità:

- da uno dei **membri del seggio** che conosce personalmente l'elettore e ne attesta l'identità [articolo 57, terzo comma, T.U. n. 361/1957];
- da un **altro elettore** del comune, noto al seggio e provvisto di documento di identificazione valido, che ne attesta l'identità. In questo caso il presidente avverte l'elettore delle pene stabilite per chi afferma il falso, per chi concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o all'esclusione di chi ne ha diritto [articolo 57, quarto comma, T.U. n. 361/1957];
- dalla **ricevuta** della richiesta di rilascio della **Carta d'Identità Elettronica (CIE)**, in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce.



E' consigliabile verificare per tempo il possesso dei documenti necessari per l'espressione del voto al seggio.

8.1.3. Il voto dei componenti e degli addetti alla sicurezza del seggio

Gli **ufficiali** e gli **agenti** della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, il **presidente**, gli **scrutatori** e il **segretario** del seggio **votano** nel **seggio** presso il quale **esercitano** il proprio **ufficio**, anche se iscritti in altra sezione del proprio comune o di un altro comune [articolo 48, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957].

I **rappresentanti dei promotori del referendum** e dei **partiti/gruppi politici rappresentati in Parlamento**, se designati, votano nel seggio presso il quale esercitano le loro funzioni, purché siano iscritti nelle liste degli elettori di un qualunque comune italiano.



I soggetti citati dovranno esibire la propria tessera elettorale per verificare se non hanno già votato in un'altra sezione elettorale.

8.1.4. L'esercizio del diritto di voto dei militari delle Forze armate, degli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, degli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché dei naviganti (*aviatori e marittimi*)

- I **militari delle Forze armate** nonché gli **appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato**, alle **Forze di Polizia** e al **Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco** sono ammessi a votare nel comune in cui si



trovano per causa di **servizio**, con precedenza sugli altri elettori [articolo 49, primo comma, T.U. n. 361/1957, modificato da ultimo dall'articolo 8, comma 1, legge n. 271/1991, e articolo 1490, d.lgs. n. 66/2010].

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista, previa esibizione della tessera elettorale, e sono **iscritti in una lista aggiunta** [articolo 49, secondo comma, T.U. n. 361/1957].

La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente del seggio [articolo 49, quarto comma, T.U. n. 361/1957].



Al fine di evitare abusi od irregolarità da parte di soggetti estranei alle Forze armate o a Organi ad esse assimilati, i Comandanti dei reparti e dei Corpi predispongono, per ciascun dipendente, un'apposita **attestazione di servizio**, da esibire al presidente del seggio, che contiene l'indicazione del comune in cui è di stanza il reparto a cui il dipendente è assegnato, apponendovi il bollo del Comando e la propria firma.

Per coloro che sono distaccati in altra sede per **esigenze di ordine pubblico**, l'**attestazione** deve recare, in aggiunta, l'indicazione del comune in cui voteranno.

Analoga attestazione è predisposta dai Comandi o dagli Uffici competenti per i dipendenti che prestano servizio isolato fuori dal comune nelle cui liste sono iscritti.



I **militari** o gli **appartenenti** ai Corpi predetti che si trovano in **licenza** (ad esempio: licenza ordinaria, convalescenza, altro) fuori dalla sede del Corpo e fuori dal territorio del comune nelle cui liste sono iscritti, possono votare nel comune in cui si trovano presentando al presidente del seggio il foglio di licenza, ovvero un documento equivalente, e la tessera elettorale.



È **vietato** recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali [articolo 49, terzo comma, T.U. n. 361/1957].

- I **naviganti** (*aviatori e marittimi*) fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune ove si trovano [articolo 50, primo comma, T.U. n. 361/1957, modificato dall'articolo 2, comma 1, legge n. 160/1993].

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa **esibizione della tessera elettorale**, corredato dai seguenti documenti:

- certificato** del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;
- certificato** del Sindaco del comune attestante l'avvenuta notifica telegrafica (o fatta con altro mezzo equipollente), da parte del comune stesso, non



oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del comune che ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco.

Sono **iscritti**, a cura del presidente della sezione, previa esibizione della tessera elettorale, in una **lista aggiunta** o nella **stessa lista aggiunta** dei **militari** e degli **appartenenti ai corpi organizzati**, se presenti.



L'interessato deve **presentare**, presso la segreteria del **comune** in cui si trova, una **domanda** scritta dichiarando l'intenzione di votare nel comune.

I **sindaci** dei comuni che hanno **rilasciato** i suddetti **certificati**, sulla base delle notifiche telegrafiche (o fatte con altro mezzo equipollente), compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione [articolo 50, ultimo comma, T.U. n. 361/1957, modificato dall'articolo 2, comma 1, legge n. 160/1993].

8.1.5. Gli elettori ammessi al voto, nella sezione elettorale in cui non sono iscritti, in base ad una sentenza o all'attestazione del sindaco

Ha diritto di votare l'elettore che presenta al presidente di seggio:

- una **sentenza** che lo dichiara elettore del comune [articolo 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957];
- l'**attestazione** di ammissione al voto da parte del sindaco nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato [articolo 32-*bis*, d.P.R. n. 223/1967, introdotto dall'articolo 3, comma 1, legge n. 40/1979].

8.1.6. Il voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

[articolo 1, D.L. n. 1/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 22/2006, successivamente modificato dall'articolo 1, legge n. 46/2009]

Sono **ammessi al voto domiciliare**, in un qualsiasi comune, gli **elettori affetti da gravissime infermità**, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto e accompagnamento, e gli **elettori affetti da gravi infermità** che si trovino in condizioni di **dipendenza continuativa** e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano [articolo 1 del decreto-legge n. 1/2006, come modificato dalla legge n. 46/2009].

L'**elettore** interessato deve far **pervenire al sindaco del comune** nelle cui liste elettorali è **iscritto** - in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione - quanto segue [articolo 1, comma 3, D.L. n. 1/2006, modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), legge n. 46/2009]:

- un'espressa **dichiarazione** in carta libera attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa, possibilmente, con un recapito telefonico;



- un idoneo **certificato**, rilasciato dal funzionario **medico**, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;
- la **copia della tessera elettorale**.



I **funzionari medici** designati al rilascio dei certificati medici **non** possono essere **candidati** né **parenti** fino al quarto grado di candidati [articolo 56, comma 1, T.U. n. 361/1957, modificato dall'articolo 9, comma 1, legge n. 271/1991].

Il **sindaco**, appena ricevuta la documentazione, previa verifica della sua regolarità e completezza, **provvede**:

- ad **includere** i nomi degli **elettori** ammessi al **voto a domicilio** in appositi **elenchi** distinti per sezioni. Gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione elettorale, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio (paragrafo 6.5. "L'insediamento del seggio elettorale"), provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- a **rilasciare** agli elettori richiedenti un'**attestazione** dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- a **pianificare e organizzare**, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.



Qualora gli **ammessi al voto domiciliare** abbiano la **dimora ubicata in altro comune**, entro il settimo giorno antecedente la data di votazione, i sindaci dei comuni nei quali è iscritto l'elettore richiedente devono comunicare al sindaco di ciascuno dei comuni interessati l'elenco dei predetti dimoranti nel rispettivo ambito territoriale con l'indicazione, per ogni elettore: cognome e nome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo della dimora e, possibilmente un recapito telefonico.

La **raccolta del voto** avviene a cura dell'**Ufficio distaccato di sezione** o "**seggio volante**" (paragrafo 6.4. "L'Ufficio distaccato di sezione o seggio volante"), durante le **ore** in cui è **aperta la votazione** (dalle ore 7:00 alle 23:00 del 12 giugno 2022), assicurando, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

Il **voto** può essere **raccolto**, tuttavia, anche dal **seggio speciale** che opera presso un luogo di cura **ubicato** nelle **vicinanze** della **dimora** degli **elettori** interessati (paragrafo 6.3. "Il seggio speciale").



I comuni, nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare, devono **organizzare** il servizio di **accompagnamento** dei componenti dei seggi presso l'abitazione di tali elettori anche utilizzando gli automezzi che – ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge n. 104/1992 – vengono adibiti al trasporto presso i seggi degli elettori disabili.



Le suddette disposizioni non sono applicabili per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per *Covid-19*.

8.1.7. L'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per *Covid-19*

Come nel 2020 e nel 2021, anche quest'anno gli **elettori** sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per *Covid-19* sono **ammessi** ad esprimere il **voto** presso il proprio **domicilio** nel comune di residenza [articolo 4, comma 1, D.L. 4 maggio 2022, n. 41].

Tali **elettori** devono far **pervenire** al **sindaco** del **comune** nelle cui liste sono iscritti (con modalità individuate dall'ente medesimo, anche per via telematica), in un periodo compreso **tra il decimo e il quinto giorno antecedente** quello della votazione [articolo 4, comma 2, D.L. n. 41/2022]:

- una **dichiarazione** attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;
- un **certificato**, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle suddette condizioni sanitarie per *Covid-19*.

L'ufficiale elettorale del **comune** di **iscrizione** nelle **liste elettorali**, **sentita l'azienda sanitaria locale**, **apporta** apposita **annotazione** sulle **liste** stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli **ammessi al voto domiciliare**, nonché **assegna** l'**elettore** alla **sezione elettorale ospedaliera** territorialmente più prossima al suo domicilio, nei comuni nei quali **sono ubicate** strutture sanitarie che ospitano reparti *Covid-19*, oppure assegna l'elettore ai seggi speciali, incaricati della raccolta del voto, se trattasi di comuni nei quali **non sono ubicate** strutture sanitarie che ospitano reparti *Covid-19* (articolo 4, comma 3, D.L. n. 41/2022).

Il **sindaco**, sulla base delle richieste pervenute, **comunica**, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione, **agli elettori** che hanno fatto richiesta di voto domiciliare, la **sezione elettorale ospedaliera** cui sono stati **assegnati**, nei comuni nei quali **sono ubicate** strutture sanitarie che ospitano reparti *Covid-19*, oppure comunica all'elettore il **seggio speciale** incaricato della raccolta del voto, se trattasi di comuni nei quali **non sono ubicate** strutture sanitarie che ospitano reparti *Covid-19* (articolo 4, comma 4, D.L. n. 41/2022).

Il **voto** degli elettori predetti viene **raccolto** durante le **ore** in cui è **aperta** la **votazione**, **assicurando**, con ogni mezzo idoneo, la **libertà** e la **segretezza** del **voto** nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore (articolo 4, comma 5, D.L. n. 41/2022).



8.1.8. Modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini delle operazioni di votazione

Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, l'articolo 1 del decreto legge 4 maggio 2022, n. 41, stabilisce che, al fine di assicurare il **distanziamento sociale** e prevenire i **rischi di contagio**, nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, l'**elettore**, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato le **schede**, **provvede a inserirle personalmente** nelle rispettive urne.



Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza

È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 (articolo 5, comma 1, D.L. 4 maggio 2022, n. 41). Le operazioni di votazione di cui al decreto legge 41/2022 si svolgono nel rispetto delle specifiche modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo (paragrafo 8.1.8.1. "Il protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022")



n.103 del
4/5/2022

DECRETO-LEGGE 4 maggio 2022, n. 41

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.



<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/04/22G00053/SG>



8.1.8.1. Il protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022

(Si riporta il testo integrale)

Con il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante "*Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto*", si è ritenuto urgente adottare ogni adeguata misura per garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e di scrutinio.



Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da *SARS-COV 2*, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022.

Il Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio ha a suo tempo fornito, in occasione delle consultazioni del 2020 e del 2021, una serie di elementi informativi e di indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto, richiamate altresì in specifiche circolari del Ministero della Salute.

È necessario, infatti, contemperare due diritti costituzionalmente sanciti: il diritto al voto con quello alla salute; inoltre, si deve garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale e referendario.

ALLESTIMENTO DEI SEGGI

Per l'allestimento dei seggi, occorre innanzitutto - compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli edifici adibiti a seggi elettorali - prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.

È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei seggi elettorali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell'edificio ed eventualmente creando apposite aree di attesa all'esterno dell'edificio stesso.

I locali destinati al seggio devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve anche garantire un'adeguata distanza al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.

A tal fine può essere prevista apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento.

I locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.

Per quanto attiene al numero e alla disposizione delle cabine elettorali, si deve tenere in considerazione lo spazio effettivamente disponibile, anche tenendo conto dello spazio di movimento.

Prima dell'insediamento del seggio elettorale, deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali, ivi compresi androne, corridoi, bagni ed ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del processo di voto.



Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità previste nei Rapporti ISS Covid-19 n. 25/2020, n. 12/2021 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

OPERAZIONI DI VOTO

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.

È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni seggio per permettere l'igiene frequente delle mani.

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione, come evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C.

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (ad esempio i rappresentanti di lista).

Nei seggi che prevedono più sezioni elettorali, al fine di evitare la formazione di assembramenti, si ribadisce l'opportunità di prevedere aree di attesa all'esterno.

Al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico, messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Compilate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.



NOVITA'

Ad integrazione e parziale modifica di quanto disposto con il Protocollo sottoscritto dal Ministro dell'interno e dal Ministro della Salute in data 11.05.2022, con riferimento alle "operazioni di voto" e ferme restando le misure ivi previste per la prevenzione dal rischio d'infezione da SARS-COV-2, in considerazione del mutato quadro epidemiologico rispetto alla data di adozione del Protocollo stesso, **per l'accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto, l'uso della mascherina chirurgica è fortemente raccomandato.**

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEI SEGGI

I componenti dei seggi, durante la permanenza nel seggio, devono indossare la mascherina chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione; essi devono, comunque, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani.

L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.

Roma, 10/11 maggio 2022



8.1.8.2. La circolare del Ministero della Salute n. 24924 del 10 maggio 2022

"Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022"

Con la circolare, a firma del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, dott. Giovanni Rezza, vengono indicati alcuni adempimenti che occorre compiere durante le operazioni di raccolta del voto domiciliare degli elettori in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per *Covid-19*.

Si riportano testualmente qui di seguito le indicazioni ivi riportate.

Con il decreto-legge n. 41 del 4 maggio 2022, sono state disciplinate le modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022.

L'intervento normativo intende salvaguardare il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che assicurino, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e referendario e della raccolta del voto, prevedendo anche per gli elettori *Covid-19* positivi, collocati in isolamento ospedaliero o domiciliare, esplicite modalità operative e di sicurezza che consentano, anche a tali soggetti, di poter prender parte attiva alle consultazioni.

L'art. 3 del predetto decreto legge prevede la costituzione di **sezioni ospedaliere** nelle strutture sanitarie che ospitano Reparti *Covid-19* con posti letto da 100 a 199 posti, che si aggiungono a quelli già previsti dalla normativa vigente nelle strutture sanitarie da 200 posti in poi. Con lo stesso provvedimento normativo, è stato disposto che tali sezioni ospedaliere, tramite seggi speciali, possano provvedere alla raccolta del voto domiciliare per gli elettori sottoposti a isolamento per *Covid-19*, nonché ricoverati presso le strutture sanitarie con Reparti *Covid-19* con meno di 100 posti letto.

Lo stesso decreto ha previsto inoltre che, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti *Covid-19*, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, **seggi speciali** di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o di isolamento fiduciario per *Covid-19* e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio.



1. Raccolta del voto domiciliare

In conformità alle vigenti disposizioni, l'attuale provvedimento normativo prevede, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al *Covid-19* in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in condizioni di isolamento, che, per le elezioni che si terranno nel 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali devono essere muniti di certificazioni verdi *Covid-19* secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1-sexies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come successivamente modificato dall'art. 7, comma 2, lett. b), del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

Si indicano di seguito alcuni adempimenti che occorre compiere durante le predette operazioni di raccolta del voto domiciliare.

Indicazioni pratiche per le operazioni di voto:

Gli elettori interessati che si trovano in una delle situazioni cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 41/22 per esercitare il diritto di voto devono far pervenire al Sindaco competente, unitamente alla dichiarazione di cui alla lett. a) del comma 2 del medesimo articolo 4, il certificato di cui alla successiva lett. b) che attesti altresì, con il consenso del votante, la propria condizione di soggetto positivo in trattamento domiciliare o di isolamento per *Covid-19*.

Il funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale provvederà pertanto ad attestare, mediante apposita certificazione, la ricorrenza di una delle predette ipotesi quale condizione necessaria legittimante l'espressione del voto a domicilio.

Ferma restando l'indicazione di massima di cui alla circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, prot. n. 27319 del 14 agosto 2020, le condizioni minime di cautela e tutela della salute per le attività di raccolta del voto a domicilio, demandate anche a personale non sanitario, richiedono che quest'ultimo sia formato secondo quanto disposto dall'art.3, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 41/2022, e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale. I componenti del seggio speciale dovranno indossare camice/grembiule monouso, guanti, visiera con mascherina chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3.

In ogni caso, l'elettore, ai fini dell'esercizio del voto, dovrà indossare almeno la mascherina chirurgica.

Prima del posizionamento e dopo l'eliminazione delle protezioni, si deve effettuare accurata igiene delle mani con soluzione idroalcolica.

Per le operazioni di vestizione/svestizione si può far riferimento alla Circolare del Ministero della salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020. I filtranti facciali possono essere utilizzati per un periodo di 4-6 ore continuative, le visiere vanno sanificate al termine di ogni votazione domiciliare, i dispositivi monouso vanno gettati in apposito sacco da riportare in ospedale o in sezione e smaltiti correttamente.

Le operazioni di vestizione e svestizione devono essere eseguite fuori del domicilio del votante.



Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020



618Kb

<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73195&parte=1%20&serie=null>



All'arrivo al domicilio dell'elettore, ferme restando le raccomandazioni circa il distanziamento di almeno un metro, ci si assicura che il votante abbia una mascherina chirurgica, altrimenti si provvede a fornirgliene una dopo accurata igienizzazione delle mani da parte dello stesso con soluzione idroalcolica. In ogni caso, come raccomandato nei documenti ufficiali, l'igiene delle mani deve essere sempre effettuata sia prima di indossare i DPI sia dopo averli dismessi. Nel caso debbano votare più persone residenti presso lo stesso domicilio, le misure di cui al precedente capoverso (mascherine e igiene delle mani) vanno osservate per ciascuno dei votanti.



Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020

Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19



1.54Mb

https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5292564



Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 rev. 2

Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2



1.71Mb

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+2_+Protezioni_REV+2.pdf/318ebe4a-6b1e-dc6e-fa19-434658a92df3?t=1589836417348

La scheda, dopo la votazione, sarà depositata in un'apposita busta; le matite dovranno essere sanificate al termine dell'operazione di voto

Con il rigoroso rispetto delle indicazioni sopra descritte, le schede possono essere introdotte all'interno delle urne delle sezioni "ordinarie", in quanto ciò non implica rischi per il personale addetto al successivo spoglio delle stesse, da effettuarsi come di seguito descritto.

Per quanto riguarda la raccolta del voto nei reparti *Covid-19*, valgono le raccomandazioni rivolte alla raccolta a domicilio, con ulteriori eventuali accorgimenti che saranno indicati dal personale sanitario responsabile.

Circa le operazioni di scrutinio, sebbene il rischio di contaminazione sia molto basso laddove le misure preventive in fase di raccolta siano state accuratamente applicate, al fine di ridurlo ulteriormente, si devono mettere in atto le seguenti misure:

- mantenere il distanziamento di almeno un metro;
- igienizzare frequentemente le mani con soluzione idroalcolica;
- indossare la mascherina chirurgica, da sostituire dopo sei ore;
- indossare guanti monouso se si devono maneggiare le schede;
- evitare di toccarsi il volto (sia a mani nude sia indossando i guanti), con particolare riguardo alle mucose orali, nasali e agli occhi.



2. Raccolta del voto presso le strutture residenziali socio sanitarie e socio assistenziali (RSA)

Anche in questo caso i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali deputati alla raccolta del voto presso queste strutture devono essere muniti di certificazioni verdi *Covid-19* secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come successivamente modificato dall'art. 7, comma 2, lett. b), del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

Si forniscono di seguito ulteriori indicazioni sulla raccolta del voto presso le strutture residenziali socio sanitarie e socio assistenziali.

Le operazioni di voto dovranno essere il più rapide possibile e dovranno svolgersi all'interno di locali dedicati, sufficientemente ampi ai fini del mantenimento del distanziamento e dotati di adeguato ricambio d'aria.

La raccolta del voto presso le strutture residenziali socio sanitarie e socio assistenziali è assimilabile a quella descritta nel precedente paragrafo 1 quando a votare siano soggetti *SARS-CoV-2* positivi.

Nel caso di strutture residenziali socio sanitarie e socio assistenziali che accolgano unicamente soggetti *SARS-CoV-2* negativi, in considerazione del fatto che si tratta di persone particolarmente fragili e vulnerabili, il personale di seggio addetto alla raccolta del voto, oltre ad essere provvisto della Certificazione verde *Covid-19*, al fine di prevenire una eventuale trasmissione del virus dall'esterno ai residenti e al personale già presenti nella struttura residenziale, assicura l'uso di mascherine chirurgiche sia per gli operatori di seggio che per il votante, il mantenimento del distanziamento e la frequente igienizzazione delle mani.

3. Formazione del personale dedicato alla raccolta del voto domiciliare

In considerazione del fatto che a raccogliere il voto a domicilio potrà provvedere anche personale non sanitario, è necessario che tale personale, oltre ad essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, riceva idonea formazione sul loro corretto utilizzo (procedure di vestizione, svestizione, smaltimento etc..) e sulle corrette procedure da seguire durante tutto l'iter relativo allo svolgimento delle attività di raccolta del voto al domicilio del paziente.

Tale necessità formativa è esplicitamente richiamata dal decreto-legge n. 41/22, segnatamente all'art. 3, comma 4, terzo periodo: *"Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie"*.

Pertanto, al fine di assolvere alle disposizioni normative in novella richiamate, le autorità sanitarie territorialmente competenti, nei giorni immediatamente precedenti le operazioni di voto, dovranno fornire adeguata formazione ai componenti (limitatamente a quelli non sanitari) delle sezioni elettorali ospedaliere e a quelli dei seggi speciali che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori in trattamento domiciliare o isolamento.

Al fine di assicurare l'efficacia delle misure descritte, dovrà essere garantito il costante raccordo fra l'autorità sanitaria e le autorità competenti per il procedimento elettorale.



8.1.8.3. La circolare del Ministero della Salute n. 25769 in data 18 maggio 2022

“Integrazione alla circolare del medesimo Dicastero n. 24924 del 10 maggio 2022”

Con l'ulteriore circolare, sempre a firma del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, dott. Giovanni Rezza, è stata apportata un'integrazione alla propria circolare n. 24924 del 10 maggio (paragrafo 8.1.8.2. “La circolare del Ministero della Salute n. 24924 del 10 maggio 2022”), stabilendo testualmente per la raccolta del voto domiciliare: «si precisa che tra i dispositivi di protezione individuale previsti, che dovranno essere indossati dai componenti del seggio speciale, oltre ai camici monouso già indicati potranno essere utilizzate, in alternativa, le tute protettive monouso».

8.1.9. Il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura, dei ricoverati in case di riposo e i tossicodipendenti degenti presso comunità

➤ *Gli elettori degenti in ospedali e case di cura*

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali dello stesso comune o di altro comune del territorio nazionale, previa esibizione della tessera elettorale [articoli 51, 52 e 53, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957].

Gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura.

La dichiarazione deve espressamente riportare:

- il numero della sezione elettorale alla quale l'elettore è assegnato;
- il numero di iscrizione dell'elettore nella lista elettorale di sezione, risultante dalla tessera elettorale;
- l'attestazione in calce del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto;

e deve essere inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni. Gli elenchi sono consegnati, entro il giorno antecedente la data di votazione, al presidente di ciascuna sezione elettorale, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio (paragrafo 6.5. “L'insediamento del seggio elettorale”), provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma (o con altro mezzo equivalente), un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- a rimettere, per gli elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni, l'elenco degli elettori ai quali è stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.



➤ ***Gli elettori ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità***

Sono **ammessi a votare** nel luogo di ricovero, nell'ambito del comune interessato, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sia i **degenti** nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, sia i **tossicodipendenti** ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private, iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota dal presidente del seggio in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

La raccolta del voto avviene a cura dell'**Ufficio distaccato di sezione** o "**seggio volante**" (paragrafo 6.4. "L'Ufficio distaccato di sezione o seggio volante"), concordando possibilmente, con le strutture medico-sanitarie di ricovero e assistenza, l'orario di raccolta del voto.

8.1.10. Il voto dei detenuti

I detenuti in possesso del diritto di elettorato attivo (paragrafo 4.1. "L'elettorato attivo") sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva [articolo 8, legge n. 136/1976, modificato dall'articolo 13, comma 1, d.P.R. n. 299/2000].

Il **detenuto** elettore deve far **pervenire**, non oltre il **terzo giorno** antecedente la data della votazione, per il **tramite** del **direttore** dell'Istituto di prevenzione e pena, al **sindaco** del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una **dichiarazione** attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova.

La **dichiarazione** deve espressamente **riportare**:

- il **numero della sezione** alla quale l'elettore è assegnato;
- il **numero di iscrizione** nella lista elettorale di sezione, risultante dalla tessera elettorale;
- l'**attestazione** in calce del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore.

Il **sindaco**, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, **provvede**:

- ad **includere** i nomi dei **detenuti** richiedenti in appositi **elenchi** distinti per sezioni. Gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione elettorale, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- a **rilasciare** immediatamente ai **detenuti** richiedenti, per telegramma o con altro mezzo equivalente, un'**attestazione** dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- a **rimettere**, per gli elettori detenuti presso istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni, l'elenco degli elettori ai quali è stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione dell'istituto o di altra struttura penitenziaria.

I **detenuti** possono **votare** esclusivamente previa **esibizione**, oltre che della **tessera elettorale**, anche dell'**attestazione** che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti [articolo 13, comma 1, d.P.R. n. 299/2000].



Il voto degli elettori **detenuti** è raccolto da un **seggio speciale** (paragrafo 6.3. "Il seggio speciale").

Qualora in un luogo di detenzione i **detenuti** aventi diritto al voto siano **più di 500**, la **Commissione elettorale circondariale**, su proposta del sindaco del comune, entro il secondo giorno antecedente quello della votazione, **ripartisce** i **detenuti** stessi, ai fini della raccolta del voto, tra **due seggi speciali** che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione elettorale ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua [articolo 9, ultimo comma, legge n. 136/1976].



Gli **agenti di custodia** del luogo di reclusione o custodia preventiva possono esprimere il voto presso qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, ma **non possono esprimere il voto presso i seggi speciali** costituiti per il voto dei **detenuti**.

8.1.11. Il voto assistito

Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto e hanno bisogno dell'**assistenza** di un **altro elettore** per esprimere il proprio voto al seggio, possono richiedere al comune di iscrizione elettorale l'**annotazione permanente del diritto al voto assistito**, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale [articolo 1, comma 2, legge 5 febbraio 2003, n. 17].

Tale **annotazione evita** all'**elettore**, fisicamente impedito, di **doversi munire** di volta in volta, in occasione di ogni consultazione elettorale, dell'apposito **certificato medico**. Possono usufruire del **voto assistito** con un **accompagnatore** in cabina gli **elettori** [articolo 55, secondo comma, T.U. n. 361/1957, modificato dall'articolo 1, comma 1, legge n. 17/2003]:

- **non vedenti;**
- **amputati delle mani;**
- **affetti da paralisi;**
- **con gravi impedimenti fisici, che rendono impossibile l'esercizio autonomo del voto.**

L'impedimento, se non è evidente, deve essere dimostrato con la **documentazione sanitaria** rilasciata gratuitamente dall'Azienda sanitaria locale (ASL) che certifica l'impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto. Per gli **elettori non vedenti** è sufficiente che esibiscano al seggio il libretto nominativo rilasciato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) con un codice attestante la cecità assoluta.

Gli elettori **esprimono** il voto con l'**assistenza** di un **accompagnatore di fiducia** nella **cabina elettorale**, che può essere un elettore della propria famiglia o, in mancanza di esso, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro **sia iscritto nelle liste elettorali** in un qualsiasi comune della Repubblica Italiana [articolo 29, comma 3, legge n. 104/1992, e articolo 55, comma 2, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957].



Modalità per l'accompagnatore

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione del presidente del seggio, nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito, scrivendo la dizione "Accompagnatore" (data, sigla del presidente), senza apporre il bollo della sezione. Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non ha già svolto la funzione di accompagnatore.

Deve, inoltre, accertarsi, che l'elettore accompagnato ha liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca nome e cognome.

8.1.12. Il voto degli elettori non deambulanti nella sezione esente da barriere architettoniche

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, se la sede della **sezione elettorale** nella quale è iscritto l'**elettore non deambulante non è accessibile mediante sedia a rotelle**, il medesimo può esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio comune ubicata in una esente da barriere architettoniche.

Ciascun **comune** cura la **pubblicizzazione**, con il mezzo ritenuto idoneo, sia dell'elenco di tali sezioni sia dei servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto di tali elettori.



Le **sedi** e le **sezioni elettorali** esenti da tali barriere sono **segnalate** mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, dall'apposito **simbolo** [articolo 2, legge n. 15/1991, e Allegato A, d.P.R. n. 384/1978].

Per **accedere** ad una **sezione elettorale diversa** da quella di iscrizione, esente da barriere architettoniche, l'**elettore non deambulante** deve **esibire** la **tessera elettorale** e una **attestazione medica** rilasciata dall'azienda sanitaria locale (anche ricevuta in precedenza per altri scopi); in alternativa a questa, una copia autentica della **patente di guida speciale**, purché dalla documentazione esibita al presidente del seggio risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione [articolo 1, legge n. 15/1991, modificato dall'articolo 8, comma 1, legge n. 277/1993].



Se l'**elettore non deambulante** è anche **affetto** da disabilità per la quale è **impossibilitato** ad **esercitare autonomamente** il diritto di voto, può recarsi al seggio a votare con l'**assistenza** di un **accompagnatore di fiducia** (paragrafo 8.1.11. "Il voto assistito").



8.2. Il voto all'estero



8.2.1. La disciplina normativa

L'articolo 48 della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, ha istituito la circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA n.15 del 20/1/2000	LEGGE COSTITUZIONALE 17 gennaio 2000, n. 1 <i>Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero</i>	
 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/01/20/000G0032/sg		

Con la legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, sono state emanate le norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, attuate con il regolamento di cui al d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, e successive modificazioni.

 NORMATTIVA TESTO VIGENTE Testo vigente	LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459 <i>Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero</i>	
 <a "="" href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-27;459!vig=">http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-27;459!vig=		

 NORMATTIVA TESTO VIGENTE Testo vigente	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104 <i>Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero</i>	
 <a "="" href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-02;104!vig=">http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-02;104!vig=		

Il voto per corrispondenza si svolge presso l'abitazione di residenza degli elettori all'estero [articolo 1, comma 2, legge n. 459/2001], organizzato dagli Uffici consolari.

	Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione residente nel comune (APR) o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) [articolo 4, d.P.R. n. 223/1967, modificato dall'articolo 2 della legge 16 gennaio 1992, n. 15].
---	--



Gli **elettori residenti all'estero** inseriti d'ufficio nell'**elenco** degli elettori aventi diritto al **voto per corrispondenza** hanno comunque **facoltà** di venire a **votare in Italia** previa tempestiva **opzione** (paragrafo 8.2.8. "Il voto degli elettori italiani residenti all'estero che hanno optato per votare in Italia") [articolo 1, comma 3, legge n. 459/2001].

La **Direzione Centrale per i servizi elettorali** del Ministero dell'Interno, sulla base delle comunicazioni pervenute dai sindaci dei comuni di ultima iscrizione, **provvede** alla formazione e revisione degli **elenchi degli elettori italiani residenti all'estero**, distinti secondo le ripartizioni della circoscrizione Estero [articolo 5, legge n. 459/2001, e articolo 5, d.P.R. n. 104/2003]. (paragrafo 8.2.7. "L'elenco degli elettori italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE").

Sulla base delle istruzioni fornite dal MAECI, le **rappresentanze diplomatiche e consolari**, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, **provvedono** alla **stampa del materiale elettorale** da **inserire** in ogni **plico** da spedire all'elettore [articolo 12, comma 2, legge n. 459/2001].

Gli **Uffici consolari**, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, della legge n. 459/2001, **spediscono** "...con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità...", alla residenza di tutti gli elettori, non oltre 18 giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, il **plico elettorale**.

Pertanto, gli **elettori italiani** ricevono al loro **indirizzo** di residenza dall'**Ufficio consolare** il **plico** contenente il **materiale elettorale**, con le schede referendarie e le istruzioni (*foglio informativo*) sulle modalità di voto.

Gli **elettori** che a quattordici giorni dalla data della votazione **non** abbiano ancora ricevuto il **plico** possono **contattare** il proprio **Ufficio consolare** per il **rilascio** di un nuovo plico.



PLICO
ELETTORALE

Il plico contiene:

- un **foglio informativo**;
- le **schede elettorali** sulle quali esprimere il proprio voto;
- una **busta piccola** di colore bianco in cui dovranno essere inserite le schede votate;
- il **certificato elettorale** personalizzato, di colore bianco;
- una **busta grande** di colore bianco preaffrancata per la restituzione all'Ufficio consolare.



8.2.2. Le schede di voto e le modalità per votare

Il Ministero dell'Interno consegna al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) il modello delle schede referendarie della circoscrizione Estero non più tardi del 26° giorno antecedente la data del primo giorno di votazione in Italia [articolo 12, comma 1, legge n. 459/2001].

Dopo aver espresso il voto, l'elettore deve ripiegare le schede e:

- inserire le schede votate nella busta piccola di colore bianco;
- chiudere la busta piccola e inserirla nella busta grande già affrancata con l'indirizzo dell'Ufficio consolare;
- inserire il tagliando del certificato elettorale nella busta grande già affrancata;
- chiudere la busta grande e spedirla all'Ufficio consolare competente territorialmente, non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia.



NON AGGIUNGERE IL MITTENTE sulla busta grande già affrancata

Per i *referendum* abrogativi del 12 giugno 2022:

- gli Uffici consolari inviano, senza ritardo, all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì [articolo 12, comma 7, primo periodo, legge n. 459/2001] antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza;
- il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre che la spedizione delle buste contenenti le schede votate avvenga con valigia diplomatica non accompagnata [articolo 12, comma 7, legge n. 459/2001, e articolo 7, comma 9, lettera a), del D.L. 4 maggio 2022, n. 41];
- ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione [articolo 13, comma 1, legge n. 459/2001];
- l'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero [articolo 13, comma 1, legge n. 459/2001].



n.103 del
4/5/2022

DECRETO-LEGGE 4 maggio 2022, n. 41.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.



<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/04/22G00053/SG>



8.2.3. L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

[Articolo 7, legge n. 459/2001, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30]

È istituito presso la Corte d'Appello di Roma, **entro tre giorni** dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali ed è composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte d'Appello. L'Ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.


Le funzioni di segretario dell'Ufficio sono esercitate da un cancelliere della Corte d'Appello designato dal presidente della Corte d'Appello medesima.

Compiti dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero sono:

- l'**organizzazione** relativa sia alla costituzione dei seggi elettorali per lo scrutinio dei voti inviati dagli elettori all'estero, sia alla fase preliminare delle suddette operazioni di scrutinio;
- la **somma e la proclamazione** dei risultati dello scrutinio del voto all'estero, come da verbali redatti dai seggi elettorali.



Alle operazioni dell'Ufficio centrale, presso i seggi ivi costituiti per lo scrutinio delle schede votate per corrispondenza all'estero, possono assistere, ove lo richiedano, un **rappresentante effettivo** ed un **rappresentante supplente** dei promotori dei *referendum* e di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento scelti tra gli elettori della circoscrizione Estero o del territorio nazionale [articolo 13, comma 3, d.P.R. n. 104/2003].



In occasione dei *referendum* abrogativi del 12 giugno 2022 il numero **minimo e massimo di elettori per ciascun seggio** costituito per lo scrutinio presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero è stabilito rispettivamente in **quattromila e cinquemila elettori** ammessi al voto per corrispondenza [articolo 7, comma 9, lettera b), D.L. 4 maggio 2022, n. 41].



8.2.4. Il decreto del Ministero dell'Interno 28 gennaio 2022

“Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2021”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con

**IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

Visto l'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che individua, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

- a) Europa, inclusa Federazione Russa e Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 della citata legge n. 459/2001, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero al 31 dicembre 2021;

Decreta:

I cittadini italiani residenti all'estero iscritti, al 31 dicembre 2021, nell'elenco aggiornato previsto dall'articolo 5 della citata legge n. 459/2001, sono così ripartiti:

- Europa: 3.189.905;
- America meridionale: 1.804.291;
- America settentrionale e centrale: 505.567;
- Africa, Asia, Oceania e Antartide: 306.305.

La tabella degli Stati e territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2022

Il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Di Maio

Il Ministro dell'interno
Lamorgese



n.32 del
8/2/2022

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO
28 gennaio 2022

*Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti
nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data
del 31 dicembre 2021*



<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/08/22A00878/sg>



8.2.5. Tabella Stati e territori delle quattro ripartizioni della circoscrizione Estero

(allegata alla suddetta Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022,
come parte di provvedimento in formato grafico)

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, nell'ambito della **circoscrizione Estero** sono individuate le seguenti **ripartizioni** comprendenti **Stati e territori** afferenti a:

-  a) EUROPA (inclusa Federazione Russa e Turchia, compresi i territori asiatici a loro afferenti);
-  b) AMERICA MERIDIONALE;
-  c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE;
-  d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE.



ripartizione a) EUROPA		
ALBANIA	IRLANDA	POLINESIA FRANCESE
ANDORRA	ISLANDA	POLONIA
ANGUILLA	ISOLA DI MAN	PORTOGALLO
ARUBA	ISOLE CAYMAN	REGNO UNITO
AUSTRIA	ISOLE FAER OER	REPUBBLICA CECA
BELGIO	ISOLE FALKLAND	RIUNIONE
BERMUDA	ISOLE PITCAIRN	ROMANIA
BIELORUSSIA	ISOLE TURKS E CAICOS	SAINT BARTHELEMY
BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA	ISOLE VERGINI BRITANNICHE	SAINT MARTIN
BOSNIA-ERZEGOVINA	ISOLE WALLIS E FUTUNA	SAINT PIERRE E MIQUELON
BULGARIA	JERSEY	SAN MARINO
CIPRO	KOSOVO	SANT'ELENA
CROAZIA	LETTONIA	SERBIA
CURACAO	LIECHTENSTEIN	SINT MAARTEN
DANIMARCA	LITUANIA	SLOVACCHIA
ESTONIA	LUSSEMBURGO	SLOVENIA
FEDERAZIONE RUSSA	MACEDONIA DEL NORD	SPAGNA
FINLANDIA	MALTA	STATO CITTÀ DEL VATICANO
FRANCIA	MARTINICA	SVEZIA
GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI	MAYOTTE	SVIZZERA
GERMANIA	MOLDOVA	TERRITORI AUSTRALI E ANTARTICI FRANCESI
GIBILTERRA	MONACO	TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO
GRECIA	MONTENEGRO	TURCHIA
GROENLANDIA	MONTSERRAT	UCRAINA
GUADALUPA	NORVEGIA	UNGHERIA
GUERNSEY	NUOVA CALEDONIA	
GUYANA FRANCESE	PAESI BASSI	

ripartizione b) AMERICA MERIDIONALE	
ARGENTINA	PARAGUAY
BOLIVIA	PERU'
BRASILE	SURINAME
CILE	TRINIDAD E TOBAGO
COLOMBIA	URUGUAY
ECUADOR	VENEZUELA
GUYANA	



ripartizione c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

ANTIGUA E BARBUDA	GUATEMALA
BAHAMAS	HAITI
BARBADOS	HONDURAS
BELIZE	MESSICO
CANADA	NICARAGUA
COSTA RICA	PANAMA
CUBA	REPUBBLICA DOMINICANA
DOMINICA	SAINT KITTS E NEVIS
EL SALVADOR	SAINT LUCIA
GIAMAICA	SAINT VINCENT E GRENADINE
GRENADA	STATI UNITI D'AMERICA

ripartizione d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE


AFGHANISTAN	FIGI	LIBANO
ALGERIA	FILIPPINE	LIBERIA
ANGOLA	GABON	LIBIA
ARABIA SAUDITA	GAMBIA	MADAGASCAR
ARMENIA	GEORGIA	MALAWI
AUSTRALIA	GERUSALEMME	MALAYSIA
AZERBAIGIAN	GHANA	MALDIVE
BAHREIN	GIAPPONE	MALI
BANGLADESH	GIBUTI	MAROCCO
BENIN	GIORDANIA	MAURITANIA
BHUTAN	GUINEA	MAURITIUS
BOTSWANA	GUINEA BISSAU	MONGOLIA
BRUNEI	GUINEA EQUATORIALE	MOZAMBICO
BURKINA FASO	INDIA	MYANMAR
BURUNDI	INDONESIA	NAMIBIA
CAMBOGIA	IRAN	NAURU
CAMERUN	IRAQ	NEPAL
CAPO VERDE	ISOLE COOK	NIGER
CIAD	ISOLE MARSHALL	NIGERIA
COMORE	ISOLE SALOMONE	NIUE
CONGO	ISRAELE	NUOVA ZELANDA
COREA	KAZAKHSTAN	OMAN
COSTA D'AVORIO	KENYA	PAKISTAN
EGITTO	KIRGHIZISTAN	PALAU
EMIRATI ARABI UNITI	KIRIBATI	PAPUA NUOVA GUINEA
ERITREA	KUWAIT	QATAR
ESWATINI	LAOS	REPUBBLICA CENTRAFRICANA
ETIOPIA	LESOTHO	REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO



ripartizione d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

REPUBBLICA POPOLARE CINESE	STATI FEDERATI DI MICRONESIA	TUNISIA
REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA	SUD AFRICA	TURKMENISTAN
RUANDA	SUDAN	TUVALU
SAMOA	SUD SUDAN	UGANDA
SAO TOMÈ E PRINCIPE	TAGIKISTAN	UZBEKISTAN
SENEGAL	TAIWAN	VANUATU
SEYCHELLES	TANZANIA	VIETNAM
SIERRA LEONE	TERRITORI DELLA AUTONOMIA PALESTINESE	YEMEN
SINGAPORE	THAILANDIA	ZAMBIA
SIRIA	TIMOR ORIENTALE	ZIMBABWE
SOMALIA	TOGO	
SRI LANKA	TONGA	

MAPPA DELLE QUATTRO RIPARTIZIONI





8.2.6. Gli Stati in cui non si vota per corrispondenza

Non è ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani [articolo 20, comma 1-*bis*, legge n. 459/2001, come inserito dall'articolo 2, comma 37, lettera *f*), legge n. 52/2015].



Per i dipendenti elettori italiani di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804, gli Uffici consolari consentono l'esercizio del voto anche in tali Stati con modalità definite d'intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero dell'Interno [articolo 1, comma 9, lettera *b*), legge n. 470/1988, e articolo 4-*bis*, comma 6, legge n. 459/2001].

Ciò vale anche per gli elettori italiani appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, per i quali, tra l'altro, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della Difesa e i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori per l'esercizio del diritto di voto e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa [articolo 4-*bis*, comma 5, legge n. 459/2001, introdotto dall'articolo 2, comma 37, lettera *a*), legge n. 52/2015].

Agevolazioni tariffarie di viaggio



Ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, della legge n. 459/2001 (introdotto dall'articolo 2, comma 37, lettera *f*), della legge n. 52/2015) e comma 2 del medesimo articolo 20, gli elettori residenti negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce le condizioni per l'esercizio del voto per corrispondenza hanno diritto - presentando apposita istanza all'Ufficio consolare della circoscrizione di residenza corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l'avvenuta votazione in Italia nonché del biglietto di viaggio - di ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso.



➤ **ELENCO STATI IN CUI NON SI VOTA PER CORRISPONDENZA**



Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)

Ripartizioni della circoscrizione Estero:

a)	EUROPA
b)	AMERICA MERIDIONALE
c)	AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE
d)	AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

STATO	RIPARTIZIONE AFFERENTE
AFGHANISTAN	d)
BHUTAN	d)
BURKINA FASO	d)
CIAD	d)
COSTA D'AVORIO	d)
CUBA	c)
ERITREA	d)
INDONESIA	d)
IRAQ	d)
LIBERIA	d)
LIBIA	d)
NIGER	d)
REPUBBLICA CENTRAFRICANA	d)
REPUBBLICA DEL SUD SUDAN	d)
REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA	d)
SIERRA LEONE	d)
SIRIA	d)
TIMOR ORIENTALE	d)
UCRAINA	a)
YEMEN	d)
ZIMBABWE	d)



8.2.7. L'elenco degli elettori italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE

Ai fini della corretta formazione del corpo elettorale all'estero, il d.P.R. n. 104/2003 (*Regolamento di attuazione della legge n. 459/2001*) dispone che il **Ministero dell'Interno** predisponga prima l'**elenco provvisorio** e poi quello **definitivo** degli **elettori residenti all'estero** iscritti all'AIRE che, non avendo *optato* per il voto in Italia, votano per **corrispondenza all'estero**.

Gli elenchi vengono formati previo allineamento delle posizioni contenute nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) e negli schedari consolari, confrontando i relativi dati in possesso rispettivamente del Ministero dell'Interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.



L'**elenco definitivo** degli elettori, diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, deve essere **trasmesso** dal **Ministero dell'Interno** all'**Ufficio centrale per la circoscrizione Estero** entro il **decimo** giorno antecedente la data della votazione [articolo 19, comma 4, d.P.R. n. 104/2003].

8.2.8. Il voto degli elettori italiani residenti all'estero che hanno optato per votare in Italia (*optanti*)

Gli **elettori italiani residenti all'estero** iscritti all'A.I.R.E. possono scegliere di **votare in Italia**, presso il proprio **comune di iscrizione elettorale** [articolo 1, comma 3, legge n. 459/2001], **comunicando per iscritto** la scelta (*opzione*) al proprio **Ufficio consolare** competente territorialmente **entro e non oltre il decimo giorno successivo** alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di indizione del *referendum*.



La **dichiarazione di opzione** può essere redatta sull'apposito modello predisposto dal **Ministero dell'Interno**



https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/04/05.1_Modulo_di_opzione_Referendum_12_giugno_2022.doc

Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.

L'*opzione* di votare in Italia può essere **revocata** con una **comunicazione** scritta da inviare o consegnare direttamente all'**Ufficio consolare** competente territorialmente con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l'*esercizio dell'opzione*.



Agevolazioni tariffarie di viaggio

Salvo quanto previsto, come detto, dall'art. 20 della legge n. 459/2001, l'ordinamento **non** prevede alcun tipo di rimborso per le **spese di viaggio** sostenute, ma **solo agevolazioni tariffarie** all'interno del territorio italiano.



Per poter usufruire delle **agevolazioni tariffarie di viaggio sul territorio nazionale**, l'elettore deve esibire la **tessera elettorale**, ove in suo possesso, o la **cartolina-avviso** ricevuta appositamente dal comune italiano o la **dichiarazione delle Autorità consolari** italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto (paragrafo **4.6. "Le agevolazioni tariffarie di viaggio per l'elettore che si reca al voto"**)

8.2.9. Il voto degli elettori italiani temporaneamente all'estero

L'articolo 4-*bis* della legge n. 459/2001, introdotto dall'articolo 2, comma 37, lettera a), della legge n. 52/2015, ha previsto il diritto di **voto per corrispondenza** nella **circoscrizione Estero**, previa espressa **opzione** valida per un'unica consultazione, anche agli **elettori italiani** che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano **temporaneamente all'estero** per un periodo di almeno **tre mesi** nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione e ai familiari con loro conviventi.

I **comuni** devono considerare **valide** le **opzioni** degli **elettori temporaneamente all'estero** pervenute entro il **32° giorno** antecedente il giorno di votazione, (articolo 4-*bis*, comma 2, legge n. 459/2001, modificato all'articolo 6, comma 2, lettera a), legge n. 165/2017); ciò, in tempo utile ai fini della trasmissione dei loro nominativi per la stampa e l'invio delle schede (il plico elettorale) da parte dei consolati.

L'**opzione** deve **pervenire al comune** nel quale l'elettore è iscritto nelle liste elettorali per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato ed, in ogni caso, può essere formulata e fatta pervenire anche prima dell'indizione della consultazione referendaria.

Tale **dichiarazione** deve essere corredata di [articolo 4-*bis*, legge n. 459/2001, modificato dall'articolo 6, comma 2, lettera a), legge n. 165/2017]:

- una **copia** di un **documento d'identità valido** dell'elettore;
- e deve contenere:
- una **dichiarazione** attestante il **possesso dei requisiti** per l'**ammissione al voto per corrispondenza** (ovvero che ci si trova, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione referendaria in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti, oppure che si è familiare convivente di un elettore italiano che si trova nelle predette condizioni);
- l'**indicazione dell'Ufficio consolare** competente per territorio;
- l'**indirizzo postale estero** cui va inviato il plico elettorale.



La **dichiarazione** va **resa** ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), **dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali** in caso di **dichiarazioni non veritiere** [articolo 76, d.P.R. n 445/2000].

Eventuali **opzioni pervenute con un diverso modello**, redatte su carta libera, sono comunque da considerarsi **valide**, purché siano conformi a quanto predetto.



Può **presentare opzione di voto per corrispondenza** come temporaneo all'estero per motivi di lavoro, studio e cure mediche anche l'elettore italiano residente all'estero nel territorio di altra sede consolare, ovvero chi svolge il **Servizio civile all'estero**.

Una volta pervenute le domande di opzione ai **comuni**, questi devono **trasmettere** immediatamente al **Ministero dell'Interno** i relativi **nominativi** tramite apposita procedura informatica.



L'**opzione** è **valida solo** per il **voto** cui si **riferisce** (ovvero, in questo caso, per le presenti consultazioni referendarie).

È possibile la **revoca** della medesima **opzione entro** lo stesso termine con comunicazione scritta al comune.



9. LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

9.1. Lo scrutinio del voto espresso in Italia

SCRUTINIO

Terminate le operazioni di voto, alle ore 23:00 di domenica 12 giugno 2022 il presidente di ogni seggio dichiara chiusa la votazione e accerta il numero dei **votanti definitivi** per ogni consultazione, risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale circondariale e dalle altre liste di sezione (cosiddette "*liste aggiunte*") [articolo 67, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957].

Successivamente, iniziano le **operazioni di scrutinio** da parte di tutti gli Uffici elettorali di sezione.

Per le consultazioni referendarie e amministrative del 12 giugno 2022, le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione e di riscontro del numero dei votanti per ogni consultazione, procedendo nell'ordine prima allo scrutinio relativo ai **referendum abrogativi** e successivamente a quello relativo alle **elezioni amministrative** che inizierà alle ore 14:00 di lunedì 13 giugno 2022 (dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali) [articolo 2, D.L. 4 maggio 2022, n. 41].

Il presidente procede alle operazioni di **spoglio delle schede votate** per l'attribuzione del voto (favorevole "SI" o contrario "NO") nonché la validità del medesimo espresso, utilizzando le **tabelle di scrutinio** [articolo 68, T.U. n. 361/1957].

Preliminarmente, il **presidente** ripartisce, ai **membri** del seggio, i seguenti **compiti**:

- ad uno **scrutatore** (scelto mediante sorteggio, escludendo lo scrutatore che svolge le funzioni di vicepresidente) l'**estrazione** delle **schede** di voto dall'**urna**, una alla volta;
- ad un **secondo scrutatore**, la **registrazione** su una delle due **tabelle di scrutinio** dei **voti validi** favorevoli ("SI") e dei contrari ("NO"), risultanti dallo spoglio delle schede;
- al **segretario**, la **registrazione** dei voti sull'altro esemplare delle **tabelle di scrutinio**;
- al **terzo scrutatore**, il **deposito** delle **schede** scrutinate nell'apposita **cassetta**.

Alle operazioni possono assistere i **rappresentanti dei partiti/gruppi politici e dei promotori dei referendum**, se designati, che possono **segnalare** al presidente eventuali **irregolarità** che devono essere annotate nel verbale delle operazioni [articolo 68, comma 8-*bis*, ultimo periodo, d.P.R. n. 361/1957, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera *c*), legge n. 165/2017].

Al **termine** delle **operazioni** del seggio, il **presidente** o, su sua delega scritta, uno scrutatore, **trasmette** al **sindaco** del comune l'esito dello scrutinio.

Il **numero degli elettori** che hanno votato e i **risultati** dei **referendum** sono attestati, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, dall'**Ufficio provinciale per il referendum**, dopo aver provveduto al **riesame** di eventuali **voti contestati e provvisoriamente non assegnati**.



L'Ufficio provinciale per il referendum [articolo 21, legge n. 352/1970]

È costituito presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia ed è composto da tre magistrati, nominati dal presidente del Tribunale, entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.



Alle operazioni dell'Ufficio provinciale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, e dei promotori dei referendum [articolo 19, secondo comma, legge n. 352/1970].

Di tutte le operazioni dell'Ufficio provinciale per il referendum è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo di provincia, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli Uffici elettorali di sezione e ai documenti annessi; un altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il referendum, ed infine il terzo verbale viene trasmesso alla Prefettura della provincia [articolo 21, quarto comma, legge n. 352/1970, modificato dall'articolo 1, comma 1, D.L. 67/1995, convertito senza modificazioni dalla legge n. 159/1995].

9.2. Lo scrutinio del voto espresso all'estero



I responsabili degli Uffici consolari inviano in Italia all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste contenenti le schede votate, comunque pervenute, non oltre le ore 16:00 ora locale del giovedì antecedente la data stabilita per la votazione in Italia, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza, con una spedizione unica, per via aerea.

L'assegnazione delle buste contenenti le schede votate ai singoli seggi di scrutinio, costituiti presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, è effettuata a cura dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero [articolo 13, comma 1, legge n. 459/2001].

Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti dalla ripartizione e dal Consolato (o da più consolati) assegnatagli con apposito provvedimento dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero [articolo 13, comma 1, legge n. 459/2001 e art. 19, comma 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 104/2003].

Ogni seggio elettorale è composto da [articolo 13, comma 3, legge n. 459/2001]:

- un presidente;
- un segretario;
- quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente.



Il **presidente**, prima dell'**insediamento** dell'ufficio elettorale, **sceglie** il **segretario** tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.



Relativamente ai **referendum del 12 giugno 2022**, le operazioni di scrutinio del voto espresso dai cittadini italiani all'estero si svolgeranno presso la struttura della **Nuova Fiera di Roma**, dove verranno ubicati **993** seggi istituiti dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Le **operazioni preliminari** allo scrutinio **cominceranno domenica 12 giugno 2022 alle ore 10:00**, e riguarderanno, in sintesi, l'apertura delle buste, la spunta dei votanti e l'inserimento delle buste chiuse contenenti le schede votate nelle urne.

Lo **scrutinio inizierà alle ore 23:00 di domenica 12 giugno 2022** e proseguirà fino al termine delle relative operazioni, ininterrottamente.



Ognuno dei presidenti, costituiti i rispettivi seggi, riceve da parte del Comune di Roma il plico sigillato contenente il bollo della sezione, l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, gli stampati e il materiale occorrente per le operazioni.


Ogni presidente riceve poi dal presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero le designazioni dei rappresentanti dei promotori dei *referendum* e dei partiti/gruppi politici rappresentati in Parlamento, copia autentica dell'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, copia dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dagli uffici consolari di assegnazione, i plichi con le buste contenenti le schede e una lista recante l'indicazione del numero delle buste contenenti le schede per ciascun Consolato consegnate al seggio [art. 19, comma 6, d.P.R. n. 104/2003 e art. 14, comma 2, legge 459/2001].



Le **urne** assegnate ai seggi dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero sono in numero di una per ciascun Consolato assegnato al seggio o degli Stati di assegnazione.



9.2.1. Lo schema dello scrutinio del voto espresso all'estero



I plichi contenenti le buste con le schede votate, in arrivo agli scali aeroportuali di Roma, sono presi in carico e custoditi dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero [articolo 18, comma 4, d.P.R. 2/4/2003, n. 104].



9.3. La diffusione dei dati ufficiosi da parte del Ministero dell'Interno

I dati ufficiosi sul voto affluiranno al Ministero dell'Interno attraverso la rete dipartimentale con le Prefetture-UTG e/o direttamente dai comuni tramite il Sistema Informativo Elettorale (S.I.EL.).



Il ruolo della **Prefettura-UTG** è fondamentale nell'organizzazione della raccolta e della diffusione degli esiti di ogni consultazione elettorale e referendaria, nella supervisione e monitoraggio delle attività sia nelle fasi pre-elettorali sia nella fase di scrutinio.

I **risultati referendari ufficiosi trasmessi comunicati dai comuni** devono, infatti, essere **validati** dagli **Uffici elettorali della Prefettura-UTG** prima della loro diffusione da parte del Ministero dell'Interno.

➤ *Votanti*

Ogni comune dovrà comunicare, per ciascuno dei cinque *referendum*, i dati sull'affluenza alle urne, sia nel corso della votazione sia alla chiusura delle operazioni di voto:

Domenica 12 giugno 2022

- notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) alle ore 12:00;
- notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) alle ore 19:00;
- notizie sul dato assoluto dei votanti alle ore 23:00, cioè alla chiusura delle votazioni, distinti in uomini, donne e totale.

➤ *Scrutini*

Dalle ore 23:00 di domenica 12 giugno 2022 per ogni comune verranno effettuate, man mano che affluiscono i dati ufficiosi dello scrutinio di ciascun *referendum*, comunicazioni concernenti:

- il numero delle **sezioni scrutinate**;
- il numero dei **voti validi attribuiti** ad ognuna delle due risposte (**favorevoli "SI" e contrari "NO"**) ai quesiti referendari;
- la **somma dei voti validi** attinenti alle due risposte.

La comunicazione dei risultati complessivi di tutte le sezioni di ogni comune dovrà comprendere anche il numero delle schede bianche, nulle e contestate non assegnate.


I **risultati ufficiosi** saranno **diffusi** sul sito *internet* dal **Ministero dell'Interno** per:

- ITALIA, a livello comune, provincia, regione e nazione Italia;
- ESTERO, a livello Stato, ripartizione della circoscrizione Estero e in complesso;
- ITALIA e ESTERO, a livello riepilogativo.



9.3.1. Lo schema del flusso dei dati

DOMENICA 12 GIUGNO 2022





9.4. La proclamazione del risultato



L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali per il *referendum* e dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero **procede** alla verifica del *quorum* dei votanti e, successivamente, all'**accertamento** della somma dei **voti validi favorevoli** e dei **voti validi contrari** all'abrogazione della legge e alla conseguente proclamazione ufficiale dei risultati dei *referendum*.



Alle operazioni dell'Ufficio centrale per il *referendum* possono assistere, ove lo richiedano, un **rappresentante effettivo** ed un **rappresentante supplente** di ognuno dei **partiti**, o dei **gruppi politici** rappresentati in Parlamento, e dei **promotori dei referendum** [articolo 19, secondo comma, legge n. 352/1970].

Il **Presidente della Repubblica**, in base al verbale trasmesso dall'Ufficio centrale per il *referendum*, qualora risulti che ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e che la richiesta di abrogare le norme sottoposte a *referendum* abbia riportato un **maggior numero di voti validi favorevoli**, con proprio decreto dichiara l'avvenuta abrogazione, in tutto o in parte, della legge o dell'atto avente forza di legge.

Il decreto è pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale [articolo 37, legge n. 352/1970].

Nel caso in cui il **risultato del referendum** sia contrario all'abrogazione di una legge o di un atto avente forza di legge, ne è data notizia e non può proporsi richiesta di *referendum* per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, prima che siano trascorsi cinque anni [articolo 38, legge n. 352/1970].



10. I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI

10.1. Gli elettori in Italia e all'estero

ITALIA

Elettori in Italia (comprensivi di quelli residenti all'estero iscritti all'AIRE che hanno optato per il voto in Italia)

46.179.619

ESTERO

Elettori residenti all'Estero iscritti nell'elenco di coloro che votano per corrispondenza

4.683.214

Elettori residenti all'Estero ammessi al voto per corrispondenza tramite attestazione consolare

50.266

Elettori temporaneamente all'Estero che votano per corrispondenza

2.303

TOTALE ELETTORI

50.915.402



10.2. Gli elettori e le sezioni del territorio nazionale



Base dati

Revisione straordinaria al 15° giorno antecedente le elezioni (articolo 32, del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967). Elettori comprensivi di quelli residenti all'estero iscritti all'AIRE che hanno optato per il voto in Italia (paragrafo [10.3. Gli elettori residenti all'estero che hanno optato per il voto in Italia \(optanti\)](#))

Regione	Provincia	Totale sezioni elettorali	Elettori		
			Uomini	Donne	Totale
PIEMONTE	ALESSANDRIA	536	154.479	165.610	320.089
	ASTI	266	77.820	82.221	160.041
	CUNEO	688	216.883	225.599	442.482
	NOVARA	345	135.125	144.043	279.168
	TORINO	2.317	827.555	897.058	1.724.613
	VERCELLI	216	63.801	68.295	132.096
	BIELLA	211	67.469	73.149	140.618
	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	226	61.491	65.360	126.851
	TOTALE	4.805	1.604.623	1.721.335	3.325.958
VALLE D'AOSTA	AOSTA	151	47.986	50.375	98.361
	TOTALE	151	47.986	50.375	98.361
LOMBARDIA	BERGAMO	970	410.513	421.956	832.469
	BRESCIA	1.171	459.181	475.043	934.224
	COMO	551	229.336	239.407	468.743
	CREMONA	403	130.700	136.921	267.621
	MANTOVA	377	147.207	154.308	301.515
	MILANO	2.889	1.129.795	1.229.465	2.359.260
	PAVIA	602	198.782	210.711	409.493
	SONDRIO	200	70.355	73.557	143.912
	VARESE	810	332.824	352.800	685.624
	LECCO	316	128.033	132.968	261.001
	LODI	220	83.610	86.914	170.524
	MONZA E DELLA BRIANZA	739	326.781	345.141	671.922
		TOTALE	9.248	3.647.117	3.859.191
TRENTINO-ALTO ADIGE	BOLZANO	490	194.295	199.786	394.081
	TRENTO	528	203.948	212.652	416.600
	TOTALE	1.018	398.243	412.438	810.681
VENETO	BELLUNO	239	78.997	83.080	162.077
	PADOVA	888	347.815	367.334	715.149
	ROVIGO	275	89.563	94.589	184.152
	TREVISO	826	328.363	341.975	670.338
	VENEZIA	822	314.001	335.619	649.620
	VERONA	865	337.494	354.644	692.138
	VICENZA	833	322.582	333.928	656.510
	TOTALE	4.748	1.818.815	1.911.169	3.729.984
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	153	51.261	54.738	105.999
	UDINE	616	201.303	213.662	414.965
	TRIESTE	276	85.759	95.725	181.484
	PORDENONE	319	115.186	120.546	235.732
	TOTALE	1.364	453.509	484.671	938.180



Regione	Provincia	Totale sezioni elettorali	Elettori		
			Uomini	Donne	Totale
LIGURIA	GENOVA	969	306.719	344.322	651.041
	IMPERIA	256	76.984	84.124	161.108
	LA SPEZIA	259	81.621	88.168	169.789
	SAVONA	308	102.242	113.167	215.409
	TOTALE	1.792	567.566	629.781	1.197.347
EMILIA- ROMAGNA	BOLOGNA	1.054	369.722	397.098	766.820
	FERRARA	406	129.565	139.643	269.208
	FORLI'-CESENA	387	143.963	152.808	296.771
	MODENA	703	253.605	265.253	518.858
	PARMA	469	159.740	168.906	328.646
	PIACENZA	304	101.830	107.340	209.170
	RAVENNA	401	141.298	151.126	292.424
	REGGIO NELL'EMILIA	478	190.967	198.144	389.111
	RIMINI	328	124.787	132.479	257.266
TOTALE	4.530	1.615.477	1.712.797	3.328.274	
TOSCANA	AREZZO	368	125.671	133.107	258.778
	FIRENZE	958	354.830	388.728	743.558
	GROSSETO	257	81.995	88.636	170.631
	LIVORNO	368	124.808	135.666	260.474
	LUCCA	463	148.125	159.542	307.667
	MASSA-CARRARA	261	73.425	79.663	153.088
	PISA	412	155.501	166.427	321.928
	PISTOIA	307	107.800	116.318	224.118
	SIENA	298	96.384	103.627	200.011
	PRATO	242	84.341	91.425	175.766
	TOTALE	3.934	1.352.880	1.463.139	2.816.019
	UMBRIA	PERUGIA	710	237.266	253.516
TERNI		294	82.349	89.039	171.388
TOTALE		1.004	319.615	342.555	662.170
MARCHE	ANCONA	468	173.943	186.252	360.195
	ASCOLI PICENO	213	78.922	84.137	163.059
	MACERATA	321	115.176	122.312	237.488
	PESARO E URBINO	401	134.001	140.393	274.394
	FERMO	168	63.892	67.302	131.194
TOTALE	1.571	565.934	600.396	1.166.330	
LAZIO	FROSINONE	498	187.488	196.955	384.443
	LATINA	511	214.051	226.921	440.972
	RIETI	211	59.316	61.145	120.461
	ROMA	3.785	1.499.543	1.667.505	3.167.048
	VITERBO	295	117.909	124.251	242.160
TOTALE	5.300	2.078.307	2.276.777	4.355.084	
ABRUZZO	CHIETI	463	148.315	157.280	305.595
	L'AQUILA	403	113.272	117.273	230.545
	PESCARA	396	121.569	131.702	253.271
	TERAMO	373	116.343	122.569	238.912
TOTALE	1.635	499.499	528.824	1.028.323	



Regione	Provincia	Totale sezioni elettorali	Elettori		
			Uomini	Donne	Totale
MOLISE	CAMPOBASSO	264	86.128	90.768	176.896
	ISERNIA	129	33.235	34.430	67.665
	TOTALE	393	119.363	125.198	244.561
CAMPANIA	AVELLINO	501	163.392	171.340	334.732
	BENEVENTO	342	107.001	113.828	220.829
	CASERTA	929	344.447	371.649	716.096
	NAPOLI	2.895	1.137.578	1.249.912	2.387.490
	SALERNO	1.159	417.601	443.466	861.067
TOTALE	5.826	2.170.019	2.350.195	4.520.214	
PUGLIA	BARI	1.226	485.942	522.311	1.008.253
	BRINDISI	378	150.327	166.283	316.610
	FOGGIA	652	231.325	248.147	479.472
	LECCE	822	304.672	339.160	643.832
	TARANTO	544	221.263	241.305	462.568
	BARLETTA-ANDRIA- TRANI	407	151.885	158.932	310.817
TOTALE	4.029	1.545.414	1.676.138	3.221.552	
BASILICATA	MATERA	230	75.283	79.528	154.811
	POTENZA	453	142.898	150.181	293.079
	TOTALE	683	218.181	229.709	447.890
CALABRIA	CATANZARO	424	134.661	145.081	279.742
	COSENZA	877	269.455	285.975	555.430
	REGGIO CALABRIA	676	197.046	216.239	413.285
	CROTONE	211	62.419	66.760	129.179
	VIBO VALENTIA	212	60.348	62.659	123.007
TOTALE	2.400	723.929	776.714	1.500.643	
SICILIA	AGRIGENTO	510	163.132	178.086	341.218
	CALTANISSETTA	289	102.519	112.006	214.525
	CATANIA	1.126	415.649	455.752	871.401
	ENNA	226	62.367	68.509	130.876
	MESSINA	776	236.103	258.348	494.451
	PALERMO	1.184	468.569	517.188	985.757
	RAGUSA	310	115.893	124.922	240.815
	SIRACUSA	422	155.026	164.662	319.688
	TRAPANI	455	162.613	175.636	338.249
TOTALE	5.298	1.881.871	2.055.109	3.936.980	
SARDEGNA	CAGLIARI	435	169.662	186.387	356.049
	NUORO	251	82.280	86.621	168.901
	SASSARI	536	193.900	202.570	396.470
	ORISTANO	211	64.285	66.823	131.108
	SUD SARDEGNA	403	144.332	147.900	292.232
TOTALE	1.836	654.459	690.301	1.344.760	

TOTALE ELETTORI IN ITALIA



22.282.807 (48,25%)



23.896.812 (51,75%)



46.179.619

Totale sezioni elettorali: 61.565

10.3. Gli elettori residenti all'estero che hanno optato per il voto in Italia (optanti)

➤ **Riepilogo per regione**

Regione	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE <i>optanti</i>		
	Uomini	Donne	Totale
PIEMONTE	16	6	22
VALLE D'AOSTA	1	0	1
LOMBARDIA	28	19	47
TRENTINO-ALTO ADIGE	3	2	5
VENETO	10	13	23
FRIULI VENEZIA GIULIA	7	5	12
LIGURIA	4	4	8
EMILIA-ROMAGNA	15	12	27
TOSCANA	7	6	13
UMBRIA	6	5	11
MARCHE	6	8	14
LAZIO	25	12	37
ABRUZZO	1	0	1
MOLISE	1	0	1
CAMPANIA	10	4	14
PUGLIA	11	4	15
BASILICATA	6	2	8
CALABRIA	3	2	5
SICILIA	14	3	17
SARDEGNA	4	2	6
TOTALE	178	109	287

➤ **Riepilogo per ripartizioni della circoscrizione Estero**

Ripartizione	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE <i>optanti</i>		
	Uomini	Donne	Totale
a) EUROPA	120	67	187
b) AMERICA MERIDIONALE	3	2	5
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	5	1	6
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	50	39	89
TOTALE	178	109	287



10.4. Gli elettori all'estero che votano per corrispondenza

10.4.1. Gli elettori residenti all'estero e quelli temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza



Base dati
 Elenco degli elettori trasmesso il 23 maggio 2022 all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte d'Appello di Roma

➤ *Riepilogo per regione*

Regione	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
PIEMONTE	136.311	129.430	265.741	122	29	151	265.892
VALLE D'AOSTA	3.009	2.866	5.875	5	3	8	5.883
LOMBARDIA	236.231	213.541	449.772	61	45	106	449.878
TRENTINO-ALTO ADIGE	52.375	49.002	101.377	31	12	43	101.420
VENETO	201.878	195.195	397.073	116	40	156	397.229
FRIULI VENEZIA GIULIA	81.242	81.889	163.131	107	24	131	163.262
LIGURIA	66.547	64.453	131.000	24	11	35	131.035
EMILIA-ROMAGNA	95.308	88.759	184.067	80	35	115	184.182
TOSCANA	83.674	77.687	161.361	97	28	125	161.486
UMBRIA	18.644	17.165	35.809	15	11	26	35.835
MARCHE	67.301	66.820	134.121	19	13	32	134.153
LAZIO	208.599	198.200	406.799	455	323	778	407.577
ABRUZZO	84.397	80.324	164.721	17	12	29	164.750
MOLISE	39.150	37.864	77.014	1	0	1	77.015
CAMPANIA	232.456	211.478	443.934	134	25	159	444.093
PUGLIA	168.258	142.503	310.761	189	22	211	310.972
BASILICATA	58.520	56.141	114.661	8	1	9	114.670
CALABRIA	185.802	172.651	358.453	20	9	29	358.482
SICILIA	355.972	315.738	671.710	86	28	114	671.824
SARDEGNA	56.360	49.474	105.834	26	19	45	105.879
TOTALE	2.432.034	2.251.180	4.683.214	1.613	690	2.303	4.685.517



➤ *Riepilogo per Stato e per ripartizione della circoscrizione Estero*

ripartizione a) EUROPA							
Stato	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
ALBANIA	820	486	1.306	6	6	12	1.318
ANDORRA	255	225	480	0	0	0	480
AUSTRIA	16.386	13.717	30.103	14	12	26	30.129
BELGIO	124.384	114.464	238.848	37	51	88	238.936
BIELORUSSIA	118	72	190	6	1	7	197
BOSNIA-ERZEGOVINA	358	371	729	9	4	13	742
BULGARIA	1.670	628	2.298	4	4	8	2.306
CIPRO	660	428	1.088	5	8	13	1.101
CROAZIA	7.015	7.559	14.574	3	3	6	14.580
DANIMARCA	4.995	3.624	8.619	5	4	9	8.628
ESTONIA	414	126	540	0	0	0	540
FEDERAZIONE RUSSA	1.703	1.159	2.862	5	5	10	2.872
FINLANDIA	2.149	1.363	3.512	2	3	5	3.517
FRANCIA	186.040	169.969	356.009	40	52	92	356.101
GERMANIA	366.597	296.923	663.520	44	40	84	663.604
GRECIA	4.726	5.506	10.232	117	30	147	10.379
IRLANDA	9.588	8.515	18.103	2	3	5	18.108
ISLANDA	203	146	349	14	0	14	363
KOSOVO	46	39	85	97	6	103	188
LETTONIA	219	29	248	119	2	121	369
LIECHTENSTEIN	786	610	1.396	0	0	0	1.396
LITUANIA	311	51	362	2	2	4	366
LUSSEMBURGO	13.314	11.873	25.187	2	2	4	25.191
MACEDONIA DEL NORD	173	168	341	4	1	5	346
MALTA	4.413	2.720	7.133	2	3	5	7.138
MOLDOVA	245	147	392	1	0	1	393
MONACO	3.519	2.969	6.488	2	3	5	6.493
MONTENEGRO	153	103	256	4	2	6	262
NORVEGIA	3.271	2.278	5.549	8	4	12	5.561
PAESI BASSI	24.281	20.244	44.525	11	11	22	44.547
POLONIA	4.099	1.766	5.865	5	6	11	5.876
PORTOGALLO	8.239	5.634	13.873	6	2	8	13.881
REGNO UNITO	180.777	160.060	340.837	24	21	45	340.882
REPUBBLICA CECA	3.578	1.671	5.249	6	4	10	5.259
ROMANIA	4.573	1.950	6.523	18	7	25	6.548
SAN MARINO	5.512	5.830	11.342	2	3	5	11.347
SERBIA	743	646	1.389	4	2	6	1.395
SLOVACCHIA	992	357	1.349	1	5	6	1.355
SLOVENIA	2.351	1.957	4.308	5	3	8	4.316
SPAGNA	94.558	76.860	171.418	32	32	64	171.482



ripartizione a) EUROPA

Stato	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
STATO CITTA' DEL VATICANO	9	2	11	1	0	1	12
SVEZIA	7.256	5.590	12.846	2	2	4	12.850
SVIZZERA	275.252	248.281	523.533	21	22	43	523.576
TURCHIA	1.977	2.154	4.131	13	18	31	4.162
UNGHERIA	2.203	1.259	3.462	1	4	5	3.467
TOTALE	1.370.931	1.180.529	2.551.460	706	393	1.099	2.552.559

ripartizione b) AMERICA MERIDIONALE

Stato	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
ARGENTINA	360.460	399.227	759.687	8	9	17	759.704
BOLIVIA	1.528	1.503	3.031	1	2	3	3.034
BRASILE	210.236	209.842	420.078	10	3	13	420.091
CILE	25.948	27.846	53.794	2	0	2	53.796
COLOMBIA	8.636	8.821	17.457	5	4	9	17.466
ECUADOR	7.529	7.653	15.182	0	1	1	15.183
GUYANA	2	1	3	0	0	0	3
PARAGUAY	5.074	5.016	10.090	2	1	3	10.093
PERU'	13.755	14.738	28.493	0	0	0	28.493
SURINAME	0	2	2	0	0	0	2
TRINIDAD E TOBAGO	38	43	81	0	0	0	81
URUGUAY	44.509	48.810	93.319	3	5	8	93.327
VENEZUELA	43.083	42.877	85.960	1	2	3	85.963
TOTALE	720.798	766.379	1.487.177	32	27	59	1.487.236



ripartizione c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Stato	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
ANTIGUA E BARBUDA	70	45	115	0	0	0	115
BAHAMAS	126	96	222	0	0	0	222
BARBADOS	23	15	38	0	0	0	38
BELIZE	14	12	26	0	0	0	26
CANADA	60.818	57.035	117.853	6	11	17	117.870
COSTA RICA	2.743	2.301	5.044	0	0	0	5.044
CUBA	0	0	0	9	3	12	12
EL SALVADOR	1.062	1.048	2.110	6	3	9	2.119
GIAMAICA	49	36	85	0	0	0	85
GRENADA	6	15	21	0	0	0	21
GUATEMALA	2.271	2.357	4.628	0	0	0	4.628
HAITI	54	51	105	0	0	0	105
HONDURAS	564	514	1.078	0	0	0	1.078
MESSICO	8.952	7.342	16.294	0	0	0	16.294
NICARAGUA	554	498	1.052	6	5	11	1.063
PANAMA	3.943	3.446	7.389	1	2	3	7.392
REPUBBLICA DOMINICANA	3.631	3.124	6.755	4	2	6	6.761
SAINT KITTS E NEVIS	1	3	4	0	0	0	4
SAINT LUCIA	10	8	18	0	0	0	18
SAINT VINCENT E GRENADINE	11	3	14	0	0	0	14
STATI UNITI D'AMERICA	127.569	116.075	243.644	56	50	106	243.750
TOTALE	212.471	194.024	406.495	88	76	164	406.659

ripartizione d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

Stato	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
ALGERIA	335	210	545	4	2	6	551
ANGOLA	94	47	141	5	2	7	148
ARABIA SAUDITA	573	303	876	4	3	7	883
ARMENIA	32	14	46	5	3	8	54
AUSTRALIA	68.861	65.037	133.898	6	5	11	133.909
AZERBAIGIAN	47	16	63	2	0	2	65
BAHREIN	195	114	309	3	4	7	316
BANGLADESH	172	131	303	4	0	4	307
BENIN	28	18	46	0	0	0	46
BOTSWANA	40	23	63	0	0	0	63
BRUNEI	18	8	26	0	0	0	26



ripartizione d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE							
Stato	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
BURKINA FASO	0	0	0	1	0	1	1
BURUNDI	25	25	50	0	0	0	50
CAMBOGIA	112	43	155	0	0	0	155
CAMERUN	151	95	246	0	0	0	246
CAPO VERDE	209	108	317	0	0	0	317
CIRCOSCRIZIONE AUTONOMA	1.201	1.282	2.483	3	3	6	2.489
CONGO	116	49	165	3	1	4	169
COSTA D'AVORIO	0	0	0	3	1	4	4
EGITTO	1.986	2.011	3.997	16	14	30	4.027
EMIRATI ARABI UNITI	4.693	3.109	7.802	1	1	2	7.804
ESWATINI	17	19	36	0	0	0	36
ETIOPIA	513	436	949	32	11	43	992
FIGI	17	12	29	0	0	0	29
FILIPPINE	741	492	1.233	7	2	9	1.242
GABON	74	41	115	0	0	0	115
GAMBIA	17	3	20	0	0	0	20
GEORGIA	74	35	109	3	4	7	116
GHANA	279	159	438	0	0	0	438
GIAPPONE	2.601	1.205	3.806	1	2	3	3.809
GIBUTI	43	28	71	4	0	4	75
GIORDANIA	462	393	855	3	3	6	861
GUINEA	22	3	25	0	0	0	25
GUINEA BISSAU	13	6	19	0	1	1	20
GUINEA EQUATORIALE	26	2	28	0	0	0	28
INDIA	422	331	753	4	3	7	760
INDONESIA	0	0	0	6	3	9	9
IRAN	156	143	299	3	2	5	304
IRAQ	0	0	0	56	4	60	60
ISOLE MARSHALL	1	2	3	0	0	0	3
ISOLE SALOMONE	1	1	2	0	0	0	2
ISRAELE	6.119	6.363	12.482	5	5	10	12.492
KAZAKHSTAN	149	24	173	1	0	1	174
KENYA	650	477	1.127	54	9	63	1.190
KIRGHIZISTAN	11	3	14	0	0	0	14
KUWAIT	141	115	256	75	6	81	337
LAOS	47	24	71	0	0	0	71
LESOTHO	3	3	6	0	0	0	6
LIBANO	824	886	1.710	137	11	148	1.858
LIBIA	0	0	0	153	5	158	158



ripartizione d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE							
Stato	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
MADAGASCAR	228	122	350	0	0	0	350
MALAWI	47	36	83	0	0	0	83
MALAYSIA	444	197	641	3	4	7	648
MALDIVE	49	21	70	0	0	0	70
MALI	35	19	54	0	0	0	54
MAROCCO	1.865	1.475	3.340	8	13	21	3.361
MAURITANIA	11	16	27	0	0	0	27
MAURITIUS	255	215	470	0	0	0	470
MONGOLIA	13	3	16	0	1	1	17
MOZAMBICO	250	160	410	3	2	5	415
MYANMAR	51	20	71	0	0	0	71
NAMIBIA	90	75	165	0	0	0	165
NEPAL	16	13	29	0	0	0	29
NIGER	0	0	0	29	0	29	29
NIGERIA	430	154	584	3	3	6	590
NUOVA ZELANDA	2.371	2.118	4.489	0	0	0	4.489
OMAN	136	82	218	4	2	6	224
PAKISTAN	89	81	170	4	2	6	176
PALAU	3	2	5	0	0	0	5
PAPUA NUOVA GUINEA	15	3	18	0	0	0	18
QATAR	766	426	1.192	25	5	30	1.222
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	243	162	405	1	1	2	407
REPUBBLICA DI COREA	258	164	422	2	1	3	425
REPUBBLICA POPOLARE CINESE	4.384	1.750	6.134	22	13	35	6.169
RUANDA	57	45	102	0	0	0	102
SAMOA	5	2	7	0	0	0	7
SAO TOME' E PRINCIPE	4	2	6	0	0	0	6
SENEGAL	559	363	922	3	2	5	927
SEYCHELLES	101	115	216	0	0	0	216
SINGAPORE	1.721	809	2.530	4	2	6	2.536
SOMALIA	1	2	3	34	2	36	39
SRI LANKA	126	102	228	2	2	4	232
STATI FEDERATI DI MICRONESIA	1	0	1	0	0	0	1
SUD AFRICA	13.539	13.996	27.535	8	7	15	27.550
SUDAN	43	24	67	3	5	8	75
TAGIKISTAN	4	1	5	0	0	0	5
TAIWAN	407	172	579	4	0	4	583
TANZANIA	199	124	323	2	2	4	327



ripartizione d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE							
Stato	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
THAILANDIA	2.927	1.008	3.935	2	1	3	3.938
TOGO	37	22	59	0	0	0	59
TONGA	17	3	20	0	0	0	20
TUNISIA	2.931	1.902	4.833	3	4	7	4.840
TURKMENISTAN	4	0	4	0	0	0	4
UGANDA	117	80	197	0	1	1	198
UZBEKISTAN	21	4	25	2	0	2	27
VANUATU	12	11	23	0	0	0	23
VIETNAM	430	151	581	7	5	12	593
ZAMBIA	211	147	358	5	4	9	367
TOTALE	127.834	110.248	238.082	787	194	981	239.063

➤ *Riepilogo per ripartizione della circoscrizione Estero*

Ripartizione	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
a) EUROPA	1.370.931	1.180.529	2.551.460	706	393	1.099	2.552.559
b) AMERICA MERIDIONALE	720.798	766.379	1.487.177	32	27	59	1.487.236
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	212.471	194.024	406.495	88	76	164	406.659
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	127.834	110.248	238.082	787	194	981	239.063
TOTALE	2.432.034	2.251.180	4.683.214	1.613	690	2.303	4.685.517



➤ *Riepilogo dei motivi per i quali gli elettori che votano per corrispondenza sono temporaneamente all'Estero*

Motivo	Elettori		
	Uomini	Donne	Totale
LAVORO 	450	307	757
STUDIO 	64	69	133
CURE MEDICHE 	0	0	0
FAMILIARI CONVIVENTI 	60	187	247
MISSIONI INTERNAZIONALI 	1.039	127	1.166
TOTALE	1.613	690	2.303



10.4.2. Gli elettori residenti all'estero ammessi al voto per corrispondenza tramite attestazione consolare



Base dati
Elenco degli elettori al 7 giugno 2022

Ripartizione	Elettori residenti all'estero ammessi al voto per corrispondenza tramite attestazione consolare		
	Uomini	Donne	Totale
a) EUROPA	9.608	8.662	18.270
b) AMERICA MERIDIONALE	11.868	12.115	23.983
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	2.502	2.331	4.833
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	1.835	1.345	3.180
TOTALE	25.813	24.453	50.266

10.4.3. Riepilogo elettori all'estero






10.4.4. Seggi di scrutinio relativi alla circoscrizione Estero istituiti presso la Corte d'Appello di Roma

Numero seggi relativi alle ripartizioni	
a) EUROPA	538
b) AMERICA MERIDIONALE	308
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	89
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	58
TOTALE SEGGI ESTERO	993


Ogni seggio può scrutinare le schede provenienti da uno o più Consolati appartenenti alla medesima ripartizione.


10.5. Riepilogo elettori in Italia e all'estero



10.6. Notizie di interesse particolare

10.6.1. Comuni con il corpo elettorale meno numeroso e più numeroso





10.6.2. I diciottenni che potranno votare per la prima volta ad un *referendum* a carattere nazionale (compresi gli AIRE)



Base dati
 Revisione semestrale delle liste elettorali
 (articolo 7, del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967)

Regione	Elettori		
	Uomini	Donne	Totale
PIEMONTE	33.856	31.883	65.739
VALLE D'AOSTA	1.069	1.043	2.112
LOMBARDIA	79.721	75.261	154.982
TRENTINO-ALTO ADIGE	10.433	9.754	20.187
VENETO	41.845	39.496	81.341
FRIULI VENEZIA GIULIA	10.040	9.451	19.491
LIGURIA	11.668	10.867	22.535
EMILIA-ROMAGNA	33.486	31.334	64.820
TOSCANA	27.647	25.973	53.620
UMBRIA	6.476	6.023	12.499
MARCHE	12.548	11.880	24.428
LAZIO	46.622	44.131	90.753
ABRUZZO	11.238	10.388	21.626
MOLISE	2.843	2.646	5.489
CAMPANIA	58.763	56.214	114.977



PUGLIA	37.704	36.358	74.062
BASILICATA	5.704	5.285	10.989
CALABRIA	19.253	18.017	37.270
SICILIA	50.240	47.763	98.003
SARDEGNA	12.886	11.957	24.843
TOTALE	514.042	485.724	999.766

Il comune di **Roma** è il comune dove è più alto il numero dei diciottenni che votano per la prima volta ad un *referendum* a carattere nazionale.

46.734 elettori, di cui:
23.921 uomini e **22.813** donne

 ROMA

 51,19%  48,81%

Fonte dati: comune di Roma



11. LE STATISTICHE

11.1. I risultati dei *referendum* dal 1946 al 2020

	% Votanti	Repubblica	Monarchia
2 giugno 1946 (istituzionale)			
Repubblica o Monarchia	89,08	54,27	45,73
12 e 13 maggio 1974 (abrogativo)			
	% Votanti	% Si	% No
Divorzio	87,72	40,74	59,26
11 e 12 giugno 1978 (abrogativi)			
1 - Ordine pubblico	81,19	23,54	76,46
2 - Finanziamento pubblico dei partiti	81,19	43,59	56,41
17 e 18 maggio 1981 (abrogativi)			
1 - Ordine pubblico	79,38	14,88	85,12
2 - Ergastolo	79,43	22,63	77,37
3 - Porto d'armi	79,42	14,08	85,92
4 - Interruzione gravidanza (proposta radicale)	79,41	11,58	88,42
5 - Interruzione gravidanza (proposta Movimento per la vita)	79,43	32,00	68,00
9 e 10 giugno 1985 (abrogativo)			
Indennità di contingenza	77,85	45,68	54,32
8 e 9 novembre 1987 (abrogativi)			
1 - Responsabilità civile del giudice	65,11	80,21	19,79
2 - Commissione inquirente	65,10	85,04	14,96
3 - Localizzazione centrali nucleari	65,10	80,57	19,43
4 - Contributi enti locali	65,12	79,71	20,29
5 - Divieto partecipazione dell'ENEL a impianti nucleari all'estero	65,09	71,86	28,14
18 giugno 1989 (consultivo)			
Conferimento del mandato costituente al Parlamento Europeo	80,68	88,03	11,97
3 e 4 giugno 1990 (abrogativi)			
1 - Disciplina della caccia	43,36	92,20	7,80
2 - Accesso dei cacciatori ai fondi privati	42,92	92,28	7,72
3 - Uso dei pesticidi	43,11	93,51	6,49
9 e 10 giugno 1991 (abrogativo)			
Riduzione preferenze Camera dei deputati	62,50	95,57	4,43



	% Votanti	% Si	% No
18 e 19 aprile 1993 (abrogativi)			
1 - Competenze USL	76,85	82,57	17,43
2 - Stupefacenti e sostanze psicotrope	76,98	55,36	44,64
3 - Finanziamento pubblico dei partiti	76,95	90,25	9,75
4 - Casse Risparmio e Monti Pietà	76,87	89,80	10,20
5 - Ministero delle partecipazioni statali	76,86	90,11	9,89
6 - Elezione Senato della Repubblica	77,01	82,74	17,26
7 - Ministero agricoltura e foreste	76,89	70,23	29,77
8 - Ministero turismo e spettacolo	76,88	82,28	17,72
11 giugno 1995 (abrogativi)			
1 - Rappresentanze sindacali (richiesta massimale)	57,22	49,97	50,03
2 - Rappresentanze sindacali (richiesta minimale)	57,17	62,14	37,86
3 - Contrattazione pubblico impiego	57,36	64,68	35,32
4 - Soggiorno cautelare	57,25	63,68	36,32
5 - Privatizzazione RAI	57,38	54,90	45,10
6 - Autorizzazioni al commercio	57,24	35,63	64,37
7 - Trattenute contributi sindacali	57,27	56,24	43,76
8 - Legge elettorale comuni	57,40	49,40	50,60
9 - Orari esercizi commerciali	57,34	37,40	62,60
10 - Concessioni televisive nazionali	58,06	43,07	56,93
11 - Interruzioni pubblicitarie	58,12	44,34	55,66
12 - Raccolta pubblicità radiotelevisiva	58,07	43,59	56,41
15 giugno 1997 (abrogativi)			
1 - Privatizzazione	30,15	74,06	25,94
2 - Obiezione di coscienza	30,29	71,69	28,31
3 - Caccia	30,21	80,90	19,10
4 - Carriere dei magistrati	30,15	83,55	16,45
5 - Ordine dei giornalisti	30,04	65,52	34,48
6 - Incarichi extragiudiziari dei magistrati	30,20	85,58	14,42
7 - Ministero per le politiche agricole	30,05	66,85	33,15
18 aprile 1999 (abrogativo)			
Elezione Camera dei deputati (abolizione del voto di lista)	49,58	91,52	8,48
21 maggio 2000 (abrogativi)			
1 - Rimborso spese per consultazioni elettorali e referendarie	32,19	71,06	28,94
2 - Elezione Camera dei deputati (abolizione del voto di lista)	32,44	82,02	17,98
3 - Elezione del Consiglio Superiore della Magistratura	31,86	70,57	29,43
4 - Ordinamento giudiziario	31,96	69,00	31,00
5 - Incarichi extragiudiziari dei magistrati	31,99	75,22	24,78
6 - Licenziamenti	32,51	33,36	66,64
7 - Trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali	32,20	61,82	38,18
7 ottobre 2001 (costituzionale)			
Modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione	34,05	64,21	35,79



	% Votanti	% Si	% No
15 e 16 giugno 2003 (abrogativi)			
1 - Reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati			
ITALIA	25,86	87,35	12,65
ESTERO	23,06	71,15	28,85
ITALIA + ESTERO	25,73	86,74	13,26
2 - Servitù coattiva di elettrodotto			
ITALIA	25,89	86,25	13,75
ESTERO	22,97	67,33	32,67
ITALIA + ESTERO	25,75	85,53	14,47
12 e 13 giugno 2005 (abrogativi)			
1 - Procreazione medicalmente assistita. Limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni. Abrogazione parziale			
ITALIA	25,98	89,17	10,83
ESTERO	20,02	59,21	40,79
ITALIA + ESTERO	25,66	88,03	11,97
2 - Procreazione medicalmente assistita. Norme sui limiti all'accesso. Abrogazione parziale			
ITALIA	25,99	89,88	10,12
ESTERO	19,98	61,29	38,71
ITALIA + ESTERO	25,66	88,78	11,22
3 - Procreazione medicalmente assistita. Norme sulle finalità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all'accesso. Abrogazione parziale			
ITALIA	25,98	88,80	11,20
ESTERO	19,98	60,83	39,17
ITALIA + ESTERO	25,65	87,73	12,27
4 - Procreazione medicalmente assistita. Divieto di fecondazione eterologa. Abrogazione parziale			
ITALIA	25,96	78,16	21,84
ESTERO	19,98	57,96	42,04
ITALIA + ESTERO	25,63	77,38	22,62
25 e 26 giugno 2006 (costituzionale)			
Approvazione legge di modifica alla parte seconda della Costituzione			
ITALIA	53,84	38,36	61,64
ESTERO	27,87	52,21	47,79
ITALIA + ESTERO	52,46	38,71	61,29
21 e 22 giugno 2009 (abrogativi)			
1 - Elezione della Camera dei deputati. Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste			
ITALIA	23,67	78,11	21,89
ESTERO	20,75	69,03	30,97
ITALIA + ESTERO	23,49	77,63	22,37




	% Votanti	% Si	% No
21 e 22 giugno 2009 (segue)			
2 - Elezione del Senato della Repubblica. Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste			
ITALIA	23,71	78,16	21,84
ESTERO	20,73	69,23	30,77
ITALIA + ESTERO	23,52	77,68	22,32
3 - Elezione della Camera dei deputati. Abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione			
ITALIA	24,23	87,85	12,15
ESTERO	20,88	71,40	28,60
ITALIA + ESTERO	24,02	87,00	13,00
12 e 13 giugno 2011 (abrogativi)			
1 - Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione			
ITALIA	57,04	95,84	4,16
ESTERO	23,08	76,32	23,68
ITALIA + ESTERO	54,82	95,35	4,65
2 - Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma			
ITALIA	57,05	96,32	3,68
ESTERO	23,08	75,71	24,29
ITALIA + ESTERO	54,83	95,80	4,20
3 - Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio di energia elettrica nucleare			
ITALIA	57,01	94,75	5,25
ESTERO	23,09	67,07	32,93
ITALIA + ESTERO	54,79	94,05	5,95
4 - Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010 n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale			
ITALIA	57,00	95,15	4,85
ESTERO	23,13	74,40	25,60
ITALIA + ESTERO	54,78	94,62	5,38
17 aprile 2016 (abrogativo)			
Durata trivellazioni in mare			
ITALIA	32,16	86,44	13,56
ESTERO	19,73	73,18	26,82
ITALIA + ESTERO	31,19	85,85	14,15



	% Votanti	% Si	% No
4 dicembre 2016 (costituzionale)			
Approvazione legge di riforma costituzionale			
ITALIA	68,49	40,04	59,96
ESTERO	30,76	64,70	35,30
ITALIA + ESTERO	65,48	40,88	59,12
20 e 21 settembre 2020 (costituzionale)			
Riduzione del numero dei parlamentari			
ITALIA	53,84	69,64	30,36
ESTERO	23,30	78,24	21,76
ITALIA + ESTERO	51,12	69,96	30,04


11.2. Percentuali dei votanti dei *referendum* abrogativi dal 1974 al 2016



Per gli anni in cui si è svolto più di un *referendum* la percentuale si riferisce al quesito con la più alta percentuale di votanti.



11.3. Percentuali dei votanti dei *referendum* costituzionali dal 2001 al 2020





12. IL GLOSSARIO

AIRE

E' l'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero, tenuta dai comuni. L'AIRE nazionale, presso il Ministero dell'Interno, è costantemente aggiornata dai comuni stessi

CABINA ELETTORALE

Spazio all'interno del seggio elettorale, solitamente delimitato su tre lati, in cui l'elettore può compilare in segreto la sua scheda di voto

CAMPAGNA REFERENDARIA

Periodo antecedente la data di svolgimento del referendum durante il quale le forze politiche e/o i promotori del referendum svolgono attività di comunicazione e propaganda politica (vedi PROPAGANDA REFERENDARIA), nel rispetto della normativa vigente, al fine di ottenere il consenso degli elettori

CONSOLATO o UFFICIO CONSOLARE

Sede di rappresentanza di un Paese in un altro Stato con funzioni principalmente amministrative e di tutela dei cittadini italiani

CONVOCAZIONE DEI COMIZI

Atto con il quale il Presidente della Repubblica fissa la data delle consultazioni referendarie con apposito decreto (uno per ogni referendum), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

CORPO ELETTORALE PER IL REFERENDUM

Insieme dei cittadini maggiorenni che non sono incorsi in cause ostative al voto e che pertanto godono dell'elettorato attivo e cioè il diritto di scegliere, attraverso il voto, la risposta preferita al quesito referendario

ELECTION DAY

Giornata dedicata allo svolgimento contemporaneo (in abbinamento) di più consultazioni elettorali e referendarie

ELENCO DEGLI ELETTORI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER CORRISPONDENZA

Lista dei residenti (o temporaneamente presenti) all'estero che ricevono il plico con la scheda per il voto referendario nella loro abitazione all'estero

ELETTORATO ATTIVO

Diritto costituzionale di esprimere il proprio voto in occasione di elezioni o referendum

ELETTORATO PASSIVO

Diritto costituzionale di potere essere eletti

ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO

Sono considerati dalla legge elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza all'estero gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo previsto di almeno tre mesi nel quale ricade la data del referendum, nonché i familiari con loro conviventi



FAVOR VOTI

Principio per il quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore

INDIZIONE (vedi CONVOCAZIONE DEI COMIZI)

LISTA ELETTORALE

Elenchi dei cittadini elettori tenuti ed aggiornati in ogni comune della Repubblica Italiana

LISTA SEZIONALE (o LISTA DELLA SEZIONE)

Lista degli elettori iscritti nella sezione elettorale, formata da due elenchi distinti, uno per gli elettori di sesso maschile e l'altro per gli elettori di sesso femminile, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale e consegnata ad ogni seggio elettorale

PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO

Verbale con il quale l'Ufficio centrale per il referendum proclama il risultato ufficiale delle consultazioni referendarie

PROPAGANDA REFERENDARIA

Campagna referendaria (vedi CAMPAGNA REFERENDARIA) con le relative forme di propaganda in luoghi pubblici e aperti al pubblico, disciplinate da normative specifiche (affissioni, comizi, trasmissioni radiofoniche o televisive, eventi, altro)

QUORUM

Numero minimo di elettori votanti, necessario affinché una votazione referendaria abrogativa sia valida

RAPPRESENTANTE DI PARTITO/COMITATO PROMOTORE

Cittadino elettore che assiste alle operazioni di voto e di scrutinio in rappresentanza di un partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento o del comitato promotore del referendum (per ogni seggio ci possono essere al massimo due rappresentanti per ogni partito/gruppo politico o comitato promotore – uno effettivo ed uno supplente - i cui nominativi vengono designati al comune entro il giovedì antecedente la votazione o direttamente all'Ufficio elettorale di sezione prima dell'inizio delle operazioni di votazione)

SCHEDA BIANCA

Scheda di votazione che l'elettore inserisce nell'urna senza avere espresso alcun voto e senza alcun segno

SCHEDA NULLA

Scheda di votazione che presenta irregolarità nelle modalità di voto tali da rendere invalida l'intera espressione del voto

SCHEDA REFERENDARIA

Foglio cartaceo su cui l'elettore esprime il proprio voto apponendo un segno sulla casella del SI o su quella del NO



SCHEDA VALIDA

Scheda di votazione dalla quale risulta chiaramente l'attribuzione del voto dell'elettore (vedi VOTO VALIDO)

SCRUTATORE

Cittadino elettore che, nominato dalla Commissione elettorale comunale, partecipa alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione ai fini della votazione e dello scrutinio

SCRUTINIO

Insieme delle operazioni al termine della votazione per la determinazione dell'esito delle consultazioni referendarie (conteggio dei favorevoli "SI" e dei contrari "NO").

SEGGIO ELETTORALE ORDINARIO

Luogo dove si effettua la votazione (coincide con l'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE)

SEGGIO SPECIALE

Ufficio incaricato della sola raccolta del voto degli elettori che non possono alzarsi dal letto in ospedale, dei ricoverati in ospedali o luoghi di cura aventi da 100 a 199 posti letto, degli elettori ammessi al voto domiciliare e degli elettori reclusi in istituti o luoghi di detenzione o di custodia preventiva. I voti raccolti verranno portati, per lo scrutinio, nel seggio elettorale ordinario/sezione ospedaliera di riferimento

SEGGIO VOLANTE

Ufficio composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore di seggio elettorale ordinario (o sezione ospedaliera), che si reca presso ospedali o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto e presso l'abitazione degli elettori ammessi al voto domiciliare con la funzione di raccogliere il voto dei degenti

SEZIONE OSPEDALIERA

Ufficio elettorale di sezione presso un ospedale o altro istituto o luogo di cura con almeno 200 posti letto, con la stessa composizione e le stesse funzioni del seggio ordinario; in questi referendum vengono istituite sezioni ospedaliere nelle strutture con reparti Covid-19 aventi almeno 100 posti letto

SPOGLIO (vedi SCRUTINIO)

SUFFRAGIO UNIVERSALE

Diritto di voto concesso a tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età (18 anni)

TESSERA ELETTORALE

Documento che permette l'esercizio del diritto di voto e che attesta la regolare iscrizione del cittadino italiano nelle liste elettorali del comune di residenza

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione che procede al controllo della legittimità delle richieste di referendum e, successivamente, alla proclamazione dei risultati ufficiali



UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

È istituito presso la Corte d'Appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali ed è composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte d'Appello

UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

Ufficio del comune che si occupa territorialmente della tenuta delle liste elettorali e dell'organizzazione del procedimento elettorale

UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Ufficio in cui si effettuano le operazioni di votazione, dalla consegna agli elettori delle schede di votazione allo spoglio delle schede votate (coincide con il seggio elettorale ordinario)

UFFICIO PROVINCIALE PER IL REFERENDUM

È costituito presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia ed è composto da tre magistrati, nominati dal presidente del Tribunale

URNA ELETTORALE

Contenitore provvisoriamente sigillato ed utilizzato durante le elezioni, alla cui sommità si trova una fessura utile per inserire le schede elettorali votate

VOTO

Espressione del suffragio dell'elettore; esso è personale (non delegabile), uguale, libero e segreto

VOTO ASSISTITO

Espressione del voto da parte dell'elettore accompagnato da un altro elettore di sua fiducia all'interno della cabina del seggio, per infermità fisica che gli impedisce di esercitare autonomamente il voto

VOTO DOMICILIARE

Espressione del voto al proprio domicilio da parte dell'elettore affetto da infermità gravissime, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulti impossibile

VOTO PER CORRISPONDENZA

Suffragio espresso dall'elettore all'estero su una scheda inviata per posta dal Consolato territorialmente competente e poi rispedita con un'apposita busta al Consolato medesimo, ai fini del successivo scrutinio in Italia

VOTO VALIDO

Voto dell'elettore utile per la proclamazione ufficiale dei risultati dei referendum



13. LE ABBREVIAZIONI E/O ACRONIMI

AGCOM	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
AIRE	Anagrafe degli italiani all'estero
ASL	Azienda sanitaria locale
C.I.E.	Carta d'identità elettronica
D.A.I.T.	Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno
D.L.	Decreto-legge
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
D.LGS.	Decreto legislativo
DM (o D.M.)	Decreto Ministeriale
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DPI (o D.P.I.)	Dispositivo di protezione individuale
I.P.Z.S.	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
ISS (o I.S.S.)	Istituto Superiore di Sanità
MAECI	Ministero degli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
PS (o P.S.)	Polizia di Stato
SIEL (o S.I.EL.)	Sistema informativo elettorale del Ministero dell'Interno
SEAS (o S.E.A.S.)	Servizi elettorali del Ministero dell'Interno per le agenzie di stampa
TU (o T.U.)	Testo unico
UE (o U.E.)	Unione europea
USCAR	Unità speciali di continuità assistenziale regionale
UTG (o U.T.G.)	Ufficio territoriale del Governo



14. LINK UTILI A CONTENUTI SU *WEB*



Sito *internet* istituzionale



<http://www.interno.gov.it/it>



Sito *internet* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali



<https://dait.interno.gov.it/>



Sito *web* tematico delle elezioni a cura della Direzione Centrale per i servizi elettorali



<https://dait.interno.gov.it/elezioni>



App per dispositivi mobile *Android* e *Apple*

Informazioni e dati sulle elezioni diffusi in tempo reale



<https://itunes.apple.com/it/app/eligendo-mobile/id1335979826?mt=8>



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ministeroInterno.app.Elettoriale&hl=en_US



F.A.Q. - Risposte e chiarimenti alle domande più frequenti sulla consultazione referendaria del 12 giugno 2022



<https://dait.interno.gov.it/elezioni/faq-referendum-2022>





Download del testo in formato PDF

736 KB



<https://dait.interno.gov.it/documenti/faq-referendum-2022.pdf>



Banca dati "Archivio storico delle elezioni" (contiene i risultati di tutte le consultazioni elettorali e referendarie dal 1946)



<https://elezionistorico.interno.gov.it/>



Dati statistici sulle rilevazioni semestrali del corpo elettorale



<https://dait.interno.gov.it/elezioni/rilevazione-semestrale>



Ricerche sugli iscritti nelle liste elettorali, sulle sezioni, sui fabbricati, sugli elettori residenti all'estero, altro



https://dait.interno.gov.it/elezioni/rileseme/index_ricerca.php



Database enti geografici e geopolitici (*Sistema unico territoriale - SUT*)



<https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/sut/>



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



<https://www.esteri.it/mae/it/>



Ministero della Salute

Notizie, informazioni e monitoraggio sul Covid-19



<http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>





MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI



PARLAMENTO ITALIANO



<http://www.parlamento.it>



Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri



<http://www.governo.it/>



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



<http://www.gazzettaufficiale.it/>



NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGISLAZIONE



<http://www.normattiva.it/>



**CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE**



<http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>



**UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM PRESSO LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE**



<http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/referendum.page>





MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI



Giustizia amministrativa

A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali



<https://www.giustizia-amministrativa.it/>



geodati.gov.it

Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali

Catalogo nazionale dei metadati riguardanti i dati territoriali e i servizi ad essi relativi disponibili presso le Pubbliche Amministrazioni



<https://geodati.gov.it>

Rai Parlamento

Le notizie e le informazioni sui *referendum* abrogativi del 12 giugno 2022



<http://raiparlamento.rai.it/>




15. IL QUESTIONARIO DI CUSTOMER SATISFACTION


Il questionario, in forma anonima, è composto da 14 domande ed è diffuso sul sito web tematico delle elezioni "*Eligendo*" per un periodo limitato.



Prima di iniziare a compilare il questionario, è previsto un "*captcha*" (test per distinguere una persona da un computer) a protezione dell'accesso da parte dei "*bot*" (*software* che funzionano in automatico su *internet*), che chiederà all'utente di risolvere un'operazione matematica (figura 1).



Risolta l'operazione matematica, premuto il pulsante "**CONTINUARE**", l'utente è informato sulla *privacy policy* (figura 2):





Successivamente, premuto il pulsante “**AVANTI**”, si accede al questionario:
VALUTAZIONE DEL CONTENUTO (per ogni domanda scegliere solo una delle tre risposte proposte)

1 Le notizie e i dati della pubblicazione sono ben organizzati ?

- SI ABBASTANZA NO

2 Il linguaggio utilizzato è chiaro ?

- SI ABBASTANZA NO

3 L'aspetto grafico editoriale è gradevole ?

- SI ABBASTANZA NO

4 La tematica è stata sufficientemente approfondita ?

- SI ABBASTANZA NO

5 Gli argomenti trattati sono sviluppati in modo esaustivo ?

- SI ABBASTANZA NO

6 La pubblicazione nel suo complesso Le è stata utile ?

- SI ABBASTANZA NO

FACILITÀ D'USO E ACCESSIBILITÀ (per ogni domanda scegliere solo una delle tre risposte proposte)

7 È agevole la navigabilità all'interno della versione digitale ?

- SI ABBASTANZA NO

8 È stato facile raggiungere *online* la pubblicazione ?

- SI ABBASTANZA NO

PROPOSTE E SUGGERIMENTI (testo libero non obbligatorio)

9 Ha suggerimenti o proposte da fare ? (massimo 500 caratteri)

DATI ANAGRAFICI (risposta obbligatoria; non sono ammesse risposte multiple)

10 Sesso

- uomo donna

11 Fascia d'età

- oltre 75 anni 65-74 anni 55-64 anni 45-54 anni
 35-44 anni 25-34 anni 18-24 anni

12 Titolo di studio

- Laurea Diploma Licenza media Licenza elementare

13 Professione

- Dirigente Funzionario/Impiegato Docente/Ricercatore
 Giornalista Incarico politico Libero professionista
 Lavoratore autonomo Studente Disoccupato



14 Regione/Stato di residenza e/o di lavoro

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Abruzzo | <input type="checkbox"/> Basilicata | <input type="checkbox"/> Calabria |
| <input type="checkbox"/> Campania | <input type="checkbox"/> Emilia-Romagna | <input type="checkbox"/> Friuli Venezia Giulia |
| <input type="checkbox"/> Lazio | <input type="checkbox"/> Liguria | <input type="checkbox"/> Lombardia |
| <input type="checkbox"/> Marche | <input type="checkbox"/> Molise | <input type="checkbox"/> Piemonte |
| <input type="checkbox"/> Puglia | <input type="checkbox"/> Sardegna | <input type="checkbox"/> Sicilia |
| <input type="checkbox"/> Toscana | <input type="checkbox"/> Trentino-Alto Adige | <input type="checkbox"/> Umbria |
| <input type="checkbox"/> Valle d'Aosta | <input type="checkbox"/> Veneto | <input type="checkbox"/> Stato europeo |
| <input type="checkbox"/> Stato extra-europeo | | |

Rispondendo all'ultima domanda, la 14, con il tasto "INVIA" si trasmettono, in forma anonima, le risposte date ed è data la possibilità di tornare al sito *web* tematico "Eligendo" premendo il testo "Torna su Eligendo" (figura 3):

Grazie per aver completato il questionario.

TORNA SU ELIGENDO

Figura 3

AVVERTENZE GENERALI

Qualsiasi marchio registrato, marchio di servizio, marchio collettivo, diritto di design, diritto di immagine, o diritti simili, nomi di prodotti, nomi commerciali, ecc., che sono stati menzionati, usati o citati all'interno della pubblicazione sono di proprietà o fanno riferimento ai legittimi proprietari; essi sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo.

Tutte le informazioni ed i contenuti (testi, grafica ed immagini) riportati senza fonti sono, al meglio della nostra conoscenza, di pubblico dominio; se, involontariamente, è stato pubblicato materiale soggetto a *copyright* o in violazione alla legge si prega comunicarlo e si provvederà immediatamente a rimuoverlo.

I contenuti della pubblicazione sono messi a disposizione sul portale *web* del Ministero dell'Interno e sul sito *web* tematico delle elezioni "*Eligendo*" con licenza ***Creative Commons BY 3.0 IT (Attribuzione Italia)***; la sintesi della licenza è consultabile all'indirizzo *web*:



<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/>





STAMPA

Direzione Centrale per i Servizi elettorali - Centro Riproduzione Grafica